

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

90^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CATELLANI
e del vice presidente VALORI

INDICE

COMMEMORAZIONE DEL SENATORE FRANCESCO FABBRI, MINISTRO DEL- LA MARINA MERCANTILE

PRESIDENTE Pag. 3885
ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei mi-
nistri* 3885

CONGEDI 3883

CONVOCAZIONE DEL SENATO PER LA DI- SCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEG- GE 17 GENNAIO 1977, N. 3 (464)

PRESIDENTE 3961

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3883
Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti 3884

Autorizzazione alla relazione orale per il
disegno di legge n. 430-B:

PRESIDENTE Pag. 3886
VIVIANI (PSI) 3886

Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante 3883

Deferimento a Commissione permanente in
sede deliberante di disegno di legge già de-
ferito ad altra Commissione in sede refe-
rente 3884

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 3883

Trasmissione dalla Camera dei deputati e
deferimento a Commissione permanente in
sede referente 3883, 3961

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,

90ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 FEBBRAIO 1977

concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (430-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

de' COCCI (DC), relatore Pag. 3922
DONAT-CATTIN, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3923
LUBERTI (PCI) 3923

Seguito della discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'Accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'Atto Finale e dello Scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 » (407) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ARIOSTO (PSDI) 3916
BALBO (Misto-PLI) 3907
BARBI (DC) 3907, 3908
BARTOLOMEI (DC) 3907, 3919
BEORCHIA (DC) 3907
CIFARELLI (PRI) 3914
FORLANI, ministro degli affari esteri . 3898, 3907
NENCIONI (DN-CD) 3916
PLEBE (DN-CD-Ind.) 3917
SARTI (DC), relatore 3886, 3907
VALORI (PCI) 3912
VIGLIANESI (PSI) 3897

Votazione e approvazione:

« Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia » (31), d'iniziativa del senatore Fermariello e di altri senatori. (Procedura prevista dall'articolo 81 del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE Pag. 3931, 3951, 3960
BALBO (Misto-PLI) 3960
* BOGGIO (DC) 3961
BONINO (DN-CD) 3957
* FABBRI (PSI) 3949
FOSCHI (DC) 3955
MARCORA, ministro dell'agricoltura e delle foreste 3931
PACINI (DC), relatore 3924
ZAVATTINI (PCI) 3952

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 3961, 3962

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1977 3964

PETIZIONI

Annunzio 3884

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

VIGNOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Barbaro per giorni 2, Lombardi per giorni 2, Manente Comunale per giorni 2 e Tedeschi per giorni 15.

**Annunzio di disegno di legge
trasMESSO dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta » (562).

**Annunzio di presentazione
di disegni di legge**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MARAVALLE, OTTAVIANI, ANDERLINI, DE CAROLIS e ROSSI Raffaele. — « Modifica dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 306, concernente l'istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco » (563);

DELLA PORTA, SALERNO, COSTA e BARBARO. — « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti » (564);

PINNA, LI VIGNI, BONAZZI, DE SABBATA, GIACALONE, MARANGONI, SESTITO e VIGNOLO. — « Modificazioni alle norme concernenti il riscatto degli anni di studi universitari da parte dei dipendenti statali, ai fini pensionistici » (565).

**Annunzio di deferimento di disegno di legge
a Commissione permanente in sede deliberante**

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modificazioni alla legge 18 luglio 1957, n. 614, concernente la istituzione della Gestione commissariale governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como » (499), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente**

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MIROGLIO ed altri. — Modificazione alla tabella A allegata al decreto-legge 23 otto-

bre 1964, n. 989, convertito in legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, recante agevolazioni fiscali per i prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti, destinati al funzionamento degli aeromobili adibiti ad uso agricolo » (507), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni » (549), previ pareri della 2ª e della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MURMURA. — « Modifiche ed integrazioni all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme particolari e transitorie sull'ammissione alla prova orale del prossimo concorso a posti di direttore didattico » (487), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

TANGA ed altri. — « Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito ad altra Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge: de' COCCI ed altri. — « Provvidenze urgenti a favore delle esportazioni agricolo-alimentari » (314), già assegnato in sede referente alla 5ª Commissione permanente, previ pareri della 6ª, della 9ª e della 10ª Commissione, è deferito in sede deliberante alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 516.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Potenziamento dell'attività sportiva universitaria » (409);

CERVONE ed altri. — « Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali » (459);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e proroga dei termini di opzione inerenti » (476) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: CIPELLINI ed altri. — « Modifica dell'articolo 34 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in materia di pensioni » (62).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto della petizione pervenuta al Senato.

V I G N O L O , segretario:

Il signor Giuseppe Di Gregorio, da Pesaro, esprime la comune necessità che venga chiarita in via legislativa l'efficacia delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità diplomatiche e consolari ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo e dell'attribuzione dei benefici connessi a tale qualifica. (*Petizione n. 64*).

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento, questa petizione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Commemorazione del senatore Francesco Fabbri, Ministro della marina mercantile

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, il 20 dicembre è immaturamente scomparso il Ministro della marina mercantile Francesco Fabbri, dal 20 giugno 1976 membro di questa Assemblea.

Nato a Pieve di Soligo il 15 agosto 1921, per la modestia della famiglia solo con gravi sacrifici Francesco Fabbri portò a termine gli studi fino a laurearsi in scienze agrarie. Ufficiale di artiglieria di montagna nella seconda guerra mondiale, fu decorato con due croci al merito. Dopo l'8 settembre rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò e fu deportato in Germania; ivi trascorse quasi due anni in campo di concentramento. Tornato in patria Francesco Fabbri iniziò la sua militanza nelle file della Democrazia cristiana. Nel 1953 fu eletto sindaco di Pieve di Soligo ed esercitò tale mandato per sette anni. Dopodichè — dal 1960 al 1964 — fu vice presidente della provincia di Treviso. Gli elettori della circoscrizione Venezia-Treviso lo mandarono alla Camera dei deputati nel 1963 e lo rielessero nel 1968 e nel 1973. L'approfondimento delle sue cognizioni in materia economica e finanziaria gli consentì, dal 1972 fino al 1976, di fare apprezzare la sua opera quale sottosegretario al tesoro nei gabinetti Andreotti, Rumor e Moro.

Il 20 giugno 1976 fu eletto senatore per il collegio Vittorio Veneto-Montebelluna. Il 31 luglio dell'anno scorso fu nominato Ministro della marina mercantile, e anche in questo incarico, benchè minato dal grave male che procedeva inesorabile più rapidamente di quanto i medici prevedessero, dette ulteriore prova delle sue capacità personali e della sua appassionata dedizione al dovere.

Uomo di convinto rigore morale, semplice e schivo nei modi, ma insieme forte e de-

ciso nel carattere, nutrito dal gusto del « fare » incisivo e concreto, Francesco Fabbri seppe conquistarsi una vasta e affettuosa stima nella Marca Trevigiana. Ad essa restò sempre legato con particolare cura; al progresso di essa recò un contributo generoso. Amici e cittadini del suo Veneto e d'ogni altra parte d'Italia impararono ad apprezzare la cura esemplare da lui posta nell'espletamento dei mandati politici a lui conferiti.

Onorevoli colleghi, il ricordo dell'amabile figura del senatore Fabbri ci fa avvertiti della perdita che con la sua morte anche tutti noi, suoi colleghi, abbiamo subito. A nome vostro, onorevoli senatori, e mio, alla mamma e alle sorelle dell'estinto, ai suoi elettori del collegio di Vittorio Veneto-Montebelluna, ai suoi concittadini di Pieve di Soligo e al Gruppo parlamentare della democrazia cristiana riestermino anche in quest'Aula l'espressione profonda di un commosso cordoglio

A N D R E O T T I , *Presidente del Consiglio dei ministri.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D R E O T T I , *Presidente del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, a nome del Governo mi unisco alle parole di ricordo da lei pronunciate in memoria del ministro Fabbri. Vorrei sottolineare soltanto due caratteristiche della sua personalità: la prima è che, avendo nella testimonianza personale della sua vita un *curriculum* eccezionale per intransigenza e per dedizione, in modo particolare durante il periodo della deportazione in campo di concentramento, egli non parlava mai, o quasi mai di questo; era una sua benemerenda, ma egli la considerava soltanto l'esercizio di un dovere. L'altra caratteristica è la profonda serietà con cui Fabbri adempiva al suo mandato, prima a lungo nella Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, poi per un periodo assai impegnato come Sottosegretario al tesoro, e da ultimo come Ministro della marina mercantile.

È un collega del quale conserveremo memoria con grande affetto e profondo rispet-

to. Desidero rinnovare anche io alla famiglia e in modo particolare alla mamma — è così innaturale che una mamma debba sopravvivere ad un figlio grande — il senso di condoglianza del Governo e l'assicurazione che noi trarremo dall'esempio di Francesco Fabbri una lezione di vita, una lezione di moralità, una lezione di integrità politica.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 430-B**

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . A nome delle Commissioni riunite 2ª e 10ª, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1975, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » (n. 430-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. La richiesta è motivata dal fatto che la Camera dei deputati ha restituito ieri il provvedimento, al quale ha apportato modifiche, e le Commissioni hanno potuto esaminarlo solo questa mattina.

P R E S I D E N T E . Do atto della premura con cui le Commissioni hanno proceduto agli adempimenti necessari. Avverto quindi che, non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Viviani è accolta.

**Seguito della discussione e approvazione del
disegno di legge:**

« **Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'Accordo tra le stesse Par-**

ti, con allegati, dell'Atto Finale e dello Scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 » (407) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonchè dell'Accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'Atto Finale e dello Scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

S A R T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo dibattito è giunto alle sue ultime battute senza drammi esterni, ma ha in compenso una sua composta tensione interiore. Non presenta incertezza di soluzioni, anche se due relazioni si fronteggiano da posizioni diametralmente opposte, pur rendendosi, senatore Artieri, l'onore delle armi; e un collega valoroso, il senatore Barbi, si dissocia con un discorso appassionato e solitario dall'orientamento prevalente del partito di maggioranza relativa. Gli schieramenti sono, onorevoli colleghi, come è stato ripetuto da più parti, da tempo definiti.

Questo dibattito non sollecita neppure approfondimenti in questa sede, ma semplici puntualizzazioni e chiarimenti, preceduto come è stato da dibattiti, studi, confronti conoscitivi che lasciano alla perfettibilità e alla varietà della attuazione un margine sufficientemente vasto per tranquillizzare i dubbiosi e gli esitanti.

Ci sarà una fase applicativa affidata a Commissioni miste italo-jugoslave e sorretta dalle garanzie della più ampia rappresentatività locale, quella rappresentatività che era problematico assicurare nella fase delicata della preparazione di un trattato internazionale, nonchè del controllo della regione Friuli-Venezia Giulia e del nostro stesso Parlamento nazionale.

A questa fase ciascuno degli intervenuti nel presente dibattito ha fatto idealmente rinvio privilegiando, come oggi si dice, gli aspetti generali politici ed anche culturali del problema oggi al nostro esame. Anche questo, onorevole Presidente, ci dà la misura della storicità del presente dibattito.

In quest'Aula sta per essere celebrato un atto fondamentale: la fine della guerra. Sta per delinearsi una svolta importante della politica estera italiana; va precisandosi un ruolo nuovo del nostro paese perchè stiamo per ufficializzare un confine che d'ora innanzi e in una prospettiva di pace e di distensione non sarà solo il confine tra due paesi, ma il confine tra due sistemi internazionali; e noi vi portiamo — verrebbe fatto di dire — tutta l'alta responsabilità della nostra libera appartenenza all'Alleanza atlantica e alla Comunità economica europea.

L'elevatezza di questo dibattito, nel quale si sono cimentati alcuni dei nostri colleghi più qualificati e impegnati, che come relatore di maggioranza desidero ringraziare, è l'indice di questa diffusa consapevolezza. Al centro del dibattito e credo anche, onorevoli colleghi, dei nostri pensieri c'è il problema di Trieste: un nome, anzi un segno — come oggi si usa dire — che reca in se stesso e di per se stesso un carico di emblematicità, senatore Marchetti, non ancora del tutto esplorato. Punto d'approdo del primo Risorgimento, segno di contraddizione del secondo, Trieste ha finito per identificare per tante generazioni di italiani — e non solo dell'arco di quella stagione che fu definita dei buoni sentimenti — l'idea stessa della patria. E il nostro lessico familiare non ne saprebbe oggi fare a meno.

Ma a questo concetto un altro se ne sovrappone, che ne spiega ad un tempo il fascino ed il mito: ed è quello del suo ruolo di cerniera, del suo essere crocevia di tante civiltà, di tante razze, nazionalità, in una parola del cosmopolitismo di Trieste.

Nemmeno a Trieste, direbbe Mommsen, si può stare senza un'idea universale.

Le intese di Osimo al nostro esame (trattato ed accordo) presentano, come tutte le umane intraprese, margini di opinabilità ma

per due aspetti sono assolutamente inequivocanti: dirimono in radice ogni possibile contenzioso con un popolo confinante definendo la collocazione di Trieste nella nazione italiana; assegnano a Trieste e alla zona frontaliere che comprende anche Gorizia un ruolo europeo corrispondente alla sua vocazione, alla sua storia, alla sua collocazione, un ruolo decisivo per l'Italia, nevralgico per i rapporti italo-jugoslavi — su questo aspetto si è particolarmente soffermato il senatore Pecoraro — fondamentale per la animazione, il progresso, l'articolazione del centro e dell'est Europa. Una realtà, quest'ultima, come ci ricordava ieri suggestivamente il collega Tonutti, per la quale è tempo che il termine Mitteleuropa esca dalla fumoseria di una ipotesi semantica o letteraria e diventi invece finalmente un chiaro riferimento economico, produttivo, politico. Questa, se ho ben capito, è la filosofia di Osimo per ciò che essa definisce del passato. Bastano davvero, a questo punto del dibattito, le osservazioni, ispirate a concisione cartesiana, del nostro collega Fenoaltea, dalla cui intelligente presenza in questo dibattito vorrei prendere lo spunto — se me lo consente il ministro Forlani — per rendere omaggio anch'io, come relatore, con riconoscenza ed ammirazione, alla diplomazia italiana, a cui anche il senatore Fenoaltea appartiene con tanta dignità, per il patriottismo, l'intelligenza, l'impegno che ha dimostrato in questi anni al servizio dei governi democratici e dello Stato.

Per quanto attiene al futuro è doveroso rilevare come le prospettive che si aprono con il trattato di Osimo siano certo più vaste ed ambiziose di quanto forse la lettera delle intese non dica e che pure è già grandissima cosa. Certo, sull'accordo commerciale connesso al trattato si pongono gli interrogativi più vari: perchè un tale accordo? Perchè la zona franca al confine? C'è un doppio errore, si dice: quello di credere che si possano contrapporre presunti vantaggi economici ad idealità profondamente sentite e sofferte e quello di aver voluto imporre un potenziale di sviluppo che non sarebbe affatto congeniale e quindi niente affatto utile a Trieste,

mentre lo sarebbe — si asserisce — soltanto alla parte jugoslava. Di qui l'ipotesi che si sia obbedito ad imposizioni politiche che con Trieste non hanno alcun collegamento se non quello di sacrificarla a ragioni di Stato, come sarebbe avvenuto in passato, o peggio, si sia agito nell'interesse di grandi complessi economici nazionali e multinazionali, interessi che non si identificano affatto con quelli di Trieste.

È bene affrontare questo aspetto della critica che — mi sia concesso — si immiserisce a tratti in troppo analitiche considerazioni che trascolorano talora nella fantapolitica, che non cerca di vedere il significato ideale, quasi che ogni volta che ci si trova di fronte ad interessi economici si debbano necessariamente riscontrare moventi inconfessabili. Non si può negare, per la verità, che da qualche parte, al contrario, — desidero darne atto in particolare alla senatrice Caretoni e ai senatori Pecoraro e Forma — si è data un'impostazione che è tutt'affatto opposta, cercando di trarre da tutti gli elementi contenuti negli accordi una sintesi di alto significato storico, cioè di un diverso modo — come ricordava stamane il senatore Pieralli — di concepire gli atti internazionali. Non si vuole infatti qui chiudere solo una fase, che pure andava chiusa, ma aprirne una nuova, basata sull'incontro delle popolazioni perchè possano esprimere se stesse nel lungo periodo e in tutti i campi, compreso appunto quello economico, nel quale non ultima si manifesta la volontà e la capacità di cooperazione e di confronto. Gli ideali, i sentimenti, l'amore per la terra in cui si è nati e in cui si sono espresse, nel lavoro, nell'arte, nel sacrificio di molti, le caratteristiche della popolazione italiana non sono barattabili con nessun vantaggio economico, anche il più grande, e nessuno può ritenere che tali sentimenti siano di esclusiva appartenenza di una parte degli italiani. È comprensibile, colleghi Barbi e Marchetti, che chi li ha vissuti e sofferti, in diversa esperienza ma sempre con forte partecipazione e dolore, senta adesso più forte l'amarezza di quello che è avvenuto, ma non si deve dimenticare che a

questo si è giunti per colpa di chi seguiva un'impostazione della vita che prescindeva dai veri interessi e dalla volontà delle popolazioni per visioni di grandezza e di dominio non certo ispirate ad ideali, distorti e spesso insensati.

Oggi, prendendo atto della realtà, si vuole che definendo le frontiere si pongano le basi perchè quegli ideali non costituiscano un complesso di ricordi e di rimpianti, apprezzabili ma sterili, e che al contrario formino un patrimonio dal quale trarre capacità e volontà di espressione nel reciproco riconoscimento della validità delle idee, dei costumi, delle forze di lavoro, dei sistemi politici ed economici che devono, dalla dialettica, portare un contributo all'elevazione di entrambe le parti e costituire un esempio di civile convivenza per tutti gli altri popoli. Nè basti dire che questa collaborazione già si manifestava di fatto, per cui non era necessario codificarla nei trattati. È certamente cosa degnissima che conferma il principio che i popoli vogliono vivere in pace e sono portati a rispettarsi e a collaborare; ma questa frontiera libera non poteva dare frutti maggiori di quelli ottenuti in oltre trent'anni: un libero movimento dentro varchi angusti, scambi di frontiera, reciproco vantaggio negli acquisti di ogni giorno. Ma quali problemi rimanevano aperti! Si lamentava la sottrazione di acque, l'impossibilità di utilizzarle a fini di produzione, l'inquinamento, l'accanita concorrenza, le difficoltà nelle grandi comunicazioni e così via. Potevano questi ed altri problemi essere risolti e una più vasta cooperazione verificarsi in virtù della spontanea manifestazione di civismo delle popolazioni delle due parti, oppure si sarebbe continuato, pur con gli encomiabili sforzi delle istituzioni locali, entro quei limiti angusti che ancora ieri la collega Gherbez ci ha ricordato? Questa, credo, è stata la domanda che si è posto il Governo, e non soltanto questo o quel negoziatore, allorchè fu deciso di utilizzare un momento particolarmente propizio per inserire in un atto che chiudeva un passato cui questa Repubblica, la nostra, era del tutto estranea, gli impegni atti a consentire lo sviluppo di

un'ampia collaborazione mettendo in comune risorse e capacità in tutti i campi. Solo così gli strumenti che le due Repubbliche stipulavano acquisivano quel carattere di incontro di popoli che i trattati della nuova era devono perseguire.

Chiarito così il significato dell'accordo economico nell'ambito globale dei trattati di Osimo, bisognerà pur ricordare che le due parti contraenti, nel preambolo e più in particolare nel protocollo, hanno precisato le finalità di questi strumenti che definiscono quindi in modo inequivocabile lo spirito informatore sulla base del quale devono operare tutti gli organi cui è affidata la realizzazione concreta dei due strumenti: lo sviluppo della cooperazione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera e in particolare, per il protocollo sulla zona A, lo sviluppo economico di Trieste e delle zone di confine. Non vi può quindi essere dubbio che la commissione che provvederà all'ordinato impiego delle acque e quelle per l'ecologia, per l'idrovia, nonché la commissione per la delimitazione dell'area di effettivo insediamento della zona industriale e il comitato che deve presiedere alla gestione della zona e alla urbanizzazione del territorio si muoveranno in questa linea. Non vi può quindi essere dubbio che, dovendo andare incontro agli interessi di Trieste, ecologici come economici, si possa agire in senso del tutto contrario e dare vita ad un contenzioso da qualcuno temuto. A parte il fatto che anche in sede parlamentare da parte jugoslava nella prima fase dell'*iter* di ratifica e in dichiarazioni pubbliche rese dagli esponenti dell'ente che nominerà i propri rappresentanti nel comitato amministratore della zona si è detto che il problema ecologico del Carso interessa (e la notazione pare quasi ovvia) entrambe le parti e che quindi si agirà in modo da evitare ogni pericolo di inquinamento, è sempre da ricordare che gli organismi a regime paritetico sono costituiti da rappresentanti locali i quali non consentiranno mai che i pericoli temuti possano tramutarsi in realtà.

Per quanto riguarda gli aspetti economici del problema di funzionamento della zona,

si deve dare il dovuto peso al fatto che, oltre alla nostra opera diretta, vi sarà sempre la partecipazione della Commissione della CEE a vigilare sull'effettiva esclusione di distorsioni della concorrenza a danno della Comunità e quindi dell'Italia. Parlare di contenzioso che si aprirà, anticipando la l'intenzione dell'altra parte a guardare soltanto a presunti propri vantaggi, oltre ad essere del tutto gratuito, è certamente non rispondente alla volontà di cooperazione finora dimostrata, mette in evidenza che non si vuole credere al nuovo spirito informatore delle relazioni tra Stati, soprattutto tra popolazioni che con i propri organi rappresentativi agiscono direttamente per assicurare quello che le popolazioni vogliono e che certo sanno di poter conseguire quando non solo non si danneggia una delle parti, ma si realizzi l'interesse reciproco. Un contenzioso della Jugoslavia contro la Comunità è poi particolarmente assurdo se si pensa a quanto il nostro *partner* si interessi a stabilire buone relazioni sotto tutti i riguardi con un mercato tanto importante. L'interesse reciproco: è questa la base di una vera e propria collaborazione, e gli accordi economici la ribadiscono in modo evidente. Nell'impiego delle acque interne per la loro regimazione, l'uso elettrico e di irrigazione, nell'impegno di eliminare l'inquinamento e di agire per la salvaguardia dell'ambiente, nell'ipotesi di costruire l'idrovia comune, nella zona franca, nella collaborazione tra i porti, nel traffico viario e autostradale, nella messa in comune delle principali risorse dei paesi, e via di seguito; se si guarda bene ci si accorge che i singoli punti si inseriscono l'uno nell'altro e costituiscono, come si dice, un tutto organico in cui sarebbe assurdo inserire motivi di sospetto allorchè è palese che non si può realizzare alcuna delle parti con un interesse unidirezionale.

Allorchè si cerca di superare l'aspra concorrenza tra i porti e si vuole realizzare il loro razionale e coordinato sviluppo — mi pare che questa sia stata la preoccupazione fondamentale espressa in linea tecnica (poi parlerò della parte politica) dal senatore

Barbi — ci si fonda su un elemento concreto, quello dell'incremento del traffico che deriverà appunto dalla zona e se fattibile — come pare ai tecnici e agli economisti — dalla idrovia. E così si dica per tutti gli altri aspetti degli interventi reciproci ipotizzati. Si vuole dire che Trieste non ha una vocazione industriale, sia storicamente guardando, sia perchè non ha manodopera disponibile, ma solo una disoccupazione intellettuale specie giovanile, per cui avrebbe bisogno di sviluppare il terziario e anzi anche il quaternario. Ma da dove nasce il terziario? Per forza autonoma o per effetto di altre attività economiche? Si dice: potenziamento le attrezzature portuali e viarie; è quello che l'accordo prevede e che la legge di ratifica mira a realizzare. Ma con questo non si è certi di potenziare i traffici se a Trieste non si aggiunge — mi pare che lo abbia detto efficacemente ieri il senatore Bacicchi — una capacità di richiamo degli stessi. Se la zona industriale che la Slovenia aveva programmato a Capodistria si fosse realizzata con le agevolazioni che quel Governo avrebbe fornito, quale accentuazione si sarebbe avuta nella perdita di traffico di Trieste che — ci si permetta di insistere con i dati alla mano — è stata grave dal 1970 al 1974 e in ripresa, per quanto mi consta, solo nel 1975, mentre Capodistria aumenta il suo movimento dell'11 per cento in un solo anno? Ed ecco che la Slovenia ora si schiera per una zona franca in comune.

Se l'idrovia si dovesse aprire o si fosse dovuta ipotizzare a Fiume invece che a Monfalcone, come la Repubblica croata aveva programmato visto che gli studi si erano da tempo arenati, quale traffico avrebbe perduto Trieste invece che guadagnarlo (naturalmente in ipotesi)? Ecco che per il trattato se l'idrovia si potrà fare essa avrà come terminale Monfalcone. Sono elementi concreti da cui si vede la volontà di conseguire in piena intesa il reciproco interesse, ed è quindi più che giusto che nella zona ci siano vantaggi per la parte jugoslava, senza dei quali nascerebbe non il con-

tenzioso, ma l'ostilità della popolazione, quella cioè che conta veramente.

La zona certamente e l'idrovia in ipotesi daranno un grande impulso ai traffici perchè costituiscono un richiamo non solo per le disponibilità di mezzi e di attrezzature, ma per le agevolazioni incentivanti, per il regime speciale di franchigia alle merci depositate e poi manipolate o trasformate, per l'esportazione verso i paesi terzi e in condizioni speciali verso il Mercato comune. Tutto questo per tacere dell'idrovia; di qui il terziario, ma non solo da qui, perchè il regime speciale determina transazioni, assicurazioni secondo quella vocazione antica dei triestini che nella lettera di Luigi Einaudi che ho riportato nella mia relazione è stata efficacemente esaltata: vendite su merci in deposito o viaggianti, che usufruiscono di momento particolare di entrata libera da prelievi nel Mercato comune. Non si vuole certo da taluno prendere in considerazione adeguata il fatto che le imprese del MEC miste e anche quelle jugoslave hanno interesse ad istituire le loro filiali in Italia e quindi a Trieste per far lavorare le loro merci a *façon* negli stabilimenti dislocati nella zona in modo da usufruire di tutti i benefici anche della mano d'opera disponibile ed anche di quel *made in Italy* per l'esportazione verso i paesi terzi e quando ciò è consentito dalla CEE per il rientro senza pagare dazi e altre imposizioni. Si deve ribadire che quella trasformazione agevolata è consentita solo se si parte da merci comunitarie e quindi se provenienti dall'estero devono entrare a Trieste ed essere nazionalizzate e non da Capodistria perchè in questo caso, restando jugoslave, avrebbero anche dopo la trasformazione il trattamento dei paesi terzi o quello speciale che la CEE già concede alla Jugoslavia in base ad altri accordi e non al trattato di Osimo. Quindi il terziario avrà, senatore Barbi, un grande sviluppo, anche perchè in tempi normali è in Italia e non in Jugoslavia che sarà possibile compiere delle operazioni di transazioni valutarie senza intoppi e remore che invece quel paese ha per la sua situazione finanziaria ed il suo regime. Da qui l'assor-

bimento assicurato della disoccupazione intellettuale o almeno prevedibile ed anzi il richiamo di altri giovani triestini che sono oggi al lavoro in altre regioni.

Per quanto riguarda la valutazione della mano d'opera indotta che potrà gravitare al servizio di quella impiegata direttamente nella zona, si sono voluti applicare dei coefficienti del tutto teorici (senatore Artieri, come lei ricorderà, questo è uno dei punti su cui ci siamo più duramente scontrati nella Commissione, come risulta anche dal confronto delle due relazioni) che hanno spinto qualcuno, partendo da 40.000 operai nella zona, a prevedere oltre 160.000 persone e da qui, nell'ipotesi del trasferimento delle famiglie, un insediamento al confine, di 400-500.000 persone. Sembra veder nascere in breve tempo una media città che a sua volta richiederebbe servizi generali, sanitari, igienici, distributivi. È una visione, se mi si consente il bisticcio di parole, piuttosto visionaria dalla quale si potrebbero trarre conseguenze di grave pericolo per Trieste. Non vi è dubbio che la mano d'opera indotta esiste per i servizi interni della zona e per i lavori di manutenzione e riparazione, cioè per i lavori che probabilmente saranno svolti da operai e da tecnici jugoslavi, ma la maggior parte degli indotti è dovuta ai trasporti, alle comunicazioni, alla manutenzione degli impianti, alla loro riparazione.

Anche per quanto riguarda gli operai direttamente occupati ed a prescindere, senatrice Carettoni, dai rilievi sulla angolazione razzista da cui si fanno certe valutazioni e sulla quale nell'ultima parte del mio intervento tornerò, sia pure brevissimamente, non è esatto che si debba aver riguardo soltanto ai costi della mano d'opera per stabilire come si divideranno le aziende ed il personale impiegato nelle aziende tra italiani, comunitari, jugoslavi e misti. Ci sono molti elementi che possono influenzare la scelta della opportunità tra le *joint ventures* con le ditte jugoslave: da una parte un costo del lavoro minore, ma in una misura che non è, come si insiste, pari a meno della metà di quello italiano (ed abbiamo fatto

anche a questo riguardo le nostre valutazioni in contraddittorio) dall'altra il regime dei capitali investiti in Jugoslavia, il regime della proprietà degli edifici e delle macchine, il sistema di autogestione e così via.

Non è d'altra parte da escludere che, insistendosi da parte degli jugoslavi per mantenere il regime delle assicurazioni sociali anche per gli operai di loro nazionalità, occupati presso le aziende italiane, comunitarie o italocomunitarie, per non creare un altro motivo di disparità nei trattamenti della mano d'opera che crea certamente complessi problemi, si addivenga a degli accordi che riducano tale voce dei costi delle aziende italiane, e mi pare, onorevoli colleghi della Commissione esteri, di aver ascoltato ciò come previsione condivisa da qualificati rappresentanti delle forze sindacali durante l'udienza conoscitiva. Mi pare che ci fosse una disponibilità in questa direzione. Del resto la parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, già avviata in Italia, e, ove risulti necessario, l'accentuazione di tale processo, potrebbero ulteriormente ridurre il divario del costo in argomento per favorire l'impiego di una mano d'opera italiana il cui rendimento — si può affermarlo senza tema di smentita — non è certo inferiore a quello degli operai jugoslavi.

Esaminato così il problema dell'insediamento della mano d'opera jugoslava e ricordato che il preambolo del protocollo stabilisce che la zona mira ad accrescere le possibilità di lavoro delle popolazioni delle regioni di confine, non è affatto da escludere che una parte degli operai possa provenire da territori in cui sono presenti cittadini sloveni o croati appartenenti anche al gruppo etnico italiano. Il pericolo della pressione su Trieste di una popolazione certamente desiderosa di lavorare in pace, a condizioni migliori di quelle che oggi potrebbe avere nei propri paesi, è perciò del tutto inconsistente. Trieste rappresenterà per questi lavoratori la ragione per la quale si è manifestata una occasione di lavoro privilegiata che, se dovesse cessare, li costringerebbe a rientrare nei territori di origine. E così Trieste potrà costituire un polo di

attrazione non solo per fare gli acquisti più o meno qualificati, ma perchè avrà modo di fornire, se lo vorrà, manifestazioni culturali, centri di studio e d'incontro per ricerche, dibattiti e confronto di idee, sempre nel reciproco apprezzamento delle proprie caratteristiche, delle proprie impostazioni di vita.

Non si vuole certo presentare qui, contro una visione apocalittica, un'altrettanto illusoria visione idilliaca: non è nel mio costume e credo che il Senato stesso non accetterebbe una rappresentazione siffatta. Si vuole, però, affermare soltanto che dipenderà dalla capacità e dalla volontà di Trieste svolgere la funzione di collegamento tra due popoli amici che sono legati, per di più, da interessi comuni.

E Gorizia può costituire — lo abbiamo sentito ieri dalle testimonianze dirette di autorevoli parlamentari — una testimonianza di ciò, come le autorità locali, con in testa il sindaco, nel corso della nostra udienza conoscitiva, non hanno mancato di esporre. Una zona industriale che si fosse, come era previsto, realizzata a Capodistria, non avrebbe d'altra parte creato un agglomerato etnico, minore certamente, ma pur sempre consistente e premente — se è questo che si teme — ai nostri confini? Si sarebbe però trattato di un insediamento non legato a Trieste da sostanziali e duraturi interessi, ma anzi capace di ridurre quelle disponibilità di mano d'opera.

Ma torno al tema della interpretazione politica di Osimo. Nella mia relazione ho indicato ciò che è fattibile con il primo modesto impegno finanziario dello Stato. Anche su questo si sono proposti degli interrogativi ed io desidero qui osservare, in aggiunta, stimolato, anche sotto questo profilo, dal robusto intervento del senatore Tonutti, che la logica posta in essere dal trattato di Osimo è chiara ed inarrestabile. Essa postula appunto di ovviare alla distorsione in atto in tema di collegamenti internazionali stradali, autostradali, ferroviari che sono oggi, come ci è stato ieri autorevolmente ricordato, tutti spostati ad ovest ed invertire questa tendenza. Il collegamento del

Brennero — per fare un esempio soltanto — risulta in atto il solo esistente tra un asse potenziale (la Milano-Trieste-Lubiana-Zagabria) ed uno est-ovest (Vienna-Monaco-Praga-Bratislava) ed è del tutto insufficiente; e l'autostrada dei Tauri, che corre da Salisburgo a Villach, sollecita all'Italia, signor Ministro, una proiezione logica nel proprio territorio, donde la necessità dei completamenti autostradali (che, mi risulta, sono anche espressi in una mozione proposta — credo — da tutti i Gruppi) Carnica-confini austriaco e del traforo di Monte Croce Carnico. La casistica sarebbe a questo riguardo molto ampia. Mi limito a dire che faccio mie — per quanto possa valere questa mia appropriazione — le proposte e le tematiche che ci sono state ieri illustrate dal senatore Tonutti, ricordando che queste cose si dicono per memoria, conoscendo il grado elevato di impegno che il Governo ha posto nella vicenda, di cui, onorevole Forlani, le è stato dato atto anche questa mattina, ma anche per rammentare la globalità della valutazione con cui il problema di Trieste va posto. Se abbiamo riconosciuto un ruolo, dobbiamo offrire le possibilità concrete di esercitarlo; se così non sarà, altri lo faranno in nostra vece. Non si possono temere assi preferenziali austro-jugoslavi che passerebbero sulla nostra testa decretando il nostro isolamento e spingendolo verso differenti poli le ipotesi di sviluppo da e per il centro e l'est d'Europa, se il nesso con la Jugoslavia viene stretto e la convenienza delle iniziative comuni si fa più incalzante e più evidente. Questa ottica è destinata anche a ridimensionare i timori e le obiezioni per la zona franca.

Al senatore Barbi desidero dare atto della coerenza e della tenacia con cui si è battuto in ogni fase di questo dibattito e di quelli che lo hanno anticipato prima della firma del trattato. L'affetto e la grande stima che ho per lui e che ho cementato in trent'anni di comune militanza nelle stesse battaglie politiche spengono in me ogni volontà polemica che non sia dettata, onorevoli colleghi, dal dovere della chiarezza. Alla chiarezza del dibattito, del resto, il senatore

Barbi ha dato un contributo risolutivo quando ha precisato di considerare preminenti, nella sua decisa e globale opposizione alle intese di Osimo, le considerazioni politiche sulle riserve di indole economica ed ecologica. È una contrapposizione globale e frontale che ha almeno il pregio della non pretestuosità. Perché il punto è proprio questo, onorevoli colleghi: non cercare alibi o digressioni nel giudizio sugli accordi; che o si accettano o si respingono nella loro logica e nel loro senso storico e politico. Pur concedendo infatti — e non sempre ci sembra possibile e giusto farlo — le attenuanti della buona fede a qualcuno dei promotori della raccolta di firme per la zona franca integrale ed accettandone per buona la premessa che essi riconoscono, cioè la necessità di definire anche con sacrificio dell'Italia il quadro politico alla condizione di rinegoziare gli accordi di cooperazione economica, si arriva pur sempre alla conclusione di contestare il trattato, perché gli accordi ne sono parte integrante; *simul stabunt simul cadent*. Dobbiamo proprio all'onestà del collega Barbi la vanificazione di tutti gli altri argomenti, anche quelli seri e motivati portati in discussione nell'indagine conoscitiva e in Commissione, come le possibili alterazioni del contesto etnico, economico ed ecologico, nelle quali per effetto dell'applicazione delle intese potrebbe configurarsi — si teme — la nuova realtà triestina e giuliana.

È il trattato l'oggetto della contestazione; è la definizione in radice del contenzioso italo-jugoslavo che si respinge; è il futuro che non si vuole accettare, anche in ipotesi, in nome del passato che si vorrebbe in qualche modo prolungare.

Ma qui soccorrono le più forti ragioni, onorevoli colleghi, della storia e della politica. Un contenzioso aperto, malgrado momentanei rapporti di buon vicinato, rende i confini problematici e precari e ciò è motivo di confusione e di incertezza proprio in considerazione degli interrogativi che sono stati qui portati.

L'avvenire della Jugoslavia, che noi auspichiamo stabile e sicuro nella atipicità

della sua scelta di campo internazionale e delle sue interne strutture, è collegato alla conseguita certezza del suo confine occidentale. E per l'Italia la sicurezza della sua frontiera orientale è condizione del procedere di rapporti sempre più operativi e amichevoli con la Jugoslavia. Eravamo — come si dice — a metà del guado e, come dimostrano le due minacciose cadute dei nostri buoni rapporti con la Jugoslavia nel 1970 e nel 1974, l'equilibrio posto in essere dal *memorandum* del 1954 era così instancabile e precario da suggerire per la sua stessa logica una soluzione definitiva: o tornare indietro sulla nostra riva trasferendo la rivendicazione sul piano politico e territoriale o percorrere il cammino residuo, e completare il guado portandoci sulla riva opposta, quella della negoziazione di una soluzione globale e definitiva. Ritenere possibile attestarsi a mezza strada sembrava e sembra irrealistico, anche ponendosi dal punto di vista dell'opposizione, non solo perché esiste un atto finale di Helsinki siglato anche dall'Italia, che esclude il ricorso alla forza per la modificazione dell'assetto scaturito dall'ultimo conflitto mondiale, ma perché era escluso il consenso jugoslavo a ridiscutere le conclusioni del *memorandum* del 1954. La via apparsa percorribile, la sola, sarebbe stata quella della alterazione del rapporto di forza e ognuno vede a quale non senso storico il mantenimento dello *status quo* ci avrebbe portato.

Il collega Artieri ha citato stamane Brest-Litovsk come esempio di una capitolazione vergognosa che sarebbe stata subita dalla futura Unione Sovietica, come un esempio, se ho ben capito, da non seguirsi. Naturalmente ricordo Brest-Litovsk la cui pace, liberando l'esercito germanico dagli impegni sul confine orientale, provocò il rovesciamento di quelle truppe sul nostro confine e la nostra sconfitta di Caporetto. Ma non comprendo la citazione. Al riparo di quella pace — se il paragone ha senso — l'Unione Sovietica ha costruito le sue fortune, il che dimostra che chiudendo con coraggio e certo con sacrificio una partita, anche a costi

che non sono nemmeno lontanamente comparabili a quelli di Osimo, si ha la possibilità di vincerne altre, come sapete, più importanti e più impegnative.

È stata eccepita da qualcuno — e per la verità sempre con simpatia e con cordialità — l'eccessiva culturalizzazione della mia relazione (che tra l'altro mi è costata qualche fatica), come se questo fosse elusivo rispetto alla gravità dei problemi in argomento. Mi dolgo semmai, onorevoli colleghi, della pochezza della mia preparazione che mi impedisce di rappresentare al Senato, che è oggi, come ho scritto, la sede inappellabile e definitiva di decisione, tutti gli elementi di giudizio su cui la storia davvero, senatore Cifarelli, irrompe con la sua severa incombenza. Ho detto nella mia relazione che la storia del rapporto interstatuale italo-jugoslavo è stata improntata sempre, su uno e sull'altro versante dell'Adriatico, alla politica di potenza. Sono il risultato di una politica di potenza i confini del 1918 — ce lo ha ricordato ieri il senatore Marchetti —, la stessa coraggiosa sistemazione della questione fiumana da parte di Giovanni Giolitti, la politica del fascismo per fare dell'Adriatico un lago italiano, la ripulsa jugoslava che tende a mutare di segno, essendo mutati i rapporti di forza dei due paesi, una visione politica egemonica rimasta nella sostanza inalterata fino al trattato di pace di Parigi. Ed era certo in questo spirito che nella primitiva stesura, quella che vide il compianto ambasciatore Quaroni primo rappresentante di un'Italia liberata a Mosca, nell'autunno del 1944 — la testimonianza è sostanzialmente confermata da ciò che ebbe a dichiarare in questa sede il senatore Parri — era stata concepita la definizione del nostro confine con ogni probabilità sul Tagliamento. Ho ricordato tra parentesi questo particolare per rivendicare, contro la retorica e la disinformazione, alla Resistenza italiana ed alla sua corretta e dignitosa interpretazione da parte dei governanti e dei diplomatici italiani il merito vero di aver riportato l'Italia a Trieste e ai confini che noi oggi consacriamo, con un ulteriore

miglioramento, attraverso la ratifica del trattato di Osimo.

Se dobbiamo invece correttamente interpretare quella filosofia, come si è detto, osserviamo in essa il sostanziale modificarsi di una visione di rapporti tra vincitori e vinti, di predominio di una parte sull'altra. Si delinea una comprensione più aperta e fiduciosa per il conseguimento di un fine comune che è il consolidamento di un equilibrio di pace nel Mediterraneo, dove il trattato segna tra l'altro l'inversione netta di un indirizzo di tensione e di scontro che fu sanguinosamente sottolineato dalle vicende del Libano e di Cipro.

Ho avuto io stesso modo di constatare — ci sono qui i colleghi presenti — in recenti incontri internazionali a livello di Unione europea occidentale la profonda considerazione che si ha ora dell'Italia, rivelatasi capace di dirimere, nel tempo stesso, gli elementi di contenzioso con un paese confinante e focolai potenziali di tensione nel Mediterraneo e nel centro Europa. Il sollecito assenso dei paesi della NATO e di quelli a noi associati nell'Europa comunitaria all'intesa di Osimo non mi pare che giustifichi ironie come quelle che sono state fatte in questa sede, ma ha questo senso preciso di sollievo ed anche di considerazione. Le intese cioè aiutano il dialogo tra la Comunità economica e l'Europa balcanica, facilitano l'allargamento a sud dell'Europa dei Nove, secondo un processo graduale che è destinato a coinvolgere Grecia e Turchia e quindi a chiamare in causa il ruolo geopolitico della Jugoslavia. Quale che sia per essere questo ruolo non è dato in questa sede prefigurare per mille e una ragione; e credo che anche il senatore Ajello che ha una particolare e intelligente sensibilità in proposito ci sconsiglierebbe di portare questa indagine oltre un certo limite.

Certo la visione di una Jugoslavia dominata dall'imperativo categorico di ammassare orde macedoni e montenegrine al confine italiano per segnare in un nuovo insediamento la base di appoggio di una invasione slava dell'Italia è arcaica, e, nella migliore delle ipotesi, letteraria. La contradd-

dice la convivenza di Nova Gorica; la respinge concettualmente la nostra stessa repulsione alle rappresentazioni razziste; la esclude la stessa articolazione composita della struttura jugoslava che pure si vuol portare a sostegno dell'inquietudine per un ipotetico dopo-Tito. Ma non è solo in questo senso che desidero brevemente — ed ho quasi terminato — analizzare conclusivamente il significato di Osimo.

La circostanza attuale induce pure ad una riflessione impegnativa che la saggistica più aggiornata comincia ad adombrare: che, malgrado certe lucide anticipazioni di Mazzini (lo dico, senatore Cifarelli, non per ricambiare la cortesia del suo riconoscimento, ma perchè si tratta di una doverosa e anche elementare testimonianza storica) e dell'interventismo democratico, la capacità di elaborare una politica balcanica vera e propria è mancata all'Italia prerepubblicana.

C'è un saggio (l'ho sentito citare ieri, mi pare, dalla collega Carettoni della Sinistra indipendente) di Garruccio sull'ultimo fascicolo di « Affari esteri » dedicato all'argomento in cui si osserva come l'aspetto più aberrante di una impostazione di questo tipo è stato offerto dal tentativo di valutare la Jugoslavia sempre alla stregua di un paese concorrenziale e non come un paese anch'esso cerniera. L'effetto negativo di un simile disegno — dice questo autore — a parte le conseguenze destabilizzanti nelle regioni contigue, ricadeva egualmente sulle zone di confine che venivano inevitabilmente aggirate dalla manovra compiuta nei riguardi della Jugoslavia.

In altri termini, le carenze di una nostra politica adriatica globale tendevano ad abbassare il rilievo europeo delle regioni di confine. È l'errore di prospettiva che Carlo Sforza cercava di correggere quando, all'indomani di Rapallo, affermava: se non sarà per amore, sarà per interesse e necessità che i due popoli, italiano e jugoslavo, dovranno finire per intendersi.

È stato questo sempre il convincimento di De Gasperi e questo il proposito che, con il coraggio dell'antidemagogia che tutti gli riconosciamo e la coerenza della sua poco

propagandata attività, il nostro collega senatore Scelba ha enunciato in un non dimenticato comizio in piazza dell'Unità a Trieste, con qualche contrasto, nei giorni stessi del ritorno dell'Italia democratica nella città giuliana.

Al senatore Scelba è stata data, per la verità, una sola attestazione, ma molto significativa, nelle memorie di Anthony Eden, dove il senatore Scelba viene presentato come l'interlocutore operoso e silenzioso che ha svolto in quelle circostanze un ruolo determinante; e spero mi consentiranno, signor Ministro e signor Presidente, di esprimere anch'io con molta umiltà devota questa doverosa attestazione all'opera che il senatore Scelba ha svolto in quella circostanza. (*Applausi dal centro*).

Possiamo ben ascrivere a merito degli accordi di Osimo l'avvio del recupero di molte occasioni storiche perdute: la zona franca, i collegamenti autostradali, la politica coordinata dei porti dell'alto Adriatico, lo sfruttamento in comune delle risorse idriche e via scorrendo rientrano in questo quadro. Ha detto bene Garruccio: « Siamo di fronte ad una diplomazia tridimensionale che espande e irrobustisce gli interessi nazionali nella direzione dello Stato, dell'integrazione sopranazionale e anche finalmente della collaborazione interregionale ». Si tratta di una strategia che conferisce respiro europeo ad una intelaiatura bilaterale di buon vicinato e nel suo proponimento vuole proprio evitare, senatore Barbi, alle regioni di confine e di cerniera assimilazioni esterne di acculturazione.

Sarà la dialettica delle culture e delle economie conviventi, e in qualche misura, anzi in molta misura complementari, ad esaltare il ruolo europeo di Trieste. E non è forse questa la sua storica vocazione, non è questo il senso della sua affascinante prospettiva, secondo una linea culturale che da De Giuliani arriva a Svevo, Benco, Vivante e che è stata il segno per tanti aspetti anticipatore della nostra sprovvincializzazione culturale?

Si è parlato impropriamente di vocazione esclusivamente mercantile di Trieste, quasi

in contrapposizione ad una idea di Trieste industriale che sarebbe — non si sa per quale motivo — alienante e slavizzata, che sembra concepita apposta per scatenare indignazione e ripulsa. La risposta logica è che non si dà commercio senza industria, come ho detto, nè porto senza retroterra, nè vita senza linfa. E non per caso si è ricordata qui la commossa riflessione di Luigi Einaudi sulla intraprendenza, sulla genialità, sullo spirito di iniziativa dei triestini.

C'è una triestinità senza miti (lo dice, se permettete, un umile e modesto adoratore di Trieste) da evocare; e tutte le immense forze della cultura e del lavoro di Trieste devono essere chiamate in causa al di là dell'intervento dello Stato, che pure si vuole doverosamente generoso e puntuale. Le forze politiche e sindacali devono impegnarsi in questo sforzo di chiarimento. Forse è nella Trieste dell'inizio del secolo fino alle soglie del primo conflitto mondiale che l'iniziatore del romanzo moderno James Joyce, alla cui sensibilità tra l'altro dobbiamo se il triestino Italo Svevo ritrovò fiducia nella propria grande arte, colse il modello della Dublino del suo « Ulisse », l'ambito della sua moderna odissea.

Non lo rilevo, onorevoli senatori, per civetteria letteraria nè per suggellare un dibattito che ha avuto anche sotto questo aspetto, signor Presidente, stimoli tanto suggestivi da parte di tanti colleghi. Lo rilevo per chiarire uno dei nodi che è stato qui individuato dalla senatrice Carrettoni, a proposito della triestinità, che è quello del suo modo cosmopolita di porsi di fronte alle cose. Non credo alle chiusure dell'intelligenza triestina nelle *enclaves* dei salotti borghesi. È stato questo, e lo riconosco, il difetto di una certa trasmissione televisiva sembrata anche a me un poco distorta e disinformata.

Forse Joyce ha fatto del triestino Svevo il prototipo di uno dei due personaggi dominanti del suo « Ulisse » e di quella indimenticabile Dublino del 16 giugno 1904 una Trieste, astratta e universalizzata ma riconoscibile, anche per la suggestione del mito irredentistico operante a Trieste come a

Dublino che è il segno stesso di una condizione umana la quale cerca la dignità dell'adeguato contesto nazionale per essere più compiutamente se stessa cioè universale e integrale.

Lo dico a me stesso e anche ai triestini turbati ed inquieti, anche alla figlia di Italo Svevo che mi ha scritto una lettera commovente che non posso però condividere nella sua motivazione politica e nelle sue conclusioni. Solo una assoluta sfiducia in se stessi, una disperazione esistenziale che non trovano giustificazione in nessun dato obiettivo possono condurre a proposizioni come quelle che abbiamo letto e udito in certi proclami o petizioni o alla fuga irrazionale in una zona franca integrale; che è preclusa dalla Comunità economica europea, contraddetta in radice dalla sua concezione consumistica e dal nuovo sbarramento doganale che, non lo dimentichiamo, deriverebbe inevitabilmente sul piano dei rapporti diretti con la stessa Italia.

Ha ragione il collega Marchetti; bisogna scegliere tra Slataper e Timeus. A chi proclama che i confini non si segnano per la pace futura ma per la guerra futura bisogna rispondere con le semplici e convincenti parole di questo indimenticabile scrittore triestino.

Ai colleghi della destra nazionale — ed ho quasi terminato — desidero osservare che la loro battaglia è stata coerente alla posizione da essi assunta durante la discussione preventiva sulle comunicazioni del Governo prima del trattato di Osimo, ma non alla logica che si asseriva essere stata posta in movimento dalla recente scissione di quel Partito.

Non è il momento di esprimere valutazioni ma solo di fare questa constatazione. E questa constatazione ci riporta con forza, con convinzione e al di fuori della polemica, ma per la necessità di stabilire in questa ora decisiva la verità della storia, al convincimento che se il fascismo non è tutta la spiegazione del dramma di Trieste, che pure mi sono sforzato di inquadrare nella mia lunga relazione, tuttavia esso rappresenta in ordine cronologico l'ultima e più

immediata causa della tragedia che oggi con coraggio siamo chiamati a concludere.

Era questa l'occasione di chiarire, al di là del voto, che questo convincimento è andato ancora più avanti in Italia e abbraccia oggi forze anche più vaste di quelle che in teoria avrebbero potuto dividerlo.

Non è stata colta una opportunità e ne deriva uno schieramento vastissimo con il quale il Senato ha mostrato di valutare le intese di Osimo e che è stato interpretato secondo un giudizio politico meritevole anch'esso di una rapida precisazione. Uno schieramento, si è detto, che ripropone quello con cui fu combattuta la guerra di Liberazione e fu votata la Costituzione, uno schieramento unitario — il relatore vuol far qui rimarcare — che è quello stesso della nazione nei suoi grandi appuntamenti con la storia, nella stretta delle ore difficili. Nessun momento come questo si presta meno alla retorica. Noi stiamo per mettere, onorevoli colleghi, la parola fine all'ultimo capitolo della guerra e sappiamo bene che questa parola ufficializza una rinuncia che per migliaia di nostri connazionali e per noi stessi rappresenta lo spegnersi di una speranza e il riaccendersi di un dolore non facilmente esprimibile, ma vero, non recitativo e ostentato.

I confini orientali diventano definitivi e con essi, senza più possibilità di disputa (nella mia relazione ho dimostrato quanto poco ovvia fosse questa constatazione), Trieste è definitivamente acquisita all'Italia in un nuovo ruolo nazionale ed europeo.

È giusto, è doveroso che in questo momento di decisione siano qui rappresentate tutte le grandi forze protagoniste della storia d'Italia che per cinque generazioni e lungo l'arco di oltre un secolo si sono confrontate sul tema di Trieste, approdo del primo e del secondo Risorgimento. Esse sono qui — e noi lo sentiamo bene — con la fierezza delle proprie giuste intuizioni, con l'onestà della propria profonda autocritica, sempre con alto senso di patria e di Stato. Esse sono consapevoli della grande e decisiva responsabilità che è posta nelle loro mani e che non il Governo o il relatore, ma

la stessa storia del nostro paese ci suggerisce di assumerci insieme, come si addice ai rappresentanti di un popolo libero, espressione di filoni popolari i quali tutti, cattolici, laici, socialisti, vengono da lontano, dal profondo della nostra tradizione e della nostra storia.

Ha scritto uno dei nostri più grandi storici, Omodeo, che la storia non ci porge nè ci impone soluzioni nelle quali adagiarsi, ma problemi da risolvere con la tensione delle nostre forze e delle nostre fedi. Esattamente in questo senso il trattato di Osimo è stato concepito; non per registrare soltanto una situazione di fatto ereditata dalla guerra, per acquisire agli atti dei nostri rapporti con la Jugoslavia una soluzione comunque necessitata e preconstituita, ma per volgere gli intenti dell'Italia verso una presenza più attiva e amichevole nei confronti di un popolo confinante con il quale non solo auspichiamo, ma crediamo di avere prefigurato concrete collaborazioni e comuni iniziative.

Ho illustrato nella mia relazione l'importanza per l'Italia di aver compiuto questa scelta senza contraddire, anzi esaltando le nostre fondamentali e indeclinabili opzioni atlantiche ed europeistiche. Il sacrificio che accettiamo non è di poco momento, ma sono di sicuro ancoraggio le certezze che realizziamo e di grande respiro le prospettive che si aprono.

Il voto favorevole che, a nome della Commissione, ho l'onore di proporre al Senato è in questa limpida e precisa consapevolezza. (*Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni*).

VIGLIANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGLIANESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come presidente della Commissione affari esteri, mi sembra doveroso, a conclusione di questi lavori, un ringraziamento al relatore il quale ha rappresentato integralmente tutto quanto è stato

espresso nella 3ª Commissione durante l'esame del provvedimento.

Ho chiesto di dire due parole, solo pochi minuti, poichè gli appelli, i telegrammi, i documenti che ci pervengono da parte di vasti strati della zona di Trieste non debbono essere lasciati nel silenzio dal Senato. Siamo molto sensibili a quanto ci è stato detto e a quanto ci è pervenuto da Trieste e, proprio per questa sensibilità, che non abbiamo voluto mantenere chiusa in noi stessi, abbiamo ritenuto opportuno e utile, d'accordo con la Presidenza del Senato, di effettuare quella indagine conoscitiva che, se pure portata a termine in una sola giornata, ci ha dato la possibilità di sentire tutte le parti che si erano mosse con tanta emozione, con tanto entusiasmo e con tanto fervore da Trieste. Abbiamo sentito, così, i rappresentanti del Comitato per la zona franca integrale, che avevano raccolto 65.000 firme a Trieste, nella persona della signora Gruber Benco; abbiamo sentito la voce del rappresentante dei lavoratori delegatoci dalla federazione sindacale CGIL-CISL-UIL, abbiamo sentito i rappresentanti delle forze economiche triestine, delle forze culturali di « Italia Nostra », e degli ordini professionali; i sindaci di Trieste e di Gorizia, i rappresentanti della Regione, nelle persone dei presidenti della giunta e dell'assemblea. Nulla abbiamo trascurato, ed anche quando ci è pervenuta, dopo la chiusura dei nostri lavori in Commissione, una petizione firmata ancora da 18.000 cittadini triestini, abbiamo ricevuto i rappresentanti dei firmatari di questa petizione, nella persona della signora Vascon e di altri, con cui ci siamo intrattenuti lungamente, nulla trascurando nella discussione e nell'esame dei problemi che ci hanno sottoposto. Abbiamo messo all'ordine del giorno per l'esame in Commissione la petizione di questi 18.000 cittadini di Trieste ed anche se l'Aula aveva già messo all'ordine del giorno l'inizio dell'esame degli accordi di Osimo, abbiamo chiesto alla Presidenza del Senato il rinvio di un giorno ancora per l'esame in Assemblea, in modo che la Commissione potesse esaminare la petizione, come ha fatto, attentamente,

dopo aver dato una settimana di tempo al relatore e ai propri membri affinché la studiassero diligentemente.

Signor Presidente, credo sia nostro dovere di tranquillizzare quei cittadini triestini, quelle organizzazioni, quei comitati, quegli enti che ancora si rivolgono al Presidente della Repubblica, alla Presidenza del Senato, alle autorità dello Stato italiano, alla stessa nostra 3ª Commissione, e di assicurarli che abbiamo cercato di fare tutto il nostro dovere fino in fondo, che abbiamo cercato in tutti i modi di tenere presenti i motivi che preoccupano ed emozionano molta parte della cittadinanza triestina. Prima che si chiudano questi lavori, vogliamo ancora confermare ai triestini ed a tutta la popolazione della Venezia Giulia che il Parlamento, e in modo particolare la nostra Commissione affari esteri non trascurerà nulla, esaminerà qualsiasi documento ci dovesse pervenire e vigilerà affinché gli accordi di Osimo, che, evidentemente, hanno anche dei lati dolorosi, non abbiano ad avere quegli effetti negativi che i cittadini di Trieste temono, siano essi di carattere sociale od economico, o culturale, civile ed ecologico.

Per quanto ci riguarda abbiamo ritenuto, in queste dure settimane, di fare il nostro dovere, di impegnarci in tutti i modi affinché nulla fosse trascurato; e questo impegno non mancherà certamente in avvenire.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il Ministro degli affari esteri.

F O R L A N I, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le parole testè pronunciate dal Presidente della Commissione esteri del Senato dicono in modo significativo in quale misura e con quale attenzione si è proceduto all'esame di questo atto che il Governo sottopone all'approvazione del Parlamento. Desidero ringraziare per questo anch'io in primo luogo il senatore Sarti, per il suo attento lavoro di approfondimento, di ricerca, di documentazione, che gli ha consentito di aggiungere ulteriori ed interessanti riferimenti ed integrazioni alla ottima relazione che egli aveva

svolto in Commissione e di dare anche esatte ed esaurienti risposte ad obiezioni che sono emerse nel corso della discussione.

Ringrazio con lui anche tutti i senatori che hanno condotto il dibattito ad un livello di così alta dignità attraverso interventi a volte anche tesi ed appassionati, ma sempre responsabili, sia che fossero di approvazione sia che prevalessero gli elementi della insoddisfazione o della critica, così come è avvenuto nella relazione di minoranza del senatore Artieri. Il dibattito ha certamente fornito a tutti un contributo ulteriore di riflessione e di approfondimento di questioni che non si esauriscono con l'approvazione di un trattato. Non risponderò ora a tutte le questioni qui riproposte per non ripetere cose dette e ridette nei precedenti dibattiti e che hanno trovato d'altronde anche qui risposta in numerosi interventi. Confermo però subito la convinzione che nè un giudizio di favore nè un giudizio critico possono essere formulati in termini oggettivi, ove manchi il riferimento ad una visione generale dei rapporti internazionali, ai problemi dell'area nella quale è posto il nostro paese ed a quelle che pensiamo debbano essere le direttrici della nostra politica estera.

Gli accordi di Osimo — è stato detto — dovrebbero suscitare più amarezza che soddisfazione, ma questo credo valga soprattutto per chi ha il convincimento che una futura evoluzione potesse consentire di riaprire il discorso su una revisione dell'assetto territoriale scaturito in Europa dal secondo conflitto mondiale. Questa è stata, secondo noi, ed è una posizione poco realistica e credo che in fondo anche coloro che non hanno abbandonato in questi anni la ipotesi revisionistica hanno sempre però paventato in realtà insieme a noi la rottura degli equilibri di pace che ne sarebbero stati il presupposto. L'Italia, rifiutando soluzioni ed ipotesi che non fossero coerenti rispetto alla sua volontà di allargare il campo della mutua comprensione e della pacifica cooperazione tra gli Stati, ha svolto una assidua azione attenta a cogliere ogni occasione per migliorare, nei modi che le circostanze of-

frivano, la posizione di svantaggio in cui ci siamo venuti a trovare al termine di una guerra sciagurata e perduta.

Lo spazio di manovra per ottenere una parziale revisione dell'assetto territoriale previsto dal trattato di pace sulla nostra frontiera orientale fu verificato in ogni modo ed il risultato fu il *memorandum* di Londra del 1954. Esso permise all'Italia di riottenere, sia pure formalmente, in provvisoria amministrazione la cosiddetta zona A di quello che avrebbe dovuto costituire il territorio libero di Trieste.

La tendenza dell'ordinamento giuridico internazionale all'adattamento del diritto alle condizioni di fatto esistenti non poteva non contrapporsi, anche in questo caso, alle diverse rivendicazioni. In altre parole: la questione di Trieste, nella logica internazionale e malgrado tutti gli interventi cautelativi di parte italiana, aveva trovato ormai di fatto nel *memorandum* di intesa di Londra la prefigurazione delle linee di soluzione. Nè poteva essere diversamente dal momento che si poneva fine alla presenza fisica alleata nel territorio della zona A e contemporaneamente si accettavano, su un piano di parità, le due amministrazioni civili, italiana e jugoslava, nelle rispettive zone dell'ex territorio libero di Trieste.

Se fino al 1954 il coinvolgimento diretto delle potenze alleate poteva essere un elemento importante per l'azione italiana, a partire da quel momento tale elemento veniva a mancare e quindi la nostra azione si trovò direttamente inserita nel quadro dell'equilibrio generale al quale eravamo e siamo vitalmente interessati.

La nostra partecipazione al sistema difensivo atlantico e la nostra piena adesione alla costruzione comunitaria europea hanno senza dubbio posto gradualmente in evidenza la difficoltà ed anche la scarsa coerenza di una politica che si proponesse di perseguire da un lato obiettivi di stabilizzazione continentale e dall'altro di mantenere fluida una situazione locale di possibile conflittualità sul piano bilaterale.

Di fronte a questo problema l'azione del Governo si è indirizzata nel senso di rag-

giungere una soluzione che eliminasse lo sfasamento, cercando al tempo stesso di contemperare l'esigenza di risolvere nel modo più vantaggioso le questioni territoriali al nostro confine orientale, con quella, parimenti presente, di rafforzare il rapporto con un paese la cui collocazione costituisce elemento di equilibrio e di garanzia ai fini della sicurezza.

Ecco, quindi, due obiettivi importanti in questa nuova fase dei nostri rapporti con la Jugoslavia. Più evidente il primo: sanzionare in modo definitivo le intese provvisorie del *memorandum* di Londra e sbloccare anche lo stallo che impediva di eliminare le incertezze relative alla nostra frontiera fra Monteforno e Dosso Giulio, indicata nel trattato di pace, ma inficiata da sacche di occupazione militare e da continue, contrastanti interpretazioni. E poi il secondo obiettivo: rafforzare il collegamento con la Jugoslavia, la cui autonoma collocazione rimane per noi di primario interesse.

Questa valutazione è pienamente condivisa dai nostri alleati e dagli Stati membri ed associati della Comunità economica europea, i quali vedono nella politica di non allineamento seguita dal Governo di Belgrado un fattore essenziale degli equilibri esistenti nella nostra area.

Nessuno può negare che esistono attualmente nell'area del Mediterraneo elementi di instabilità politica che possono dare in ogni momento origine a conflitti gravi. C'è, quindi, da chiedersi se il mantenimento di un punto di attrito, sia pure latente, alle porte di Trieste fosse compatibile con lo obiettivo fondamentale dell'azione del Governo, tesa a creare ogni possibile premessa per l'allargamento di quell'area di pace e di collaborazione che è il principio ispiratore di tutta la nostra politica estera. È vero quello che è stato qui detto e ripetuto, cioè che sul piano bilaterale la provvisorietà della situazione al confine con la Jugoslavia non aveva impedito l'intessarsi di proficui rapporti di collaborazione, ma è altrettanto vero, onorevoli colleghi, che sussisteva un'ombra di sospetto e di diffidenza legata al permanere di una vertenza aperta a sussulti polemici suscettibili di far riemergere ten-

sioni anche per cause indipendenti dalla buona volontà dei due Governi direttamente interessati.

La nostra politica estera, coerente rispetto anche alle conclusioni della conferenza di Helsinki, si riflette nell'aver elaborato un trattato che non vuole essere un mero atto notarile con cui venga sanzionata una situazione di fatto che già sussisteva da oltre venti anni. Essa va oltre e tende a creare i presupposti di una politica di apertura verso la Jugoslavia e verso quell'area balcanica che anche recentemente ha dato chiare indicazioni di voler riprendere un discorso di cooperazione che trascenda i suoi limiti regionali.

Ecco dunque un'altra finalità che impronta lo spirito in cui sono stati conclusi gli accordi, al di là dei rapporti bilaterali: la dimensione regionale. Anche nell'ottica comunitaria questo atto assume una funzione positiva.

Tre sono essenzialmente le materie in cui si articolano gli accordi: il regolamento delle questioni giuridico-territoriali, i problemi relativi ai gruppi etnici minoritari e gli incentivi alla cooperazione economica. È stato sottolineato poco fa dal relatore come esse siano state intimamente collegate nello svolgimento delle trattative.

È infatti soltanto in questa visione globale, condivisa dalle due parti, che si è reso possibile concordare un progetto comune inteso a ridare spazio a Trieste attraverso l'individuazione di un'area di possibile sviluppo delle attività industriali e commerciali, gravitante sull'emporio triestino. Un'azione incentivante che provenisse soltanto da parte italiana non sarebbe stata infatti adeguata alle aspettative, alle esigenze della città. La apertura della prospettiva danubiana risulta ora facilitata da questi accordi. Così sono state predisposte misure per una armonizzazione delle politiche portuali nell'alto Adriatico che non potrà mancare di avere favorevoli ripercussioni sui traffici.

Non mi pare giusto contestare l'utilità di una connessione da stabilire fra la creazione di una certezza giuridica delle realtà territoriali e la possibilità di porre un'area di

sovranità jugoslava in collegamento con Trieste per dotare quest'ultima di un adeguato retroterra industriale.

Disconoscendo questo carattere globale dell'azione del Governo, sono state qui rivolte, anche in sede di indagine conoscitiva alla 3ª Commissione, critiche a singole parti del complesso negoziato. Non ho difficoltà a riaffermare qui ciò che ho detto a conclusione dei nostri lavori in sede di Commissione, cioè che alcune delle preoccupazioni che sono state espresse siano fondate su considerazioni che sono meritevoli di riflessione, come poco fa il senatore Viglianesi sottolineava.

Tuttavia è anche comprovato che nella assenza di valide alternative pacifiche alla sanzione di diritto del nuovo assetto territoriale, le possibili soluzioni al problema del rilancio di Trieste passavano tutte, onorevoli colleghi, attraverso il più solido affermarsi della cooperazione con l'area balcanico-danubiana e in primo luogo con la Jugoslavia. Nessuno ha inteso nello studio delle alternative disconoscere la tradizione mercantile che è propria di Trieste, città nata dal mare e per il mare, al servizio dell'Europa centrale ed orientale. Ma sarebbe stato irrealistico non prendere in considerazione i fattori obiettivi che nell'arco degli ultimi 60 anni hanno sconvolto le economie che stavano alle spalle di Trieste e gli ordinamenti sociali dei nuovi Stati che si sono costituiti nel suo retroterra tradizionale e hanno creato raggruppamenti politico-economici che sono condizionati dal nuovo assetto europeo.

Di conseguenza la ricordata vocazione mercantile di Trieste da sola non è più in grado di dare alla città la sicurezza del proprio avvenire. Partendo da questa constatazione si è agito in modo da non imporre, bensì proporre a Trieste anche una scelta industriale. Ma sarebbe inadeguata una visione che si limitasse a considerare gli accordi soltanto nella prospettiva della soluzione del problema economico-territoriale di Trieste, anche se attorno a questo nodo essi si sono articolati. Non va dimenticato che il trattato, nel porre fine alla contro-

versia territoriale connessa alla mancata realizzazione del territorio libero di Trieste, influisce indirettamente anche su altre vertenze di pari natura che finora non avevano avuto un regolamento concreto e che viceversa nel nuovo clima instauratosi nelle relazioni tra i due paesi trovano sbocco tramite la ripresa dei lavori delle commissioni di confine, sospesi da quasi 20 anni.

Si tratta di porre termine alle occupazioni di fatto attuate negli anni 1947-48 ai due lati della frontiera che sono continuate finora a sussistere per la maggior parte a danno dell'Italia, attuando in concreto quelle soluzioni che già si erano delineate negli anni 1958-62 e che nel permanere del contenzioso più ampio non poterono trovare realizzazione. I vari aggiustamenti e ripristini, pur presentando aspetti compensativi tra interessi italiani e jugoslavi, sono prevalentemente a nostro vantaggio dal punto di vista territoriale e soprattutto concorrono a migliorare alcune situazioni locali.

Ribadisco dunque ancora che nell'insieme si è tenuto conto di esigenze connesse alla sicurezza del confine e alle necessità economiche particolarmente in termini di accesso ai rifornimenti idrici, di viabilità e di regimazione dei fiumi, senza peraltro trascurare gli interessi reali e personali che si sono creati nel corso degli anni al riparo di una situazione giuridicamente non definita.

Le clausole che regolano l'assetto territoriale trovano un temperamento nelle disposizioni che riguardano le realtà umane che esse coinvolgono. Da ambedue le parti si è tenuto a raggiungere un regolamento che superasse la logica degli esodi di popolazioni dall'uno all'altro paese, logica che ha dominato in molte parti dell'Europa centrale e anche tra l'Italia e la Jugoslavia subito dopo l'entrata in vigore del trattato di pace. A questo fine, accanto alla garanzia formalmente ribadita nel trattato della assoluta equiparazione tra le persone definite nel *memorandum* di intesa di Londra come pertinenti alle due zone A e B e i rispettivi cittadini dei due Stati, si è introdotta anche la possibilità della libera elezione della cit-

tadinanza futura, assicurando per quanto concerne i nostri concittadini che nel trasferirsi in Italia essi verranno considerati come se mai avessero perduto la cittadinanza italiana. Inoltre, per quanto riguarda la parte jugoslava non trovano applicazione le norme restrittive sulla disponibilità dei beni di coloro che lasciano il territorio di quel paese e vi si sostituiscono invece norme complessivamente più liberali che consentono o la vendita o l'indennizzo o in certi casi la ritenzione o il riacquisto del bene se già confiscato in precedenza.

Anche in materia di pensioni si è fatto in modo di salvaguardare i diritti maturati dagli abitanti delle zone A e B, e infatti il trattato dispone che continuino ad essere corrisposte le prestazioni sociali di cui tali persone fruiscono fino a quando verrà concluso l'accordo specifico che regolerà in futuro la materia. Tale accordo dovrà ispirarsi al principio della non interruzione dei benefici già in godimento dei titolari, qualsiasi sia la loro scelta di residenza. È proprio in questo spirito che il trattato, nel sancire la decadenza del *memorandum* d'intesa di Londra e quindi dello statuto speciale per le minoranze ad esso allegato, recepisce quale obbligo internazionale il mantenimento del livello globale di tutela dei rispettivi gruppi etnici delle zone A e B.

In effetti da parte nostra con apposite norme in applicazione nella provincia di Trieste, cioè nell'ambito territoriale italiano al quale si riferiva lo statuto speciale, è stata adottata una serie di provvidenze in favore dei cittadini di espressione slava. Esse vanno dall'istruzione primaria, compresi i giardini d'infanzia, sino all'istruzione secondaria, dall'accesso ai mezzi audiovisivi compatibilmente con le esigenze tecniche locali e dal sostegno finanziario pubblico delle iniziative culturali poste in essere dalle associazioni tra i cittadini di cultura slava, a parità con le altre analoghe iniziative promosse nel territorio dello Stato da associazioni private, al rispetto delle esigenze linguistiche di quegli stessi cittadini tramite la pubblicazione nella loro lingua di quei documenti ufficiali che ad essi si rivolgono. Né

mancano misure di carattere pratico che consentono ai cittadini di lingua slava di espletare all'occorrenza le formalità amministrative che li riguardano anche avvalendosi della loro lingua.

Ma, a prescindere dall'obbligo ora ricordato, dal quale Italia e Jugoslavia continueranno ad essere reciprocamente vincolate nell'ambito territoriale suddetto a favore dei rispettivi gruppi etnici, è la Costituzione della nostra Repubblica che prescrive di tradurre in norme dell'ordinamento giuridico interno il principio della tutela dei gruppi etnici. E poichè la Costituzione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia contiene analogo principio da tradurre in norme dell'ordinamento giuridico interno jugoslavo, tale principio comune alle due Costituzioni è stato ricordato solennemente anche nel preambolo del trattato.

Per quanto riguarda la nostra Costituzione, dato che essa sancisce il principio della non discriminazione nei diritti e nei doveri verso lo Stato, la norma di tutela delle minoranze linguistiche prevista dall'articolo 6 della Costituzione è una norma integrativa. Essa non può cioè definire uno *status* speciale per gruppi di cittadini perchè ciò significherebbe inficiare lo *status* di cittadino di pieno diritto dell'italiano appartenente ad un altro gruppo linguistico. Essa gli assicura in realtà una libertà aggiuntiva, quella di attingere alla propria cultura e alle proprie tradizioni storiche; principio questo di alto valore civico in quanto rappresenta il ripudio di ogni politica di snazionalizzazione.

In questa prospettiva, nel momento in cui l'Italia si appresta ad aprire una nuova fase di rapporti con la vicina Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dichiaro che in Italia continuerà ad essere assicurata nei confronti di tutti i cittadini appartenenti al gruppo etnico sloveno l'applicazione nella più ampia misura possibile del principio costituzionale della tutela delle minoranze linguistiche e della completa uguaglianza e non discriminazione tra tutti i cittadini italiani. Tale trattamento è conforme anche ai principi e alle norme sui diritti dell'uomo elaborati in seno all'ONU e sottoscritti dal-

l'Italia ed in particolare sia alle norme dello statuto delle Nazioni unite sia ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della convenzione sulla eliminazione della discriminazione razziale e dei patti universali sui diritti dell'uomo.

In applicazione del dettato costituzionale e ispirandosi ai principi suddetti, la linea politica coerentemente seguita dal Governo nella tutela degli appartenenti al gruppo etnico slavo continuerà ad assicurare loro la piena uguaglianza dei diritti e quindi l'esclusione di ogni discriminazione nell'esercizio di funzioni e di incarichi pubblici, nell'accesso a pubblici uffici, nella progressione nelle carriere pubbliche, oltre che nel campo dei diritti civili, culturali, economici e sociali.

Così come continuerà ad essere salvaguardato attraverso misure adeguate lo sviluppo della cultura e dei caratteri peculiari del gruppo etnico slavo.

Il Governo italiano infine è pienamente disponibile per i negoziati con il Governo jugoslavo ai fini del reciproco riconoscimento dei titoli di studio sia nell'interesse degli abitanti del gruppo etnico slavo in Italia e di quelli italiani in Jugoslavia sia per l'ulteriore sviluppo delle relazioni amichevoli e di buon vicinato tra i due paesi.

A questa linea politica che il Governo italiano liberamente sceglie siamo convinti che vorrà corrispondere un analogo indirizzo nell'applicazione da parte jugoslava di provvedimenti intesi ad assicurare, laddove nella vicina Repubblica convivono cittadini del gruppo etnico italiano con quelli degli altri gruppi etnici, una completa uguaglianza e non discriminazione nel pieno rispetto delle tradizioni culturali della minoranza italiana.

Al complesso di norme riguardanti la sistemazione confinaria e i diritti delle persone che formano la parte dispositiva delle intese si aggiunge una serie di altre clausole che tendono a tracciare le linee ispiratrici della politica di collaborazione economica che i due governi intendono attuare a condizione che esse si rivelino consone all'interesse reciproco e delle popolazioni locali.

Tali intese economiche si articolano su tre direttrici. La prima è strettamente connessa con l'assetto territoriale definitivo della provincia di Trieste e mira ad allargarne lo spazio produttivo, consentendo alle imprese commerciali ed industriali triestine di insediare i loro stabilimenti su un tratto di territorio jugoslavo senza perdere per questo le agevolazioni comunitarie di cui godono negli attuali punti franchi di Trieste.

La mano d'opera impiegata in questi stabilimenti inoltre continuerebbe anche in territorio jugoslavo a godere dei benefici derivanti dallo statuto dei lavoratori vigente in Italia e delle retribuzioni e previdenze in vigore sul territorio nazionale.

Questo in sintesi il concetto che sta alla base della progettata zona franca i cui contorni di massima vengono indicati nel protocollo allegato all'accordo sullo sviluppo della cooperazione economica tra Italia e Jugoslavia.

Il fatto che nella stessa area, come del resto anche nell'area degli attuali punti franchi in base al trattato di pace ed al *memorandum* d'intesa di Londra, possano affiancarsi stabilimenti jugoslavi con le loro caratteristiche di gestione e di salario, che peraltro rimangono esclusi dal trattamento tariffario della Comunità europea, è la semplice applicazione del principio della caratteristica mista italo-jugoslava della zona stessa, ma nulla toglie al concetto che ho appena espresso sull'effettiva destinazione della zona franca aggiuntiva. L'argomento è stato così vivamente e appassionatamente discusso che non posso esimermi dal soffermarmi, sia pure rapidamente, su un aspetto di principio anche in relazione alla indagine conoscitiva che è stata svolta dalla Commissione affari esteri del Senato. Mi sembra che l'opposizione di vari settori anche scientifici e professionali possa difficilmente essere modificata se non chiarendo ulteriormente la natura delle intese di Osimo. In esse ritroviamo, come ho appena accennato, disposizioni che hanno un preciso contenuto normativo, quali quelle relative alla definizione delle frontiere, allo *status* dei cittadini, alla tutela delle minoranze.

Altre clausole degli accordi hanno invece un contenuto eminentemente programmatico e in questa chiave va visto il protocollo sulla zona franca, con il quale ci si prefigge l'obiettivo di creare uno spazio aggiuntivo di sviluppo economico e industriale per la città di Trieste.

La parte jugoslava ha riconosciuto tale esigenza come essenziale nel progetto delineato. Del resto l'impostazione dinamica propria delle disposizioni dell'accordo economico è tale da consentire la necessaria flessibilità ed è chiaro che la realizzazione delle clausole programmatiche procederà nella misura in cui esse corrisponderanno agli interessi della popolazione e agli obiettivi per i quali i due Governi si sono accordati. I due Governi accoglieranno le risultanze sulla fattibilità del progetto quali esse emergeranno dai lavori del comitato e delle commissioni paritetici di cui faranno parte, come è noto, i rappresentanti degli enti e degli interessi locali.

Quindi ogni posizione di pregiudiziale ripulsa appare immotivata e non tiene conto delle cautele con le quali ci siamo proposti di procedere per questo aspetto e in una materia, onorevoli colleghi, che è di per sé opinabile sempre e dovunque si vogliano perseguire programmi o piani di sviluppo economico e industriale. D'altronde, poichè il problema della zona franca è stato prefigurato in termini territoriali abbastanza ampi, nulla impedisce che si possa considerare la fattibilità su aree più ristrette. Appare chiaro dunque che l'iniziativa ha sufficienti elementi di garanzia e di cautela rispetto alle preoccupazioni che sono state manifestate. Su questo, come è noto, concordano pienamente con il Governo i consigli rappresentativi degli enti locali, delle province, della città di Trieste e della regione. A tutti questi livelli si ritiene essenziale che l'idea che sta alla base del progetto rimanga salvaguardata. Infatti con la zona franca si crea una cointeressenza jugoslava che è destinata a facilitare l'allacciamento di Trieste all'Europa centrale e danubiana.

Quanto all'ubicazione, sono state suggerite alternative, ma esse falliscono l'obiettivo di fondo in quanto si svilupperebbero in uno spirito di concorrenza rispetto ai poli industriali al di là della frontiera e precluderebbero quindi quella politica di apertura che gli accordi vogliono invece instaurare.

Partendo da una simile impostazione, cioè accettando la logica della concorrenza, si spiegano le argomentazioni addotte per scindere la parte economica degli accordi dal loro contesto politico. Ma la logica degli accordi non è questa; essi si basano sul riconosciuto vantaggio delle due parti ad agire non l'una contro l'altra, ma insieme nel contesto dei mercati mondiali. E poichè in quest'Aula sono nuovamente riecheggiate da più parti preoccupazioni circa le conseguenze ecologiche dell'attuazione della zona franca riaffermo che proprio in vista di questo importante problema i due Governi si sono impegnati ad orientare la realizzazione del progetto secondo le indicazioni fornite dall'organo appositamente istituito, cioè la commissione paritetica. Nell'ambito di questa commissione i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni a carattere sia scientifico sia commerciale, della stessa università di Trieste nonchè gli esperti prescelti da tali istituzioni saranno chiamati a scegliere i tipi di attività più adatti e ad indicare i terreni idonei per gli insediamenti.

È comunque utile ricordare che la zona franca non è solo destinata ad accogliere insediamenti industriali, bensì anche attrezzature commerciali e depositi; e tra le possibili attività industriali è ovvio che ve ne sono alcune altamente inquinanti che sono già escluse *a priori*, altre con grado di inquinamento più facilmente controllabile. L'impegno di attrezzature di depurazione comporta naturalmente un costo e quindi la fattibilità di ogni singolo progetto industriale dipenderà in ultima analisi da calcoli economici e da considerazioni tecniche, partendo dal presupposto del pieno rispetto di irrinunciabili esigenze ambientali.

Il Governo italiano e quello jugoslavo, che hanno concordato un impegno in materia di lotta contro l'inquinamento dell'Adriatico, dovranno anzi cogliere proprio questa occasione e questa prospettiva di rapporti più organici di collaborazione, così come il trattato indica, per porre il problema di questo mare e della sua salvezza come un banco di prova della loro capacità di collaborazione, della loro efficienza e capacità tecnologica, poichè di questo si tratta. Già oggi il ritmo di industrializzazione e di insediamenti urbani lungo le coste è tale da determinare inquinamenti micidiali e la rapida decadenza del mare. Il problema non è dunque legato tanto ad una limitata area di sviluppo quanto ad un programma generale di misure e di interventi coordinati che consentano di conciliare le esigenze irrinunciabili del progresso economico con quelle per la verità ancor più importanti della salvaguardia della natura e dell'ambiente.

La seconda direttrice si individua in tutte quelle clausole che hanno come finalità un più stretto accordo delle politiche di espansione e di sviluppo delle zone limitrofe. Anche qui il punto di partenza è stato la constatazione che il confine del trattato di pace tra l'Italia e la Jugoslavia ha fortemente inciso sul retroterra tradizionale di Trieste e di Gorizia, lasciando alla Jugoslavia gran parte dell'estensione delle due relative province. Già con l'accordo di Udine sul piccolo traffico di frontiera e con gli accordi di Roma per il traffico di frontiera delle cose si mirava a ristabilire entro certi limiti i legami economici che la frontiera aveva interrotto. Ora si va più in là con l'accordo sullo sviluppo della collaborazione economica che pone come premessa della futura azione dei due Governi l'attenta valutazione delle esigenze primarie della regione interessata, considerata come una entità economica globale al fine di indirizzare lo sfruttamento delle risorse presenti in modo corrispondente alle necessità riconosciute ai due lati della frontiera. In questa direzione muovono le clausole che stabiliscono la creazione di organi misti per la regimazione dei fiumi, la produzione di energia elettrica sull'alto corso del-

lo Iudrio, dell'Isonzo e del Timavo, in territorio jugoslavo, le misure di prevenzione degli inquinamenti, lo sbarramento dell'Isonzo nei pressi di Salcano, il miglioramento della rete viaria e per altri progetti ancora. Anche la prevista collaborazione organica tra i porti dell'alto Adriatico va vista in questa ottica.

Vi è infine, come terza direttrice, la collaborazione sul piano generale, nella quale rientrano lo studio di fattibilità della idrovía Monfalcone-Gorizia-Lubiana ed oltre con allacciamento al Danubio ed alle sue diramazioni, la lotta, ripeto, all'inquinamento dell'Adriatico, lo sfruttamento in comune di risorse minerarie ed energetiche, per citare soltanto alcuni punti più importanti.

Ho detto e ripeto che sono norme che riguardano programmi futuri, concretamente realizzabili nei limiti della reciproca convenienza. Tuttavia mi sembra di non poter sottrarre il valore di queste clausole che è insito nella considerazione che ambedue i paesi hanno riconosciuto la necessità di avviare un dialogo in comune su progetti che riguardano, oltre gli aspetti generali, problemi locali e regionali. È un modo di travalicare le frontiere politiche, nella giusta considerazione delle componenti economiche ed umane; è anche un modo per ristabilire canali di contatto tradizionali dei quali, nella logica dell'immediato dopoguerra, non si era voluto o potuto tenere debito conto. Ancora di più questo complesso di norme, di programmi e di progetti, è un atto di fiducia nell'avvenire di pace e di collaborazione tra i due paesi fondato sulla convinzione di meglio servire così i reciproci interessi.

Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ritenuto di dover ricapitolare gli aspetti più significativi delle intese di Osimo secondo una visione generale che le discussioni sui singoli punti avevano finito talvolta col lasciare in secondo piano. Con queste intese l'Italia democratica chiude, a trent'anni di distanza, una vertenza originata dal conflitto che il nostro popolo non aveva voluto, ma di cui abbiamo dovuto farci carico nella logica del diritto internazionale che non sempre tiene conto dei mutamenti che intervengono nei vari paesi.

Che tale vertenza si chiuda con un miglioramento delle clausole del trattato di pace non può, io credo, non essere considerato da tutti come un fatto positivo, anche se evidentemente non tutte le speranze che abbiamo nutrito nel dopoguerra hanno potuto trovare realizzazione. Oggi però non si tratta di rimanere fermi con lo sguardo rivolto al passato. Con questo atto di consapevole responsabilità intendiamo respingere la logica delle rappresaglie che ha caratterizzato la storia dei conflitti territoriali nella prima metà di questo secolo per guardare al futuro, verso un avvenire che vogliamo fondato sull'amicizia, sulla mutua comprensione, sulla proficua collaborazione tra i due popoli.

Gli accordi rovesciano, come già ho avuto modo di osservare, una tendenza conflittuale che è latente nell'area mediterranea e cercano di trasformare una regione di frontiera da fascia di attrito in terreno di incontro e di iniziative comuni. Questa è la linea di principio che ha ispirato l'azione del Governo e che riteniamo abbia ispirato l'azione del Governo jugoslavo.

Le intese italo-jugoslave sono state accolte con soddisfazione dai nostri alleati atlantici e dai membri della Comunità europea. Del loro contenuto sono stati a suo tempo informati tutti gli altri Stati con i quali intratteniamo rapporti diplomatici. Le valutazioni internazionali sono state positive. In un quadro di politica generale in cui purtroppo molte sono le regioni del mondo dove si registrano motivi di latente contrasto o di scontro aperto, queste intese, liberamente concordate, possono porsi come un modello: esse aprono la prospettiva di una nostra costruttiva presenza nell'area balcanica e quindi rappresentano anche un ponte per il Mercato comune, estendendo virtualmente il campo d'azione di quell'Europa in cui noi crediamo, fondata sul libero consenso dei popoli e degli Stati.

Con questo atto il Governo italiano compie un'opera di stabilizzazione. Il rafforzamento della sicurezza che ne consegue crea le premesse per una ulteriore evoluzione e per nuove aperture.

Nel fervore di certe discussioni vi sono stati riferimenti polemici chiaramente non obiettivi. Noi non possiamo non valutare in modo positivo il ruolo assunto dalla Jugoslavia e dal Presidente Tito nel quadro internazionale, secondo una direttrice co-raggiata di autonomia e di indipendenza.

I due Governi si sono mossi nella stessa logica che è stata affermata nell'atto finale della conferenza di Helsinki; ed è questa una riprova del fatto che l'intesa raggiunta fra i due paesi è in armonia con il corso auspicabile della storia.

Non c'è dubbio alcuno che il trattato è stato accolto sul piano internazionale come un esempio tangibile della volontà italiana e jugoslava di contribuire fattivamente alla causa della distensione e della pace. In una Europa che vuole progredire verso l'unificazione delle proprie strutture e superare i vecchi contrasti storici, sia attraverso forme associative, sia attraverso il processo di distensione, gli accordi si presentano anche come un impegno d'incontro e di possibile, attiva collaborazione tra Stati che pure hanno istituzioni profondamente differenti.

A conclusione di questo dibattito, a nome del Governo, mi rivolgo con un senso di profonda solidarietà e di sincera emozione ai nostri connazionali giuliani ed istriani. C'è una rinuncia che non è amara soltanto per loro; una rinuncia, anche se essa non è di oggi. Essa è amara per tutti noi; tuttavia la coscienza di un paese deve saper superare le avversità che essa incontra nella sua storia. Anche e soprattutto da esse occorre trarre il coraggio di guardare in faccia la realtà per costruire le basi del futuro nel rispetto delle memorie patriottiche.

È in questo spirito che chiediamo al Parlamento di approvare un progetto che cerca di dare una risposta civile a situazioni difficili che abbiamo ereditato.

Questo progetto muove da una ferita, ma indica la prospettiva diversa di un mondo che può essere migliore di quello che abbiamo ereditato con le sue rivendicazioni, con i suoi lutti, con le sue rovine: un mondo nel quale, onorevoli colleghi, vogliamo credere e per il quale vogliamo sentirci insieme impegnati. *(Vivi applausi dal centro,*

dal centro-sinistra, dalla sinistra e dalla estrema sinistra).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

S A R T I , *relatore*. Mi rimetto alle valutazioni del Governo.

F O R L A N I , *ministro degli affari esteri*. Il Governo non può accettare il primo ordine del giorno, presentato dal senatore Balbo, tranne, come raccomandazione, l'ultimo paragrafo che invita a tener conto della tradizionale funzione commerciale di Trieste. In tutta la prima e la seconda parte, anche se sono contenute formulazioni ed inviti in qualche modo corrispondenti a quelli contenuti in altri ordini del giorno, vi sono valutazioni critiche che il Governo non può accettare.

Posso accettare come raccomandazione l'ordine del giorno n. 2 presentato dal senatore Lepre e da altri senatori, che corrisponde allo spirito delle intese del trattato.

L'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Barbi, parte da un discorso che è stato pronunciato in Aula, chiaramente critico nei confronti del trattato, ma corrisponde a preoccupazioni e ad indicazioni contenute anche nel mio discorso di replica. Quindi può essere accettato come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Bartolomei e da altri senatori, il Governo lo accetta perchè corrisponde pienamente allo spirito con il quale sono stati condotti i negoziati e concluse le intese.

P R E S I D E N T E . Senatore Balbo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

B A L B O . Dal momento che il Ministro ha accettato l'ultima parte del mio ordine del giorno come raccomandazione, non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Beorchia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

B E O R C H I A . Non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Barbi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

B A R B I . Non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Bartolomei, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4?

B A R T O L O M E I . Insisto per la votazione, in quanto esso rappresenta la conclusione finale di questo dibattito.

P R E S I D E N T E . Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Bartolomei e da altri senatori.

V I G N O L O , *segretario*:

Il Senato,

nell'autorizzare la ratifica dell'intesa tra l'Italia e la Jugoslavia prende atto dei risultati conseguiti attraverso il negoziato con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ai fini di pervenire alla generale, soddisfacente, definitiva sistemazione del contenzioso territoriale fra i due Stati, che è sancita dal trattato di Osimo;

prende atto che l'Accordo di cooperazione collegato con tale sistemazione comporta la esplicita individuazione e l'impegno a risolvere, con spirito di buon vicinato ed amicizia fra i due Paesi, problemi di grande importanza per lo sviluppo economico delle rispettive zone di frontiera;

prende atto che, in forza della realizzata sistemazione, appropriate intese culturali, sociali ed economiche dovranno trovare riscontro in specifici provvedimenti ed in un certo numero di opere necessarie ed indilazionabili, senza pregiudizio per quanto at-

tiene alla normale legislazione ed amministrazione dei territori e delle popolazioni interessate e per ulteriori esigenze che potranno manifestarsi in futuro;

nello spirito degli impegni derivanti dalla Costituzione italiana, che fanno riscontro a quelli cui la Jugoslavia è a sua volta tenuta in base alla sua Costituzione, nello spirito degli impegni contratti con l'appartenenza alle Nazioni Unite; ed in ossequio alle più recenti disposizioni accettate dai due Paesi con la firma dell'Atto Finale di Helsinki:

invita il Governo:

1) ad aiutare lo sviluppo più ampio dei rapporti tra il gruppo etnico italiano in Istria e la nazione di origine, attraverso la intensificazione degli scambi culturali;

2) a creare le condizioni più favorevoli alla piena parità di diritti e alla tutela globale della minoranza slovena che vive nella regione Friuli-Venezia Giulia;

3) a disporre stanziamenti adeguati al fine della sollecita corresponsione degli indennizzi previsti dalle disposizioni di legge per i beni abbandonati dei profughi giuliani, in modo che venga definitivamente chiuso questo capitolo tenuto aperto da più di trenta anni;

4) in relazione alle preoccupazioni espresse a Trieste in merito all'avvenire economico, commerciale e industriale dell'area del porto:

a) a procedere sollecitamente con il Governo jugoslavo, d'intesa con le istanze e le amministrazioni locali e regionale e tenendo conto delle esigenze delle popolazioni interessate, all'esame delle modalità di attuazione della zona franca, con particolare riguardo alla congruità del territorio destinato ad esserne sede, in rapporto alle conseguenze ecologiche che la sua realizzazione potrebbe provocare e tenendo conto, nel quadro della prevista collaborazione, dei problemi economici, sociali e di tutela del lavoro italiano che questa sistemazione comporta;

b) a fornire al porto di Trieste le strutture operative ed i necessari collegamenti stradali e ferroviari, e a dotarlo di quegli

strumenti giuridici, amministrativi e fiscali che lo rendano punto di incontro preferenziale per i traffici dell'Adriatico non solo da parte italiana, ma altresì dalla vasta provenienza del bacino danubiano, e ne assicurino la competitività tecnica ed economica;

c) a provvedere all'immediato finanziamento e messa in opera dei progetti concernenti: 1) il raddoppio della ferrovia pontebbana (Udine-Tarvisio-Villaco); 2) il completamento dell'autostrada Udine-Tarvisio-confine, tenendo in particolare presente che per tale completamento il progetto è già pronto ed approvato;

d) a provvedere con sollecitudine a tutti gli altri adempimenti iscritti nel trattato e nell'Accordo ed a quegli altri che dovessero rendersi necessari per consentire il più conveniente sviluppo di Trieste e delle zone che su di essa gravitano al di qua e al di là della frontiera.

9.407.4 BARTOLOMEI, ARIOSTO, PERNA, ANDERLINI, CIPELLINI, SPADOLINI

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 4, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e che il Governo ha accettato.

B A R B I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R B I . Dichiaro che non posso votare questo ordine del giorno per la prima parte, in cui si parla della autorizzazione alla ratifica del trattato con la Jugoslavia che non approvo, come risulta dal discorso che ho svolto. Invece approvo e voto a favore di tutta la parte dispositiva, dove si dice « invita il Governo eccetera », perchè indica alcune soluzioni concrete che giudico positive per Trieste e per la regione giuliana e pertanto ritengo doveroso appoggiare.

P R E S I D E N T E . Senatore Barbi, lei praticamente chiede la votazione per parti separate. Procediamo quindi alla vo-

tazione per parti separate dell'ordine del giorno n. 4.

Metto ai voti la prima parte fino alle parole: « Atto finale di Helsinki ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti la seconda parte, dalle parole: « invita il Governo », fino alla fine. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto infine ai voti l'ordine del giorno n. 4 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

VIGNOLO, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati;

b) l'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi quattro allegati;

c) l'Atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati;

d) uno Scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del Trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'Atto Finale compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

Il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri preposti alle Amministrazioni interessate, è autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente articolo 1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi.

I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della Giunta regionale ai fini dell'articolo 47, terzo comma, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e da 15 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura suindicata, è altresì delegato a emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie:

a) a favorire attività culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia;

b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facoltà prevista dall'articolo 3 del Trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria, commercio ed artigianato e con i Ministri preposti alle Amministrazioni interessate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento della attività economica dei territori di confine nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente nei settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale, in modo da inserire i territori considerati nel nuovo contesto socio-economico derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge.

I decreti di cui al primo comma del presente articolo saranno emanati con l'osservanza della procedura indicata nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

(È approvato).

Art. 5.

Le pensioni ordinarie, di guerra e gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico del bilancio dello Stato, nonchè le pensioni a carico del fondo del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Istituto postelegrafonici e delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro continuano ad essere corri-

sposti negli importi comprensivi degli assegni accessori ai beneficiari residenti nel territorio sul quale, in base al decaduto *Memorandum* d'Intesa di Londra, fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, secondo le disposizioni in vigore per i pensionati residenti sul territorio nazionale.

In ogni caso il diritto del beneficiario delle erogazioni di cui al precedente comma non viene meno per effetto della perdita della cittadinanza italiana.

Le pensioni e le rendite jugoslave corrisposte ai cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 3 del Trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1, sono erogate dall'INPS e dall'INAIL a titolo di anticipazione e per l'ammontare percepito all'atto del trasferimento. I conseguenti rapporti finanziari saranno regolati con la legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo previsto dall'articolo 5 del Trattato, di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

I termini per la presentazione delle domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nel territorio sul quale in base al decaduto *Memorandum* d'Intesa di Londra fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, sono riaperti per la durata di un anno e sei mesi a partire dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'Atto finale compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.

La rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni e la modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge 18 marzo 1958, n. 269, saranno rivedute, con decreti aventi forza di legge ordinaria da emanare dal Governo su proposta del Ministro del tesoro entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'Atto Finale

compreso tra gli atti di cui al precedente articolo 1, secondo le procedure di cui al precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

(È approvato).

Art. 7.

Il Comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attività degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente articolo 1, nonché di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi.

Il Comitato cesserà le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione.

È costituita una Segreteria del Comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi è corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo.

Il Comitato ha facoltà di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui è stato istituito.

Il Comitato può richiedere, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonché di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del Comitato suddetto.

Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo è iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno.

(È approvato).

Art. 8.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi, sarà ripartito in quote annuali, in ragione di complessive lire 5 miliardi per gli anni 1976 e 1977, lire 50 miliardi per l'anno 1978, lire 75 miliardi per l'anno 1979 e lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

I relativi stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

La complessiva quota relativa agli anni 1976 e 1977 resta determinata in lire 5.000 milioni.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 3.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, potrà essere modificato sia il volume dell'onere recato dai predetti decreti delegati, sia la ripartizione temporale dell'onere stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sulle disponibilità degli stanziamenti anzidetti, al rimborso delle somme che la Regione Friuli-Venezia Giulia delibera di anticipare per conto dello Stato per la realizzazione delle infrastrutture e impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste

dalla presente legge, entro i limiti di un ammontare massimo di lire 25 miliardi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

V A L O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente al termine di questo dibattito dopo gli interventi dei colleghi del mio Gruppo (la senatrice Gherbez e i senatori Bacicchi e Pieralli) e la replica del relatore senatore Sarti e dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Forlani, con le quali concordo, per esprimere il voto favorevole dei senatori del Gruppo comunista. Ciò che vorrei sottolineare è quanto ha detto il senatore Sarti in un passo della sua relazione, su cui concordiamo. Il voto di oggi — senatore Sarti, ha ragione — ha importanza e valore storico. Si chiude infatti un capitolo

della storia d'Italia e sono a tutti evidenti le responsabilità che pesano su chi ha messo a repentaglio l'indipendenza, la sovranità, la sicurezza nazionale per scatenare guerre di aggressione che ci hanno portato all'attuale situazione.

Ma vorrei, signor Presidente, onorevoli colleghi, che fosse chiaro che il nostro voto non ha niente di scontato e di automatico. Proprio l'appello alla solennità che ci è stato rivolto ci induce ad entrare nel vivo della motivazione del nostro voto.

È vero che abbiamo votato già una volta in questo senso a favore del proseguimento delle trattative del Governo italiano con il Governo della Repubblica federativa socialista jugoslava, allorché il problema fu posto al Parlamento. È anche vero che noi eravamo favorevoli a un tale tipo di trattative e di contatti diretti ed infine è evidente che le motivazioni di fondo espresse allora dal Partito comunista non sono certo cambiate in questi pochi mesi. È anche evidente però che la nostra posizione non può semplicemente collegarsi a questo e non possiamo dire che poichè abbiamo votato allora in quel modo dobbiamo votare così oggi.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

(Segue V A L O R I) . È accaduto a me stesso di pronunciare allora la dichiarazione di voto a favore del proseguimento delle trattative, ma ritengo che vi siano questioni e problemi che ci inducono a precisare ancora meglio i motivi del nostro voto favorevole al trattato di Osimo.

Non molti hanno rilevato che è passato un certo periodo di tempo da quella discussione parlamentare ad oggi.

Non intendo fare il conto dei mesi o dell'anno e mezzo che è trascorso; penso però che valga la pena di sottolineare il fatto che fra quel voto e oggi vi sono state continuità e vi sono state, dall'altro lato, obiezioni, critiche, perplessità; obiezioni e riserve di

diverso tipo. Ora quello che vorrei che fosse chiaro non solo in quest'Aula, non solo agli onorevoli colleghi, non solo al Governo, ma fuori di quest'Aula, al paese, alle popolazioni interessate, è che i comunisti, delle obiezioni, delle riserve, delle critiche hanno cercato di tenere conto; le hanno esaminate; su di esse hanno riflettuto e quindi non è automatico il nostro voto di oggi con quello per l'autorizzazione alle trattative; il nostro voto di oggi riguarda la sostanza del trattato che ci viene proposto e le ragioni politiche che sono al fondo di esso.

Pensiamo di dare voto favorevole per i motivi generali politici sulla base dei quali valutiamo il trattato di Osimo. Anzitutto —

come ho detto — perchè esso chiude e conclude un periodo della nostra vita nazionale, dei nostri rapporti esteri. Non voglio insistere su questo punto nè, come ho detto, sulle responsabilità del regime fascista nè su quanto nell'epoca repubblicana è stato fatto aggravando ancora di più le responsabilità fasciste nella situazione che riguarda Trieste e la Venezia Giulia.

Ma non sarebbe sufficiente tutto ciò a portare a una determinata valutazione il nostro Gruppo, a chiudere in un determinato modo la vicenda; non sarebbe sufficiente la condanna dei responsabili del passato a portarci automaticamente a votare a favore del trattato di Osimo. Il nostro voto vuole essere, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, un voto che, più che al passato, guarda all'avvenire e del passato tiene conto non tanto e non soltanto degli anni delle responsabilità fasciste e repubblicane, ma della esperienza che parte dalla fine della guerra e arriva ad oggi.

L'avvenire nasce da un'esperienza positiva, emersa da una difficile e tragica situazione. Onorevoli colleghi, c'è qualcosa che noi non possiamo dimenticare: trent'anni fa la frontiera italo-jugoslava non era certo una frontiera aperta ma era una delle frontiere più chiuse d'Europa; era una delle polveriere dell'Europa post-bellica: non solo motivo di scontro tra due paesi confinanti ma anche fonte di scontri politici interni nei rispettivi paesi, fra questi paesi e il resto del mondo e fra i blocchi che si contrapponevano.

Nel corso degli anni la tendenza è andata progressivamente cambiando: dalla situazione di rottura, di divisione, di antagonismo alla situazione attuale di rapporti economici, sociali, politici aperti e nuovi. È in questo quadro che va valutato il trattato di Osimo.

Vorrei chiedere agli avversari di questo trattato di dirci: è vero o non è vero che il trattato di Osimo si muove nell'ambito di questa traiettoria, di questa prospettiva, di questa tendenza suffragata dai fatti e che una disapprovazione e una sospensione di esso interromperebbero un corso politico che, dopo avvenimenti tormentosi e tormentati, ha superato le divisioni del passato?

Basterebbe una risposta realistica a tutto ciò per portarci ad un voto positivo. Ma, come ho detto, noi guardiamo all'avvenire. Cominciamo a vivere, signor Presidente e onorevoli colleghi, un'epoca nella quale i rapporti internazionali iniziano ad avere un peso nel loro insieme, nella loro complessità, nell'essenza loro propria, che superano le questioni di confine e di frontiera.

Non molti mesi fa, proprio parlando in quest'Aula su questo problema ebbi occasione di ricordare alcuni principi del trattato di Helsinki in un momento nel quale molti dei suoi attuali sostenitori e citatori consideravano certe affermazioni di quel trattato solo come delle vuote parole. Non erano delle vuote parole. E dalla citazione di allora — e bene ha fatto la senatrice Caretoni a ricordare quel trattato — voglio solo estrarre quella parte che si riferiva alla necessità di « fare della distensione un processo al tempo stesso duraturo e continuo sempre più effettivo e globale di portata universale ».

Ora il trattato di Osimo si muove lungo questa linea e in questa prospettiva. Non può infatti ad alcuno sfuggire un punto essenziale. Qui non soltanto si stabilisce e si accetta una frontiera certa, il che già di per se stesso sarebbe un fatto importante, qui non soltanto ci si muove lungo l'esperienza di una frontiera aperta, il che già ancora sarebbe un fatto importante. Qui si opera per una saldatura nuova, proiettata verso l'avvenire tra l'Europa balcanica, l'Europa centrale, l'Europa del MEC. Trieste può diventare — concordo con le affermazioni fatte su questo tema — uno strumento nuovo e direi addirittura un simbolo se le forze politiche sapranno mobilitarsi attorno a questa prospettiva per realizzare i principi ispiratori del trattato.

Esistono, e mi avvio a conclusione, onorevole Presidente, problemi di attuazione. Con chiarezza diciamo che entro il trattato e fuori del trattato esistono ancora molti problemi da risolvere. Ma questi problemi hanno nel trattato, nella sua approvazione una possibilità di risoluzione positiva.

Sapevamo che i problemi esistevano. Abbiamo ascoltato in Commissione i rappresentanti di sindacati, dell'università, di enti economici, del comune di Trieste; le audizioni effettuate con tanta solerzia hanno confermato che esistono dei problemi aperti che non sono solo quelli del trattato e non sono — vorrei sottolinearlo stasera — solo italiani, ma sono italiani e jugoslavi perchè molti di questi problemi riguarderanno anche gli jugoslavi. E noi al nostro interno, onorevole Ministro, abbiamo problemi seri non legati al trattato, ancora da risolvere, che riguardano la minoranza slovena.

Per questo sappiamo che il trattato nella sua globalità i problemi per una parte li chiude e per un altro aspetto apre delle questioni. A queste questioni noi non ci sottrarremo, ma esse possono essere risolte solo nell'ambito dell'approvazione del trattato. Vi saranno problemi da risolvere tra Italia e Jugoslavia nell'attuazione del trattato, certo; e li risolveremo con lo spirito di amicizia e di collaborazione che è stato all'origine della elaborazione del trattato, che ha contraddistinto i rapporti di questi anni.

Saranno sempre più facili a risolversi le questioni future di quanto non sarebbero stati molti problemi se questo trattato non vi fosse.

Li risolveremo questi problemi. Va stabilito per parte nostra il metodo della partecipazione della regione, degli enti locali, di tutte le forze politiche e sociali ai problemi che saranno aperti. Ma questa, onorevole Ministro, è una linea di azione, di movimento, nell'interesse delle popolazioni, di tutti gli strati sociali interessati, nell'interesse della pace, della distensione, di rapporti nuovi, in Europa e nel Mediterraneo.

Votiamo quindi per la ratifica senza nasconderci le difficoltà, senza rassegnazione, senza illusioni. Votiamo a favore non solo per chiudere una fase drammatica e tragica, ma per aprirne un'altra costruttiva, positiva per la collaborazione tra l'Italia e la Jugoslavia, per la pace in Europa, per il progresso della collaborazione internazionale.

Siamo convinti che il voto positivo del Senato non solo sancirà la volontà dell'Italia

repubblicana di chiudere, come si è detto, un capitolo del passato, ma esprimerà la nostra volontà, la volontà del nostro popolo di andare verso nuovi e più proficui rapporti fra i popoli e fra gli Stati. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

C I F A R E L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I F A R E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, di solito la dichiarazione di voto serve per una specie di bilancio sui temi discussi: emendamenti accolti o non accolti, accentuazioni in un senso o in un altro, derivate dal dibattito in Aula e dal voto sui singoli punti. In questo caso è di tutta evidenza che non è su questa base che va impostata la dichiarazione di voto. D'altra parte questo mio intervento, che faccio a nome dei colleghi del Gruppo repubblicano, non è un atto di liturgia parlamentare; vuole essere invece la constatazione del fatto che questo dibattito, per gli apporti che ad esso sono venuti da ogni settore, particolarmente per il vasto e valido discorso di replica del relatore e il discorso conclusivo, chiarificatore e completo, del Ministro degli esteri, ha consentito di conseguire la razionalizzazione che era necessaria sui vari temi connessi al trattato o insorti con riferimento a questo trattato che ha sollevato, come tutti sappiamo, apprensioni a Trieste e stati d'animo di grave preoccupazione in tanti cittadini che hanno memoria del passato e senso di responsabilità per l'avvenire.

Riteniamo che l'approfondita discussione abbia conseguito un risultato di chiarificazione che sarà apprezzato dall'opinione pubblica e sarà testimoniato per l'avvenire dagli atti del Senato, della cui storia oggi viviamo un momento tutt'altro che negativo, anzi di quelli che vanno lodati in termini di patriottismo e di fedeltà allo Stato.

Noi repubblicani abbiamo ritenuto, sin da quando di questo trattato è stato posto il problema, che, cogliendo l'occasione storica favorevole, dovessimo chiudere con una de-

finizione non solo territoriale e non solo politica l'amara questione lasciata aperta dalla seconda guerra mondiale, ma anche con una prospettiva seria e vasta di costruttivo sviluppo internazionale. Oggi si chiude una dura fase del dopoguerra, si pone fine a tutta una serie di questioni, di drammi, di dolori: le tragedie sofferte costituiscono parte profonda dell'esperienza di ciascuno di noi. Noi repubblicani sottolineiamo che con questo trattato, per la cui ratifica il nostro voto è convintamente positivo, viene conseguita quella stabilizzazione sul confine orientale che ella testè ricordava, onorevole Ministro, quella stabilizzazione che dà all'Italia non solo un confine certo nei confronti di uno Stato vicino, importante e ricco di problemi, ma dà alla Comunità europea della quale l'Italia è parte integrante e all'unione politica dell'Europa che vogliamo costruire una frontiera riconosciuta, la quale non sarà una frontiera chiusa proprio perchè è una frontiera definita, che intende aprirsi il più possibile ai traffici, alla collaborazione, ai rapporti di cultura e di civiltà. Facendo questo l'Italia, che è parte essenziale e sicura dell'Alleanza atlantica, l'Italia che è un pilastro di stabilità democratica e di pace al centro del Mediterraneo, ha la consapevolezza di contribuire alla migliore soluzione di tanti conflitti che ci preoccupano, eliminando innanzitutto i resti del passato dal cammino verso un migliore avvenire tra il popolo italiano e il popolo jugoslavo.

È con questo stato d'animo e nel quadro di siffatte valutazioni che noi abbiamo considerato i singoli problemi, e non starò a ripetere i nostri giudizi. Mi sia solo consentito di sottolineare del suo discorso, onorevole Ministro, il passo nel quale ella ha dato assicurazioni anche circa le fondate preoccupazioni ecologiche e ambientali. Vorrei sottolineare che ad esse siamo molto sensibili noi repubblicani anche perchè a siffatto problema abbiamo dato un apporto particolare: il presidente del nostro Gruppo, il collega Spadolini, è stato il primo ministro della Repubblica italiana per i beni culturali e ambientali. Se può essere aggiunta una nota personale, ricorderò gli sforzi che io assiduamente esplico con la benemerita asso-

ciazione « Italia nostra », proprio per questi problemi della tutela ambientale. Il parco naturale del Carso triestino vogliamo che sopravviva: è uno degli argomenti di fondata preoccupazione che certo saranno oggetto di vigilanza intensa sul piano regionale, sul piano nazionale e nei rapporti tra i due Stati.

Vorrei aggiungere che proprio da tutta la disamina fatta dal Senato emerge non già la certezza dell'avvenire — che non sarebbe una cosa seria — ma la fondata consapevolezza che usciamo da un tempo di contrapposizioni, di incertezze, di rivalità, di sospetti, di colpi bassi, di conflittualità sorgenti dal vecchio nazionalismo. Andiamo verso rapporti tra due Stati che si rispettano, che valgono molto per il loro passato e che hanno molto da dire nel loro avvenire.

Certo non bisogna ignorare le difficoltà, anzi occorre tenerle presenti: in relazione a questo trattato lo Stato italiano dovrà misurarsi con i doveri particolari verso le minoranze e con la cura necessaria per difendere le nostre comunità oltre la frontiera, con problemi di efficienza, soprattutto nel mantenimento degli impegni e delle promesse verso la città di Trieste a tutti tanto cara e oggi all'attenzione, in prima persona, dell'opinione pubblica italiana. Proprio con questo riferimento, riteniamo che la svolta che sarà segnata dalla storica ratifica del trattato di Osimo si dimostrerà ricca di significati positivi.

Concludo sottolineando che è di particolare rilevanza questo sì al trattato che dico, in quest'Aula, rappresentanti della tradizione e della scuola repubblicana. Al di là delle nostre persone, noi convintamente rappresentiamo il retaggio risorgimentale e patriottico della nostra patria, retaggio che appartiene non solo alla storia d'Italia, ma alla storia di libertà della civile Europa. È con questo stato d'animo, con la mente volta ai complessi problemi dell'oggi e del domani, con questi ricordi, senza irenismi illusori, anzi con la severa visione degli interessi dell'Italia e dell'Europa coincidenti con quelli della libertà e della pace, che noi repubblicani diciamo sì alla ratifica del trattato di Osimo. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

Presidenza del vice presidente VALORI

A R I O S T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R I O S T O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel dichiarare il voto favorevole da parte del nostro Gruppo non possiamo non fare riferimento sia alla relazione di maggioranza che accompagna il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione sia — e vorrei sottolinearlo — alla esauriente replica dello stesso relatore senatore Sarti che dovrebbe aver fugato, se non tutti, gran parte dei dubbi esposti nel dibattito da coloro che hanno spiegabili, ma a nostro giudizio non giustificabili motivi di insoddisfazione di fronte al trattato ed all'accordo.

Ma il riferimento più proprio, per motivare il nostro voto, è l'intervento del senatore Fenoaltea, esimio collega indipendente iscritto al nostro Gruppo; intervento che è una sintesi lucida delle ragioni che ci devono far convinti della saggezza che ha guidato coloro che, forse impiegando ed utilizzando un arco di tempo che poteva essere più breve, ci hanno portato a questo voto conclusivo che, come ha testè affermato nella sua replica il senatore Sarti, ha un chiaro sapore storico (e l'accento è stato molto esplicito anche da parte del collega Cifarelli).

Resta da ricordare a noi stessi e ai colleghi che la mia famiglia politica e nell'impostazione e nei limiti e nelle grandi motivazioni fu antesignana di quella politica che approda, per una parte molto significativa, al voto odierno. Più inutile che ingeneroso sarebbe ricordare oggi quale fu, in tempi non troppo lontani, l'atteggiamento di tutti coloro che oggi approvano, ma che allora si opposero per una diversa valutazione dei rapporti internazionali con espressioni ed atteggiamenti politici che oggi appaiono per lo meno quasi incomprensibilmente arcaici.

Ma non possiamo esimerci dal rilevare che una certa maggiore unità di intenti ed una opposizione meno preconcepita, su una prospettiva che noi proponevamo, ci avrebbero fatto risparmiare molto tempo e permesso di approfondire, in un clima ed in tempi più propizi, alcuni degli aspetti dell'accordo economico che, si dice, sono perfettibili ma lasciano troppi settori perplessi, e di anticipare utilmente l'inizio di una fruttuosa politica di buon vicinato con la Jugoslavia.

Segni quindi il voto di oggi, come peraltro risulta dall'impegno del discorso del Ministro degli esteri, l'inizio e vorrei dire la ripresa di una più dinamica politica globale di buon rapporto con la Repubblica jugoslava, anticamera di una più organica visione dei nostri rapporti con tutto il mondo balcanico.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, annuncio il voto contrario del Gruppo di democrazia nazionale. Le ragioni del nostro voto contrario sono state esposte negli interventi nella discussione generale, nella relazione di minoranza e nella relazione orale di minoranza. Vorrei brevemente replicare agli interventi del relatore e dell'onorevole Ministro che avrebbero dovuto, a mio avviso, se non rispondere alle osservazioni fatte, almeno fugare o attenuare i dubbi che avevamo affacciato e le incertezze che avevano formato oggetto di valutazione negativa da parte nostra.

Questi dubbi non sono stati fugati, anzi mi permetto di dire, onorevole Ministro, che in seguito alla sua replica, densa di considerazioni, pacata nel tono, anche dimessa nel porgere, mi sono convinto di una sua riserva mentale circa quanto esposto. Ciò ha

rafforzato la convinzione della validità della nostra contrarietà; una contrarietà che prescinde da qualsiasi isteronazionalismo, una contrarietà che scaturisce da una valutazione fredda, distaccata, ma nello stesso tempo interiormente appassionata della situazione nella quale si verranno a trovare i triestini e i cittadini della zona carsica e, in special modo, i cittadini italiani della zona B.

Onorevole Ministro, avevo chiesto le ragioni di un mutamento di rotta di 360 gradi nella conduzione diplomatica dei rapporti tra l'Italia e la Jugoslavia per la gravissima questione, aperta da anni, di Trieste e della sua zona.

Ella ha detto che in assenza di soluzioni alternative pacifiche si è dovuto accettare questa soluzione. Onorevole Ministro, vorrei sottolineare che non è nè una spiegazione del mutamento di rotta, nè una spiegazione logica, nè una spiegazione politica, nè una spiegazione storica delle soluzioni che sono state adottate, perchè qualsiasi altra soluzione avrebbe potuto essere giustificata con questa frase: « in assenza di soluzioni alternative pacifiche abbiamo perfezionato i protocolli di Osimo ».

E quando abbiamo sottolineato il riflesso di incostituzionalità intrinseca ed estrinseca per la situazione anomala, abnorme dei cittadini italiani della zona B, che si vedono trattati in modo diverso da questo trattato, cioè dalle conseguenze giuridiche che scaturiscono dal suo protocollo, ella ha sottolineato che « i cittadini della zona B hanno diritto di sentirsi cittadini di pieno diritto nel territorio metropolitano ». Onorevole Ministro, vorrei vedere che un cittadino italiano fosse messo in condizioni di non poter mantenere, trasferitosi attraverso un esodo doloroso in territorio italiano, lo stato di cittadino! Per tanto rimane il mio dubbio, rimane l'incertezza per questi drammi.

Il senatore Cifarelli ha detto in tono trionfalistico che si chiude definitivamente una situazione che è stata un dramma per tanti anni e che ormai da questo protocollo di Osimo scaturirà una nuova situazione densa di contenuti spirituali e culturali. Ci siamo

dimenticati del dramma dei cittadini italiani della zona B e ci siamo dimenticati dei cittadini italiani di Trieste e del Carso che vivranno in una situazione di incertezza assoluta con una frontiera che — ripeto — è aperta solo in una direzione e non in direzione biunivoca. Vi è solo una espansione. Non voglio dare giudizi, è una constatazione: ormai da anni vi è una espansione di slavizzazione della zona oggetto di questa annosa controversia, che porterà veramente dei frutti negativi per il territorio di Trieste e soprattutto per un nostro patrimonio, un patrimonio che ha una tradizione, un patrimonio, sì, che ha contenuti economici, politici e culturali. In assenza di soluzioni pacifiche alternative poteva rimanere la situazione cristallizzata nel *memorandum* d'intesa, che avrebbe se non altro lasciato una speranza; e la speranza, per chi ha vissuto un trauma morale, militare, politico, è sempre un lenimento. Abbiamo voluto togliere a questi cittadini anche la speranza.

Ecco che cosa rimane, onorevole Ministro, ed ecco la valutazione e la ragione pacata e serena di una nostra contrarietà. Noi non ci vediamo il principio di una nuova era; ci vediamo la cristallizzazione arbitraria di una situazione che nè porterà un'economia fiorente nè eleverà il grado culturale delle genti della città di Trieste e del Carso e delle terre perdute. (*Applausi dalla destra*).

P R E S I D E N T E. A norma dell'articolo 109 del Regolamento, secondo comma, do la parola al senatore Plebe il quale ha dichiarato che intende esprimere una posizione di dissenso dal Gruppo di Democrazia nazionale-Costituente di destra al quale appartiene. Ha facoltà di parlare il senatore Plebe.

P L E B E. Desidero dichiarare che, a titolo personale, il mio voto sarà di astensione. Più precisamente, se si potessero votare separatamente il trattato politico e l'accordo economico, darei voto favorevole al primo, contrario al secondo; non potendolo fare non mi resta che l'astensione.

Al trattato politico sono favorevole, anche se esso si trova a toccare una piaga per ta-

luni certamente dolorosa della recente storia italiana. Ma ritengo e mi auguro che la mentalità delle vittorie e delle sconfitte nazionalistiche legate all'acquisto o alla perdita di qualche chilometro sia tramontata.

Non posso a questo proposito non apprezzare, almeno da una prospettiva culturale, il ricordo compiuto dal relatore, senatore Sarti, della presenza di Joyce come interlocutore eccezionalmente sagace nell'analisi culturale dell'irredentismo triestino analogo a quello irlandese. Anzi vorrei completare la sua opportuna citazione ricordando che nel capitolo « Polifemo » dell'« Ulisse » Joyce, parlando dell'Irlanda di Parnell, nel mostrare la sua umanissima comprensione delle istanze irredentistiche fu però il primo, lui dublinese, a indicare le assurdità paradossali a cui va incontro ogni irredentismo quando viene esasperato.

Secondo me si giova molto di più ad una popolazione di confine tutelando le minoranze etniche e linguistiche, sia che si trovino dall'una o dall'altra parte, che non mantenendo interminabili conflitti territoriali fra le nazioni.

A questo proposito ricordo anche che in sede di Comunità europea, alla Commissione per la politica regionale, è stata presentata il 13 marzo 1974 una proposta di risoluzione, che viene ripresa proprio in questi giorni, volta a sdrammatizzare le tensioni fra le regioni confinanti all'interno dei paesi della Comunità europea e in particolare di quei paesi la cui storia è più gravida di tensioni (la Lorena, la Saar, lo Schleswig-Holstein). In quel progetto di risoluzione si sottolineano gli svantaggi derivanti dagli stati di tensione proprio ad entrambi i paesi contendenti in quanto la concorrenza e la lotta determinano sempre aumento di prezzi e abbassamento delle condizioni di vita di entrambi.

Ora, se questo è un atteggiamento saggio a tenersi all'interno della Comunità europea, doppiamente saggio esso diventa quando di tratti di un confine non solo tra paesi della Comunità europea ma tra un paese di detta Comunità ed un paese terzo, tanto più poi dal futuro politico incerto qual è la Jugoslavia,

Sono invece sfavorevole, almeno parzialmente, all'accordo economico, a proposito del quale mi pare di dover precisare che non è esatto asserire che sia stato dichiarato opportuno o comunque gradito alla Comunità europea. L'unica pronuncia della Comunità europea a proposito, richiamata dal ministro Forlani alla Camera, è stata la risoluzione del Consiglio dei ministri della Comunità del 5 e 6 novembre 1975, in cui ci si è limitati a dichiarare la compatibilità di tale accordo con le disposizioni comunitarie.

L'accordo economico non è quindi un corollario della politica comunitaria, ma un tipo di intesa e di cooperazione industriale sulla cui adeguatezza ai problemi reali è lecito sollevare più di un dubbio. Non si tratta soltanto del problema ecologico sottolineato dal parere, invero assai perplesso, espresso dalla Commissione speciale per i problemi ecologici. Il problema è reale e non va sottovalutato; però debbo riconoscere che così come esiste una retorica nazionalistica altrettanto esiste una retorica ecologica, in cui l'intento pubblicitario talora prevale sull'obiettivo desiderato di ottenere risultati concreti. Purtroppo l'inevitabile sviluppo della civiltà industriale non può non trovarsi — non solo a Trieste, ma ovunque — in conflitto con le preoccupazioni ecologiche di tutela dell'ambiente. Si tratterà quindi di sorvegliare piuttosto se il comitato misto italo-jugoslavo di cui all'articolo 7 del protocollo compia davvero il suo dovere di controllo. Anche se mi par giusto il rilievo mosso a tale articolo che il comitato misto non comprende una effettiva rappresentanza diretta degli enti locali.

Le preoccupazioni sorgono invece dalla genericità dell'impegno circa la tutela delle minoranze etniche, e pur essendo convincente l'osservazione della replica del senatore Sarti, la quale del resto per sua espressa dichiarazione è tutt'altro che idilliaca, non posso non rilevare che tutelare efficacemente e davvero i diritti di una minoranza etnica richiede un impegno più effettivo. L'esempio dell'Alto Adige in Italia è a proposito assai eloquente. Mi spiace ad esempio che il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, con-

dizione basilare per venire incontro al problema della disoccupazione giovanile, sia ancora allo stato di mera intenzione, anche se mi ha fatto piacere sentir ribadire ancora poco fa dal ministro Forlani tale intenzione.

Concludendo, la mia astensione non vuole essere affatto un atto di indifferenza al problema, bensì intende essere una presa di posizione ben precisa. Non do voto favorevole perchè ritengo troppo importante la tutela delle minoranze, qualsiasi esse siano, per considerarle tutelate sufficientemente dal dispositivo del trattato.

Il senatore Sarti ha parlato di una logica e di una filosofia del trattato. Ora io quella logica e quella filosofia le approvo, ma non ritengo sufficiente l'analitica, se è lecito continuare nel paragone.

Mi rifiuto invece di dare voto contrario, perchè anche con queste sue lacune il trattato di Osimo rappresenta pur sempre una tappa verso quel seppellimento di tutti i nazionalismi che è la condizione prima per la creazione non soltanto di una prospettiva europeista, ma di una nuova convivenza civile tra i popoli. Esso è l'ultimo atto con cui si chiude definitivamente l'episodio della seconda guerra mondiale; e che esso segua a distanza di pochi giorni la ratifica da parte della Camera della convenzione per le elezioni dirette del Parlamento europeo mi sembra già di per sè una coincidenza significativa e quindi un motivo sufficiente a impedirmi di esprimere un voto contrario nei suoi confronti.

BARTOLOMEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLOMEI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, avviene talora che ci sia un momento nella vita dei singoli, come in quella dei popoli, nel quale si compie un gesto che sembra andare contro desideri e aspirazioni, contro i nostri sentimenti, contro un passato che abbiamo sofferto: qualcosa che, anche se ci sembra ineluttabile, non vorremmo definitivo. La ratifica del trat-

tato di Osimo è uno di questi momenti. Abbiamo avvertito questo stato d'animo nei documenti che ci sono stati inviati; nelle voci di molti, di cui le firme presentate al Senato sono un segno; nell'argomentare degli interessati ai quali le nostre istituzioni democratiche — che non si sottraggono ai loro doveri — hanno offerto un canale per esprimersi attraverso le udienze conoscitive. E ce ne siamo fatti carico, non per semplice dovere d'ufficio.

Eppure anche davanti a loro, e per i giuliani tutti, direi, noi ci sentiamo di dare l'assenso alla ratifica del trattato con ragionata, anche se amara, consapevolezza. Non può non esserci amarezza a guardare indietro, a considerare i disastri che le false illusioni di talune politiche così bene ridisegnate dal senatore Sarti — che ringrazio a nome del Gruppo per il contributo intelligente che egli ci ha dato in questa battaglia — hanno prodotto. E la lunga fatica del dopoguerra piombato col suo carico di disperazione a raccogliere i frantumi di molti miti; e i prezzi pagati per reintrodurre in termini di dignità, di ragionevolezza i valori umani della convivenza e della solidarietà civile, in un tessuto devastato dallo strazio dei rastrellamenti indiscriminati e dall'atrocità delle foibe.

Questa ratifica non vuole essere peraltro l'affrettato tentativo di esorcizzare qualcosa, di liberarci in qualche modo da un incubo: una abdicazione dalla nostra dignità di nazione. Essa è insieme la chiusura diplomatica di una travagliata vertenza e di un difficile capitolo della storia del Mediterraneo, ma anche un passo avanti per la ricerca di una nuova razionalità nelle relazioni fra i popoli che una severa pazienza democratica della nostra coscienza nazionale ed una profonda consapevolezza della vocazione del nostro paese da parte della sua classe politica hanno sostenuto e portato avanti in questi trent'anni, collega Barbi, fino dai tempi del discorso in piazza dell'Unità del Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Scelba.

Per cui mentre Israele e il mondo arabo o Cipro e il Libano alimentavano focolai di conflitto sulle rive di questo lago che è il

nostro mare, l'Italia democratica risolveva con contatti diretti il pesante problema altoatesino nella civile corresponsabilizzazione delle minoranze etniche, e ora affronta, attraverso un'ulteriore intesa diretta, il suo contenzioso con la Jugoslavia.

Siamo infatti alla conclusione di un itinerario che, magari attraverso passaggi tormentati e talvolta discutibili, ci ha però condotti al punto di poter passare dalla convivenza rispettosa con la vicina Repubblica jugoslava ad una cooperazione attiva e solidale. Ed è in questo punto di delicato equilibrio che si colloca la scelta verso due versanti diversi le cui implicazioni vanno oltre il destino della regione di confine. E su ciò non ci sono dubbi.

Ma a noi pare che — pur con tutti i rischi che ogni sforzo di fantasia e di volontà comporta in presenza di difficoltà non del tutto risolte dal trattato — un progetto coraggiosamente proiettato in avanti costituisca anche un fattore essenziale per fare uscire Trieste e Gorizia dalla penombra di un disimpegno nobile ma malinconico. Gli sforzi compiuti dall'Italia per quelle due città sono stati notevoli ma praticamente inefficaci di una ossigenazione sostanziale, perchè una città senza polmoni, schiacciata contro una barriera di ostilità, è asfittica.

Qualcosa che ci incoraggia pertanto in questa valutazione è la fiducia nei giuliani, nella loro capacità di iniziativa, perchè se sono le congiunture storiche che fanno la sfortuna o la fortuna di un popolo, sono le sue virtù, quando se ne cerchino le condizioni, quelle che possono modificare le malignità della storia. Ed una prima condizione indispensabile che bene o male il trattato assicura è la certezza dei confini e la chiusura del contenzioso che, eliminando alcuni ostacoli non solo formali, restituisca al grande porto adriatico la capacità di attrazione, la vitalità necessaria a ricreare e a gestire un retroterra.

Una seconda condizione è l'inizio di una collaborazione attiva sul piano economico tra l'Italia e la Jugoslavia. E, per essa, la previsione più importante non sono solo gli aspetti commerciali, quanto quelli relativi al-

la valorizzazione e utilizzazione delle risorse jugoslave peraltro inesplorate.

Una terza potenzialità contenuta negli accordi sono le norme a tutela delle minoranze etniche. E qui penso e mando un saluto accorato e solidale agli italiani di oltre confine. La attuazione effettiva, paritetica e senza restrizioni da ambo le parti di tali accordi ha non solo un profondo valore umano ma anche politico in quanto è nel pluralismo delle culture che si fonda la dinamica delle libertà ed il rifiuto definitivo di anacronistiche colonizzazioni o disumane discriminazioni razziali.

Non ci facciamo illusioni: controversie che durante mezzo secolo hanno investito problemi di costume, di razza, di sistemi politici, di organizzazione civile ed economica, propri di popolazioni che vivono sullo stesso territorio, non possono essere superate senza lacerazioni, senza traumi. Nè è pensabile che le norme del trattato possano assorbire automaticamente questo stato di cose e di per sé trasformare Trieste nel perno dell'Europa occidentale verso quella balcanica o verso il bacino danubiano.

Esse sono uno strumento i cui limiti spetta a noi recuperare, per cui le previsioni avranno un esito diverso a seconda di come sapremo operare nel quadro delle garanzie insite negli accordi o dei previsti rapporti bilaterali, perchè attraverso questi strumenti è possibile sia attenuare i sacrifici cui alcuni gruppi saranno sottoposti, sia sviluppare l'economia del territorio con la salvaguardia di quei beni che rappresentano il patrimonio storico ambientale e naturale dell'Istria e della Venezia Giulia, come peraltro ci consente ragionevolmente di credere la Commissione paritetica che può impedire da parte nostra iniziative sgradite nella zona carsica.

Oltre il voto, pertanto, è necessario uno sforzo significativo che coinvolga tutti, le due parti nella loro autorità sovrana in primo luogo, e poi i vari livelli nazionali, regionali, locali.

Nel documento che abbiamo testè approvato sono puntualmente riassunti, come impegno e come memoria per il Governo e per

noi stessi, indicazioni operative e problemi di struttura e di infrastruttura che lo sviluppo delle premesse che oggi poniamo progressivamente proporrà alla zona: prima fra le altre l'esigenza di una ferma vigilanza sugli equilibri territoriali e sui rapporti popolazione-sviluppo che potrebbero porsi in caso di eccessivo flusso migratorio. Un fenomeno peraltro al quale potrebbe essere controinteressata, per ragioni di equilibri interni, la stessa controparte.

È difficile sostenere comunque che i risultati enunciati nei protocolli possano avere in questo contesto storico-politico alternative concretizzabili. Non ne abbiamo udite, se non quella di una attesa incerta o velleitaria che a questo punto — come è stato acutamente notato nel dibattito — comprometterebbe ciò che finora è stato conseguito. E non solo per quanto riguarda il territorio triestino e alcune attese goriziane, come l'autoporto, ma per quanto si riferisce ai rapporti con la Jugoslavia e per quanto concerne il contributo che il miglioramento di queste relazioni offrirà all'equilibrio dell'area mediterranea attualmente sottoposta a serie pressioni destabilizzanti.

E questo è un argomento decisivo, in quanto non si può ignorare che l'atto che noi compiamo favorisce l'accostamento della Jugoslavia all'Occidente, in un momento in cui il presidente della vicina Repubblica denuncia con estrema chiarezza le pressioni cui è sottoposto il suo paese e nel momento in cui sono affiorate inquietanti notizie circa presunte richieste di basi navali su quella sponda dell'Adriatico.

Si dice da parte di taluno che l'Italia ha fatto eccessive concessioni ad un regime condizionato dall'esistenza fisica di uno statista di notevole livello la cui scomparsa però potrebbe facilitare, proprio attraverso questi accordi, i tentativi in atto di espansione sovietica verso l'Adriatico.

Noi riteniamo invece che essi costituiscono semmai un aiuto per il rafforzamento di quei gruppi sociali e politici che attorno al presidente Tito cercano di mantenere vitale ed unitaria l'autonomia e la indipendenza della Repubblica popolare jugoslava, forti di una tradizione patriottica che ha portato

quel popolo a realizzare da solo la realtà attuale.

Siamo infatti del parere che se l'ipotesi paventata dovesse realizzarsi i nuovi dati dell'equilibrio mediterraneo — e quindi mondiale — sarebbero di tale dimensione da superare gli accordi medesimi e da coinvolgere ben più ampi movimenti interni ed internazionali.

Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, a noi pare che questi accordi debbano avere il nostro consenso; un consenso ampio per motivi di natura internazionale, ma anche per trarre da una significativa convergenza ulteriori strumenti per interpretare positivamente e costruttivamente le aspirazioni e le attese delle popolazioni interessate cui la nazione intera deve sentirsi particolarmente vicina e solidale.

Nel momento in cui annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana alla ratifica del trattato di Osimo, due cose mi preme sottolineare, per concludere.

Primo: quello che stiamo approvando è il primo accordo bilaterale conseguente alla applicazione spontanea del documento di Helsinki. Se per noi lo spirito di Helsinki significa rispetto della persona, libertà di movimento dei singoli cittadini, pluralità e confronto delle culture, pacifica convivenza nel riconoscimento dell'autonomia di ciascuno, questo atto liberamente compiuto ci dà, oltre al diritto, la forza morale di esigere da chi aderì a quella conferenza e in particolare da chi ne fu tra i promotori, un uso dei suoi propositi che non sia strumentale, che non sia diretto a fini di predominio, ma di libertà e di giustizia per i popoli e per i singoli cittadini.

Secondo: con la sistemazione dei sospesi, il nostro confine orientale diviene la frontiera dell'Europa comune mentre l'intesa tra l'Italia e la Jugoslavia può trasformarsi nella cerniera tra due mondi che si confrontano e un punto di resistenza politica e democratica verso chi cerca settori di debolezza per insinuare le avanguardie del suo dominio, in un momento nel quale il Mediterraneo è tornato ad essere una zona

ambigua e nevralgica per il destino del mondo.

Tutto questo ci impone di recuperare una identità nella comprensione delle diversità dei livelli culturali ed etico-politici con i quali veniamo a contatto; di affermare un nostro ruolo che, nel quadro di una più vasta solidarietà occidentale autonomamente interpretata, vissuta e proiettata verso lo esterno, sia giocato come fatto europeo non concorrenziale, ma unitario. In questo senso si spiega l'interesse positivo dei paesi della CEE e dell'Atlantico verso questa soluzione e gli incoraggiamenti che da essi sono venuti: nel senso cioè del quadro internazionale nel quale gli accordi si collocano, in quanto, oltre a non costituire chiusure nei confronti delle complesse e molteplici questioni cui sono legati gli equilibri della pace, costituiscono invece una condizione e uno stimolo perchè i popoli, soprattutto i più deboli, siano oggi più vicini di ieri rispetto a destini comuni da realizzare organicamente in spirito di libertà, di autonomia e di feconda solidarietà. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

(*Vivi applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti** » (430-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

d e ' C O C C I , *relatore*. Nell'esame del disegno di legge n. 430 per la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1975, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la Camera ha apportato due modifiche al testo approvato dal Senato. Si tratta di due modificazioni accettabili da parte del Senato, a mio avviso, poichè una di esse riguarda l'articolo 4 e consiste solo in una precisazione fraseologica, in quanto il criterio richiamato all'articolo stesso, secondo il chiarimento apportato dalla Camera, deve attuarsi quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza della inabilità temporanea o della invalidità permanente; è una precisazione forse non inopportuna. Per quanto riguarda il terzo comma, sempre da un punto di vista verbale, è precisato che il reddito non già da prendere a base, come era stato detto al Senato, ma il reddito che occorre considerare non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Per quanto riguarda l'altro emendamento, all'articolo 14, in primo luogo vi è la conversione di un punto in un punto e virgola, cosa giusta ed ovvia; d'altra parte vi è il ritorno all'anno 1977, come era stato preferito nelle due Commissioni riunite, cosa che invece era stata mutata dall'Assemblea, il che aveva dato luogo alle opportune dichiarazioni del Ministro sulla inapplicabilità della legge a quanto era già avvenuto nel 1976. A questo si limitano le modifiche apportate dalla Camera ed esprimo fin da ora parere favorevole all'approvazione di esse.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Devo solo spiegare che l'emendamento all'articolo 4 è un chiarimento circa le modalità di determinazione del risarcimento del danno a persone, che lascia aperte le possibilità di determinare il risarcimento del danno sulla base non del reddito di lavoro. È materia piuttosto aperta che non viene pregiudicata con questa dizione dell'articolo. La seconda correzione era già stata illustrata al Senato come necessaria.

Ringrazio il relatore per avere espresso parere favorevole e chiedo che la legge non sia ulteriormente modificata anche per non fare scadere il termine per la conversione in legge del decreto in esame.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato.

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

B A L B O , *segretario:*

Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura del terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

B A L B O , *segretario:*

In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati all'articolo 14 del decreto-legge.

B A L B O , *segretario:*

All'articolo 14, il terzo comma è soppresso;

all'ultimo comma, la cifra « 1976 » è sostituita dalla seguente: « 1977 ».

P R E S I D E N T E . Le metto ai voti. Chi le approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvate.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

L U B E R T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il giudizio del nostro Gruppo sul decreto-legge resta invariato ed è quello che abbiamo espresso in quest'Aula qualche tempo fa e prima ancora nelle Commissioni congiunte e che ha trovato espressione compiuta nelle dichiarazioni dei senatori Ferrucci e Polastrelli. Permangono su questo decreto-leg-

ge delle riserve per il fatto che la normativa poteva compiere ulteriori passi in avanti. I nostri emendamenti e quelli dei colleghi socialisti, che sono stati respinti, sulle procedure ma non soltanto su di esse rappresentavano un terreno più fecondo, seguendo il quale saremmo potuti arrivare anche ad un voto favorevole.

Saremmo insinceri però se affermassimo che il decreto nel suo complesso non ha portato sostanziali miglioramenti nel campo della regolamentazione della responsabilità civile. La Camera è tornata sulla materia con modificazioni alle quali possiamo aderire — e l'abbiamo già espresso col voto — anche se non ci sembra francamente che si siano realizzate con queste modificazioni quelle finalità che i presentatori delle modifiche si proponevano. La nuova formulazione dell'articolo 4 in particolare non aggiunge molto al vecchio testo. Per affermare il diritto al risarcimento della pura salute fisica, così come è nelle previsioni costituzionali e soltanto nelle intenzioni dichiarate di alcuni magistrati più progressisti, un diritto alla salute e all'integrità fisica e psichica indipendentemente dal reddito, ci sarebbe voluta una formulazione ben altrimenti incisiva e più chiara. Credo che affidare ad un « quando » anziché ad un « qualora » la sorte di un principio così impegnativo ed aspettarsi che la magistratura colga un'occasione di questo genere per formulare un terzo genere di risarcimento accanto a quelli che abbiamo previsti (il caso del risarcimento legato ad un lavoro produttivo comunque qualificabile e quindi ad un reddito estraibile con parametri normali e poi la previsione dell'ultima parte dell'articolo 4, cioè tutti gli altri casi) e che sono le colonne d'Ercole dalle quali non si esce non sia del tutto realistico. Sarebbe stato necessario, come avevamo proposto, introdurre una normativa specifica, scritta a caratteri cubitali, affermata a voce piena e non solamente sussurrata.

Si dice che la formulazione adottata non preclude nulla e lascia aperto il campo alle buone intenzioni. A noi non sembra, ma può darsi che sia così! Per tutte queste ragioni confermiamo il nostro voto di astensione. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Votazione e approvazione del disegno di legge:

« **Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia** » (31), d'iniziativa del senatore **Fermariello** e di altri senatori (*Procedura prevista dall'articolo 81 del Regolamento*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia », d'iniziativa dei senatori Fermariello, Pacini, Mingozzi, Schietroma, Branca, Pinto, Martinazzoli, Signori, Finessi, Carnesella, Sgherri, Tanga, Rosa, Santonastaso, Fabbri, Masullo, Zavattini, Benaglia, Sassone e Balbo, per il quale il Senato ha approvato la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 terzo comma, del Regolamento ed ha autorizzato la relazione orale.

Questo disegno di legge è stato esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente. Ha facoltà di parlare il relatore.

P A C I N I , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in questa seduta, ci accingiamo ad approvare il disegno di legge n. 31, nel testo approvato, nella seduta del 9 febbraio 1977, dalla Commissione agricoltura, in sede redigente, recante: « Principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia ». La complessità della materia in esso disciplinata mi induce a riferire a questa Assemblea la storia che il provvedimento ha avuto in questa e nella precedente legislatura.

Infatti, già da alcuni anni, l'esigenza di dare una normativa moderna e rispondente non solo alle necessità di chi pratica l'esercizio venatorio ma anche alla tutela della

fauna, è sentita dalla generalità dei cittadini. Nella scorsa legislatura vi furono sia alla Camera che al Senato diverse iniziative parlamentari: disegno di legge n. 2303 approvato dalla Camera e poi trasmesso al Senato, disegni di legge n. 285 di iniziativa dei senatori Fermariello ed altri, n. 604 di iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri, n. 768 di iniziativa dei senatori Zugno ed altri, n. 1200 di iniziativa del senatore Averardi ed altri. Fu proprio per effetto delle sollecitazioni di tali iniziative che fu ritenuto opportuno presso la stessa Commissione agricoltura effettuare una indagine conoscitiva che ebbe luogo dal maggio all'agosto del 1974. Grazie a questa indagine fu possibile approfondire tutte le materie pertinenti con l'esercizio venatorio. Furono effettuati numerosi incontri con i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale delle ricerche, del laboratorio di zoologia applicata alla caccia dell'università di Bologna, del Club alpino italiano, dell'associazione pro natura del Fondo mondiale per la protezione della natura, della lega contro la distruzione degli uccelli, dell'unione zoologica italiana, nonché delle associazioni venatorie più rappresentative quali la federazione italiana caccia, l'Arcicaccia, l'Enalcaccia, l'Italcaccia, l'associazione nazionale libera caccia, l'associazione uccellatori e uccellinai, l'ente produttore di selvaggina, l'ente nazionale protezione animali e l'associazione Italia nostra; furono anche ascoltati i rappresentanti della confederazione generale dell'agricoltura italiana, della confederazione coltivatori diretti, dell'alleanza nazionale dei contadini, della Federcoltivatori CISL, della Federmezzadri, dell'unione italiana mezzadri e coltivatori, dell'unione coltivatori italiani, nonché i rappresentanti delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia e Sardegna.

Alla luce dei risultati conseguiti nello svolgimento dell'indagine conoscitiva, il sottocomitato costituito in seno alla 9ª Commissione discusse e predispose un testo unificato dei provvedimenti citati, che fu approvato in sede deliberante, nella seduta del 10 dicembre 1975, senza voti contrari.

Il testo approvato fu trasmesso alla Camera dei deputati, dove prese il numero 4234 e fu assegnato in sede referente alla competente Commissione 11ª che ne iniziò la discussione, purtroppo interrotta a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

L'attesa di una legge-quadro che mettesse ordine nella materia andò delusa ed all'inizio della VII legislatura accogliere le istanze che provenivano dalla parte più sensibile dell'opinione pubblica è stato sentito come un dovere oltretutto una promessa da non rinviare.

Fu così presentato il disegno di legge numero 31 di iniziativa di senatori appartenenti a tutti i Gruppi politici e fu richiesta la procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato.

Nella seduta del 22 settembre 1976, la 9ª Commissione ne iniziò l'esame, mentre nella seduta di quest'Aula del 6 ottobre 1976, facendomi portavoce delle decisioni della Commissione, in qualità di relatore, chiesi un rinvio alla Commissione per un approfondimento del parere che nel frattempo la Commissione affari costituzionali aveva fatto pervenire. Tale rinvio fu concesso dall'Assemblea con l'intesa che, al termine dei lavori della 9ª Commissione, la conferenza dei Capi-gruppo avrebbe deciso l'immediato inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori nel frattempo predisposto.

Al fine di approfondire e chiarire i vari aspetti costituzionali pertinenti al disegno di legge e per redigere un eventuale nuovo testo fu nominato un comitato ristretto che ha elaborato il nuovo testo che è stato sottoposto all'approvazione della Commissione. Proprio durante il periodo di esame del disegno di legge da parte della sottocommissione fu costituita la Commissione ecologica, alla quale sono stati sottoposti per il parere di competenza il disegno di legge n. 31 e successivamente il nuovo testo elaborato 31-A.

Oltre alle Commissioni affari costituzionali ed ecologia, hanno espresso il parere favorevole le Commissioni giustizia e finanze e tesoro.

Fatto questo *excursus* storico, desidero far presente, innanzitutto, lo spirito al qua-

le sono stati informati i lavori della Commissione agricoltura. In essa si è inteso predisporre e presentare un disegno di legge la cui filosofia si ispirasse ai valori culturali legati alla difesa della natura, intesi non più come valori individuali, cioè appartenenti a pochi privilegiati, ma come valori sociali, patrimonio del popolo.

Il rapporto uomo-selvaggina andava modificato in rapporto uomo-natura.

Quanto ho già avuto occasione di esprimere a questo proposito in sede di Commissione, desidero ribadire davanti a questa Assemblea. Desidero ricordare le tensioni ideali dell'età romantica e contemporanea che hanno ispirato poeti e scrittori di ogni paese, quali Turghenev, Tolstoj, Cechov, Maupassant, Faulkner, Calvino, Cassola e — perchè no — i toscani Fucini e Puccini, per giungere poi, fra tutti forse il più noto, al grande cacciatore-scrittore Hemingway; ciò al fine di dimostrare come il fascino dell'ambiente nel quale si esercita l'attività venatoria, le emozioni e i sentimenti che hanno sorretto l'ispirazione di tanti illustri personaggi potranno, ancora oggi, rivivere non solo in spiriti particolarmente dotati e sensibili, ma anche nell'animo dell'uomo comune, che nella ricerca di completamento della propria personalità scopra anche attraverso l'attività venatoria un rapporto con la natura ed un recupero di autentici valori spirituali.

L'antica tradizione della caccia potrà così rinnovarsi nello spirito dell'autentico cacciatore moderno, che nell'esercizio dell'attività venatoria ricerca, più che la quantità della selvaggina da uccidere, il senso vero di una libertà dello spirito che rifugge i valori consumistici.

Oggi, in una fase in cui i valori della difesa della natura sono divenuti patrimonio di tutti i cittadini e nel momento in cui al progresso tecnologico si accompagna assai spesso purtroppo, anzichè un recupero dei beni naturali, la loro irrimediabile distruzione e nel contempo si fa più forte la esigenza di una più attenta e rigorosa difesa dei beni naturali posti a disposizione dell'uomo per salvare la qualità della vita, occorre porre il problema dell'esercizio ve-

natorio in un contesto più vasto, meno romantico e più realistico e sottrarlo al ghetto individualistico e consumistico, per porlo nel più vasto ambito di un'attività sottoposta al controllo della comunità, orientando, quindi, anche l'iniziativa privata verso una maggiore responsabilità nella difesa dei valori sociali.

Ritengo che questo possa dirsi essere stato lo spirito che ha animato i lavori della Commissione nel predisporre il testo del disegno di legge che oggi siamo chiamati ad approvare.

Insieme ai colleghi impegnati nella predisposizione del nuovo testo, mi auguro che le norme approvate siano coerenti con tale ispirazione.

Le difficoltà incontrate durante l'elaborazione non sono state nè poche nè semplici, ed il loro superamento è stato possibile grazie alla collaborazione offertaci dal Governo, da un'opinione pubblica estremamente sensibile che si è manifestata attraverso la stampa, le associazioni naturalistiche, protezionistiche e venatorie, attraverso i suggerimenti di privati cittadini, gli appelli dei giovani e dei bambini di numerose scuole. A loro tutti vanno le mie personali espressioni di ringraziamento oltrechè quelle dei colleghi.

Ugualmente utili sono state le proposte pervenute dal comitato di coordinamento fra le associazioni per la protezione della natura del Lazio, che ha presentato al Senato una petizione ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione e degli articoli 140 e 141 del Regolamento del Senato, e di un'altra petizione individuale presentata ai sensi degli stessi articoli sopraccitati.

Ho fatto questa premessa perchè ho ritenuto giusto offrire alla valutazione dei colleghi gli elementi essenziali che sostengono il disegno di legge e per dimostrare come esso sia effettivamente il risultato di un lungo lavoro, nel quale siamo stati impegnati, sorretti da un'attiva e significativa partecipazione popolare.

Il disegno di legge n. 31-A si compone di 11 titoli e di 38 articoli e rappresenta un complesso organico di principi ai quali dovranno attenersi le regioni nell'emanazione

delle leggi particolari sull'esercizio venatorio che rientra nelle loro competenze.

Nel titolo I sono definiti i principi e le disposizioni generali. Mi preme sottolineare quanto è stato enunciato negli articoli 1 e 2.

In essi è affermato, in termini inequivocabili, che la fauna selvatica è patrimonio dello Stato, che essa è tutelata nell'interesse della comunità nazionale. In conseguenza di questa affermazione, all'articolo 3 è previsto il divieto dell'uccellazione e della cattura degli uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge. Il divieto di uccellazione testè indicato può apparire in contraddizione con quanto è previsto in altri articoli del disegno di legge, ma ciò non è.

Basti ricordare l'uso delle reti e di altri mezzi per la cattura di uccelli, fatto in passato da privati e che ha determinato vere e proprie stragi, per rendersi conto come consentire alle regioni la possibilità di catturare gli uccelli per fini previsti dalla legge non può essere in alcun modo avvicinato al concetto di uccellazione.

L'articolo 4 prevede la costituzione di un comitato tecnico nazionale, del quale sono chiamati a far parte i rappresentanti delle associazioni venatorie e protezionistiche più rappresentative sul piano nazionale, delle associazioni di imprenditori e lavoratori agricoli, dell'istituto di biologia della selvaggina, del consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e dell'unione zoologica italiana.

I compiti di detto comitato sono di notevole importanza; mi soffermo in modo particolare su due, che ritengo particolarmente significativi, perchè dimostrano ancora lo spirito che dovrà orientare l'attività di governo e delle regioni nell'emanazione delle norme di attuazione della legge-quadro che sta per essere emanata.

Il primo riguarda gli studi e le ricerche per la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica ed alterare gli ambienti naturali.

Non sfuggirà a tutti i colleghi l'importanza di questa indicazione giacchè ritengo che

sia la prima volta che un disegno di legge proponga l'esigenza e l'urgenza di studi in un settore così delicato e che al momento non appare essere sufficientemente regolamentato.

Il secondo compito sul quale volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea è quello che concerne la promozione di iniziative di coordinamento su aree internazionali omogenee e la formulazione di proposte per l'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna e di esercizio della caccia.

Sempre a proposito dell'articolo 4, va notata l'introduzione di una norma di costume democratico come quella che prevede la possibilità di riconferma dei componenti del comitato stesso per una sola volta.

Mi pare ovvio però che tale norma non possa riguardare il direttore dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il titolo secondo riguarda le funzioni amministrative delle regioni, la struttura del territorio e la zona delle Alpi.

All'articolo 5 vengono enunciati i principi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative delle regioni mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comprensori, ai comuni o loro consorzi.

In virtù di esso, le regioni potranno avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative ed amministrative proprie, dei pareri dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina oltrechè della partecipazione e della collaborazione delle associazioni e degli esperti indicati all'articolo 4.

Le norme di cui all'articolo 6 forniscono indicazioni alle regioni circa gli interventi nel settore della caccia, che dovranno essere effettuati secondo piani annuali o pluriennali appositamente predisposti, per l'organizzazione di casi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici e privati di produzione della selvaggina anche allo stato naturale e di zone di addestramento cani; in tale articolo vengono, inoltre, previsti incentivi in favore dei proprietari e conduttori di fondi, i quali potranno così impegnarsi al ripristino e alla salvaguardia

dell'ambiente, nonchè alla produzione della selvaggina, nonchè l'emanazione di norme che fissino i criteri per indennizzi forfettari in favore dei conduttori dei fondi per i danni prodotti dalla selvaggina alle produzioni. Sempre all'articolo 6, sono previste altre norme relative alle modalità di individuazione di dette zone e vengono fissati i minimi ed i massimi delle superfici agrarie forestali da utilizzare.

All'articolo 7 sono indicati i criteri per la definizione della zona faunistica delle Alpi; ciò affinché possa essere meglio difesa e protetta la caratteristica fauna locale.

Gli articoli di cui al titolo terzo riguardano specificatamente l'esercizio della caccia.

All'articolo 8, in particolare, sono stati definiti il concetto e le modalità dell'esercizio della caccia. Significativa è la norma che stabilisce l'età minima per l'esercizio della caccia, che è fissata al diciottesimo anno di età, e quella che stabilisce l'obbligatorietà di essere assicurati e forniti di un apposito tesserino rilasciato dalle regioni, valido per tutto il territorio nazionale e sul quale dovranno essere riportate le modalità per l'esercizio venatorio.

All'articolo 9 vengono definiti i mezzi di caccia e viene stabilito in tre colpi il limite massimo per i fucili a ripetizione.

All'articolo 10 viene data una definizione della caccia controllata.

Il titolo quarto reca norme riguardanti le specie cacciabili, il controllo della fauna ed i periodi di caccia.

L'articolo 11 stabilisce le specie cacciabili ed i periodi di caccia. A proposito di questo articolo va detto che esso è stato oggetto di approfondito dibattito, nel corso del quale sono state tenute presenti le indicazioni fatte pervenire da istituti scientifici e dalla Comunità europea; la sua attuale stesura può essere considerata un punto qualificante di tutto il disegno di legge. La consistente riduzione delle specie cacciabili (sono state tolte 10 specie dall'elenco predisposto nel testo originario) pone la legislazione venatoria del nostro paese in una posizione di avanguardia rispetto a quella dei paesi della Comunità ed aggiungo che sul contenuto di questo articolo c'è stata una conver-

genza pressochè unanime di tutti i colleghi della Commissione. Anche i periodi di caccia, che sono compresi nell'arco che va dal 18 agosto al 31 marzo, sono stati stabiliti dopo un'accurata ricerca a livello scientifico e, quindi, scaturiscono da una serie di considerazioni prevalentemente tecniche.

L'articolo 12, che riguarda il controllo della fauna, dà la facoltà alle regioni di vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina, in relazione a motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica ed alle particolari condizioni ambientali, climatiche e sanitarie. Il controllo delle regioni previsto dal secondo comma è stato adottato al fine del mantenimento dell'equilibrio naturale. I controlli suddetti potranno essere esercitati sentito il parere dell'istituto di biologia della selvaggina.

L'articolo 13 indica le norme che disciplinano l'introduzione della selvaggina dall'estero e l'articolo 14 quelle riguardanti il calendario venatorio regionale; in esso, inoltre, è stabilito che le giornate di caccia settimanali non possono essere superiori a tre ed è previsto nei giorni di martedì e venerdì il silenzio venatorio.

Il titolo quinto comprende gli articoli da 15 a 20. Tratta della gestione del territorio e dei divieti.

Con le norme previste dall'articolo 15, le regioni hanno a disposizione un importante strumento di intervento, attraverso il quale è possibile responsabilizzare larghi strati di popolazione per la gestione sociale del territorio.

L'adozione di questo principio è stata fatta a seguito di alcune positive esperienze che si sono avute in alcune regioni, per cui è stato ritenuto opportuno suggerirne l'introduzione su tutto il territorio nazionale, lasciando però la libertà alle regioni di attuarlo o meno. I vantaggi che possono derivare sono quelli di un uso razionale del territorio e di una migliore tutela della fauna selvatica attraverso organismi a base associativa, ai quali possono partecipare le associazioni o le istituzioni cui ho fatto cenno nell'illustrazione degli articoli 4 e 5. Aggiungo, inoltre, che la gestione partecipata del territorio per l'esercizio della caccia

consente di responsabilizzare meglio gli organi interessati, specialmente nelle zone umide e vallive, in quelle appenniniche e ad agricoltura svantaggiata.

Anche all'articolo 16 è prevista la libertà delle regioni nel regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia; l'articolo 17 definisce le modalità per il riconoscimento dei fondi chiusi e dei terreni in attualità di coltivazione ed i conseguenti divieti per l'esercizio dell'attività venatoria, salvo la cattura di selvaggina per la protezione delle colture agricole.

La cattura e l'utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale e per l'utilizzazione di richiami vivi per l'esercizio venatorio è regolamentata, in modo rigoroso, dall'articolo 18. In esso è, inoltre, prevista la responsabilità delle regioni circa le modalità e circa la qualità e la quantità delle specie catturabili. Le norme relative agli allevamenti a scopo alimentare o amatoriale formano oggetto dell'articolo 19, mentre all'articolo 20 vengono stabiliti i divieti nell'esercizio dell'attività venatoria che ritengo prolisso elencare singolarmente in questa sede.

Il titolo sesto riguarda le licenze di caccia e gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

All'articolo 21 viene stabilito che la licenza di porto d'armi per l'esercizio di caccia può essere rilasciata, in conformità a quanto stabilito dalle leggi di pubblica sicurezza, solo dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, che si ottiene superando appositi esami, svolti da commissioni nominate dalle regioni in ciascun capoluogo di provincia.

All'articolo 22 sono stabilite le modalità ed i programmi per lo svolgimento degli esami. Le materie su cui dovranno informarsi gli interessati sono: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, armi e munizioni da caccia e loro uso, tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

Come si può osservare, l'indicazione delle materie prescelte conferma l'intenzione del legislatore di migliorare, anche attraverso gli esami, il costume venatorio. In questo

articolo viene inoltre stabilito che nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza di caccia il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima. Non sfugge l'importanza di questa norma, dettata da ragioni di sicurezza, ma anche dalla volontà di migliorare e perfezionare le conoscenze venatorie dei cacciatori.

Il titolo settimo, agli articoli 23 e 24, stabilisce la misura delle tasse dovute per la licenza di porto d'armi per uso di caccia e le tasse di concessione regionale per gli appostamenti fissi, per le aziende faunistiche e per le riserve. Viene stabilito che le tasse di concessione regionale devono essere corrisposte, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali stabilite dall'articolo 23.

All'articolo 25 sono definiti i criteri di ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia; all'uopo nel bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo ripartibile tra le associazioni venatorie nazionali riconosciute e l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, previo decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura.

All'articolo 26 è prevista l'istituzione di un fondo di tutela della produzione agricola presso le regioni, alle quali è affidato il compito di emanare apposite norme, al fine di ottenere il regolare funzionamento del fondo e per la nomina di un comitato di gestione composto dai rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate e delle associazioni venatorie nazionali.

Il titolo ottavo comprende le norme di attuazione dell'istituto della vigilanza in materia venatoria.

All'articolo 27 vengono stabiliti i criteri e le persone cui può essere affidata la vigilanza. All'articolo 28 sono stati definiti i poteri ed i compiti degli agenti di vigilanza venatoria.

Il titolo nono, agli articoli 29 e 30, stabilisce le norme riguardanti il riconoscimento, le iscrizioni ed i compiti delle associazioni venatorie. È significativo il fatto che sia stato stabilito che le associazioni venatorie, per essere riconosciute, debbano avere, oltre ad un numero di iscritti pari ad almeno un quindicesimo del totale dei cacciatori, anche un'organizzazione a carattere nazionale con finalità ricreative, tecnicovenatorie e formative.

L'articolo 30 indica dettagliatamente i compiti delle associazioni venatorie, le quali sono chiamate non solo a tutelare gli interessi dei propri iscritti, ma anche a « promuovere e diffondere tra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali ». Esse dovranno: fornire la propria collaborazione tecnico-organizzativa agli organi dello Stato e delle regioni, divulgare tra i cacciatori le leggi che via via regolano l'esercizio venatorio, proporre all'autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie e curare il loro aggiornamento professionale.

Del titolo decimo — disposizioni penali e sanzioni — fanno parte gli articoli 31, 32 e 33.

L'articolo 31 raccoglie un minuzioso elenco di sanzioni, che prevedono pene che vanno dall'arresto a forti sanzioni amministrative, per chi viola la legge nazionale e quelle regionali. L'articolo 32 contiene le norme relative all'istituto dell'oblazione ed alla definizione amministrativa di tutte le infrazioni previste dalla legge. L'articolo 33 prevede le norme in materia di sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Il titolo undicesimo, infine, detta le norme di attuazione e le disposizioni transitorie.

L'articolo 34 stabilisce che le regioni dovranno legiferare entro un anno dall'entrata in vigore della legge ed indica quali degli articoli avranno immediata efficacia alla data di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* e quelli che, invece, entreranno in vigore in tempi successivi.

L'articolo 35 modifica la denominazione del laboratorio di zoologia applicata alla

caccia di Bologna, che si chiamerà istituto nazionale di biologia della selvaggina, che continuerà ad essere sottoposto alle norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'articolo 36 definisce il regime transitorio delle riserve di caccia ed individua nelle aziende faunistico-venatorie una nuova struttura, diretta alla difesa della tipica fauna alpina, della grossa selvaggina europea, della fauna acquatica, specialmente nelle zone umide e vallive.

La struttura ed il contenuto di questo articolo sono il risultato di un'intesa raggiunta in Commissione, che ritengo positiva, perchè tende ad utilizzare l'iniziativa privata sotto il controllo della regione e la indirizza verso obiettivi di prevalente interesse della comunità.

L'articolo 37 è volto a tutelare lo stato giuridico ed economico del personale dipendente dai comitati provinciali della caccia ed in servizio alla data del 31 dicembre 1976 ed inoltre assicura la continuità di lavoro al personale dipendente dalla sede centrale dell'ente produttori della selvaggina.

L'articolo 38 consente l'uso dei fucili a quattro colpi ancora per un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Questa norma è stata approvata al fine di dare un margine di tempo utile per l'adeguamento della produzione dei vari tipi di fucili da caccia e per consentire anche ai cacciatori di uniformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 che, come già ho detto, prevede l'uso del fucile al massimo di tre colpi.

Occorre, onorevoli colleghi, apportare alcune variazioni al testo che è stato distribuito, in seguito ad imprecisioni ed errori commessi in sede di approntamento del testo e in particolare in sede di stampa.

All'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: « Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio », vanno aggiunte le altre: « dei ministri »

Sempre all'articolo 4, ultimo comma, alle parole: « ed è rinnovabile » vanno sostituite le altre: « e viene rinnovato ».

All'articolo 11, la prima parte dell'ultimo comma, dall'inizio fino alle parole: « Presidente del Consiglio », va sostituita con la se-

guente: « Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

All'articolo 14, secondo comma, le parole « è assolutamente » vanno sostituite con le altre: « è in ogni caso ».

All'articolo 15, primo comma, le parole: « di organizzazioni e di esperti » vanno sostituite con le altre: « di organizzazioni, nonché di esperti ».

All'articolo 16, le parole: « sono necessari i consensi del proprietario e del conduttore del fondo » vanno sostituite con le altre: « sono necessari i consensi sia del proprietario, sia del conduttore del fondo ».

P R E S I D E N T E . Si renderà conto, senatore Pacini, che non si tratta di modificazioni dovute ad errori di stampa, ma di modifiche di coordinamento. È nella sua facoltà indicarle, ma, anche per dovere nei confronti degli uffici del Senato, lei non può far passare queste modifiche come dovute ad errori di stampa.

P A C I N I , relatore. Si tratta di errori di macchina riportati successivamente sulla stampa.

All'articolo 27, primo comma, le parole: « della legge », vanno sostituite con le altre: « delle norme ».

All'articolo 28, ultimo comma, le parole: « lo trasmettono » vanno sostituite con le altre: « li trasmettono ».

All'articolo 31, primo comma, lettera c), le parole: « di altre » vanno sostituite con le altre: « delle altre ».

All'articolo 34, secondo comma, dopo la parola: « hanno », va aggiunta l'altra: « immediata » e dopo il numero « 33, » va aggiunto l'altro « 34, ».

P R E S I D E N T E . Senatore Pacini, prendo atto di questa elencazione di quelle che lei chiama modifiche di stampa — e che peraltro non lo sono — però la prego di far pervenire l'elenco alla Presidenza debitamente compilato.

P A C I N I , relatore. Va bene, signor Presidente.

Concludo la relazione a questo disegno di legge con una breve considerazione di carattere politico. Sono convinto che anche da parte dei veri cacciatori vi sia apprezzamento per lo sforzo compiuto dal legislatore. Infatti non sono mancati i consensi alle tesi sostenute in questa legge; essa propone un nuovo rapporto tra istituzioni dello Stato, associazioni venatorie e associazioni protezionistiche e naturalistiche. Questo rapporto potrà costruire — mi auguro — una prospettiva di collaborazione valida a superare i vecchi antagonismi e soprattutto valida per la realizzazione degli obiettivi che la legge si propone di perseguire.

Martedì 15 febbraio « La Stampa » ha pubblicato l'articolo di Norberto Bobbio « Obbedir tacendo »; ne leggo una parte perchè mi pare possa servire da sostegno alla convinzione di aver adempiuto nel miglior modo possibile al nostro dovere e nella speranza che questa legge possa fare un lungo e positivo cammino: « Uno dei più noti teorici del diritto contemporaneo » — scrive Bobbio — « ha distinto opportunamente nei possibili atteggiamenti del cittadino di fronte alla legge l'obbedienza dall'accettazione. Si obbedisce alla legge quando ci si conforma unicamente ad essa per abitudine o per paura delle sanzioni; la si accetta quando si è convinti della sua bontà. Il consenso obbligatorio o viziato rientra nella obbedienza, non nell'accettazione ». Auguriamoci che il consenso attorno a questo nuovo provvedimento scaturisca dalla convinzione che si tratta di una buona legge. *(Applausi dal centro, dalla sinistra e dalla estrema sinistra).*

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

M A R C O R A , ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, è un fatto positivo che il problema di una nuova disciplina della caccia e della protezione della fauna si avvii a trovare

una soluzione mirante a corrispondere al grado di maturità civile e quindi ecologica della nostra popolazione ed a chiarire i molti aspetti di grave carenza, qualche volta anche di confusione dell'esercizio venatorio. Conosciamo l'attesa per una nuova normativa sulla protezione della fauna e sulla disciplina dell'esercizio venatorio che, superando gli schemi fissati dal testo unico sulla caccia del 1939 e sue modificazioni, dia un nuovo assetto alla materia, adeguato alle sue molteplici esigenze.

Il provvedimento tende ad affrontare organicamente questa complessa tematica, anche se non riteniamo di poter concordare pienamente su alcune soluzioni adottate. Il punto di partenza, certo il più importante, è rappresentato dall'affermazione che la fauna selvatica, che costituisce una componente essenziale dell'ambiente naturale da proteggere e conservare, non è più considerata, come in passato, *res nullius*, ma facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato, come tale tutelata nell'interesse della collettività. Da tale affermazione di principio deriva, come prima conseguenza logica, il divieto dell'esercizio dell'uccellazione su tutto il territorio nazionale; in secondo luogo, l'abolizione di una pratica distruttiva dell'avifauna, oggetto di vivaci e fondate critiche da parte del mondo naturalistico e protezionistico non solo nel nostro paese, ma anche e soprattutto all'estero.

Non nascondiamo però il nostro timore che altre norme della legge, cui farò riferimento fra poco, consentano di eludere, sia pure in parte, tale divieto. In quella stessa ottica si colloca comunque anche la prevista costituzione del comitato nazionale venatorio cui sono affidati in via principale compiti di studio e di ricerca per la tutela della fauna, per la valorizzazione degli ambienti naturali, nonchè per la protezione della produzione agricola dall'esercizio della caccia, così come si dà mandato alla regione di predisporre piani per province e per zone venatorie che prevedano fra l'altro la costituzione di oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna stessa, nonchè della zona faunistica delle Alpi per la quale dovranno essere emanate

particolari norme dirette alla protezione della fauna tipica locale.

Il Governo ritiene di poter essere consenziente su taluni punti poichè l'osservanza di queste disposizioni potrà assicurare il mantenimento dell'equilibrio dell'ambiente sotto l'aspetto paesaggistico, biologico ed ecologico. Ciò auspichiamo nell'interesse dell'attuale generazione, ma soprattutto di quelle future alle quali intendiamo conservare quei valori ambientali e naturali che vanno scomparendo e che sarà possibile salvaguardare attraverso iniziative non episodiche ma programmate nel tempo e coordinate tra loro.

In questo quadro consideriamo le disposizioni generali che regolano l'esercizio venatorio e quelle di principio dettate per le regioni onde queste, nell'ambito delle competenze loro attribuite, possano produrre una normativa armonicamente coordinata ed uniformata nelle sue linee essenziali. Così è da dire per la limitazione introdotta nell'uso del fucile automatico a non più di tre colpi, ridotti, a due per la zona faunistica delle Alpi, e per l'estensione a tutto il territorio nazionale del regime gratuito di caccia controllata, soggetta cioè a limitazioni di tempo e di luogo, nonchè di capi delle specie da abbattere, specie che figurano nell'apposito elenco recato dalla legge, sufficientemente limitativo sempre al fine della conservazione della specie che è necessario proteggere.

Un'osservazione a proposito di tale elenco riguarda la data di apertura della caccia determinata sia pure soltanto per alcune specie al 18 agosto, mentre il Governo avrebbe preferito un termine più arretrato. Apprezziamo le norme che stabiliscono il silenzio venatorio per due giorni alla settimana in tutte le regioni e limitano comunque a tre le giornate di caccia settimanali, nonchè quelle altre norme che danno facoltà alle regioni di vietare o ridurre per motivate ragioni la caccia a determinate specie per periodi prestabiliti, come pure appare rispondente con le finalità che ci proponiamo il complesso dei divieti e delle sanzioni previste.

Altra disposizione che va ricordata è quella che impone al cacciatore novello di non poter praticare l'esercizio venatorio per un anno dopo il conseguimento della licenza se non accompagnato da altro cacciatore in possesso della stessa licenza per almeno tre anni. Il Governo però non ritiene di esprimere alcun apprezzamento sulla disposizione che consente alle regioni la facoltà di prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia. In effetti saremmo più inclini ad una totale abolizione di tali appostamenti.

Altrettanto devo dire per la norma che dà la possibilità alle regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, di gestire in proprio o di autorizzare con propria regolamentazione impianti adibiti alla cattura di uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti o per fini amatoriali.

Facevo cenno prima alle perplessità che solleva in noi questa norma anche se riconosciamo che le modalità e le finalità previste dovrebbero essere tali da garantire un uso molto limitato e circoscritto di tale facoltà che non deve comunque essere confusa in alcun modo con la pratica dell'uccellagione che deve rimanere bandita dal nostro ordinamento.

Come Ministro, cui spetta la responsabilità dell'agricoltura, valuto positivamente, invece, i punti del disegno di legge in cui sono specificatamente considerati i riflessi della caccia nei confronti delle produzioni agricole. Ricordo in proposito il mandato affidato al comitato tecnico venatorio nazionale di compiere studi e ricerche sulla tutela delle produzioni agricole; ricordo il divieto, che già figura nell'attuale legislazione, di cacciare in fondi chiusi e su territori in attualità di coltivazione; ricordo l'istituzione da parte delle regioni di un fondo, il cui finanziamento viene assicurato da una percentuale delle tasse regionali sulla caccia che vengono istituite in sostituzione delle soprattasse di cui alla legislazione in vigore, per far fronte ai danni arrecati dalla selvaggina alle produzioni agricole; ricordo, infine, la possibilità offerta alle organizzazioni

professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli di partecipare con propri rappresentanti al comitato nazionale venatorio ed alle forme associative per la gestione sociale del territorio in materia di tutela dell'ambiente e di disciplina della caccia.

Il Governo concorda, infine, sul regime transitorio proposto per le riserve di caccia e per la loro eventuale trasformazione in aziende faunistiche e venatorie perseguiti il fine di mantenere, organizzare, migliorare l'ambiente naturale, anche allo scopo di incrementare la fauna selvatica, con particolare riguardo ad alcune specie alpine e acquatiche e di grosse dimensioni, nonché sull'assorbimento dei dipendenti dei comitati caccia nelle amministrazioni provinciali e sulla sistemazione del personale dell'ente produttori selvaggina, in caso di scioglimento e di cessazione della sua attività.

Il problema dell'eventuale armonizzazione della legislazione nazionale con la convenzione di Parigi potrà essere preso in esame a suo tempo quando si tratterà di adeguare questa stessa legislazione alla futura direttiva comunitaria sull'argomento il cui schema di proposta, presentato dall'Esecutivo europeo al Consiglio dei ministri della Comunità, prevede comunque disposizioni già in gran parte recepite nel disegno di legge all'esame.

Nel concludere, debbo ribadire l'apprezzamento sincero per lo sforzo, coronato da successo, compiuto dai componenti della Commissione agricoltura del Senato per giungere a questa stesura del disegno di legge, tenendo presenti e temperando tra loro le diverse, complesse, spesso contrastanti esigenze. Un sollecito corso del provvedimento anche presso la Camera dei deputati potrà valere a fornire al paese gli strumenti per un'efficace tutela della fauna e per una disciplina della caccia più consona ai tempi attuali, tali comunque da responsabilizzare, nel loro stesso interesse, i cacciatori nei confronti della conservazione della natura e delle sue risorse. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato articolo per articolo dalla Commissione in sede redigente, con l'avvertenza che sarà messo ai voti con le modifiche indicate dal relatore. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , segretario:

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Fauna selvatica)

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale.

Art. 2.

(Oggetto della tutela)

Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 3.

(Divieto dell'uccellazione)

In conformità di quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione.

È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge.

Art. 4.

(Comitato tecnico nazionale)

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato tecnico venatorio nazionale composto da due rappresentanti del Ministero, dal direttore dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali e sindacali nazionali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, da un rappresentante per ciascuno degli Enti e delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali più rappresentativi, da un rappresentante della sezione italiana del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni e delle revoche delle varie organizzazioni o associazioni, ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

Al Comitato sono conferiti compiti di studi e ricerche per:

— la valutazione della consistenza della fauna stanziale e migratoria sul territorio nazionale;

— la protezione e la tutela della fauna selvatica;

— la tutela delle produzioni agricole;

— la regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica e alterare gli ambienti naturali;

— la valorizzazione degli ambienti naturali;

— la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

Il Comitato ha anche il compito di promuovere iniziative per il coordinamento delle attività e di calendari venatori su aree

internazionali omogenee, e di formulare proposte al Governo in merito all'adeguamento della legislazione nazionale alle norme comunitarie o alle convenzioni internazionali in materia di protezione della natura e della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

Il Comitato deve essere costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene rinnovato ogni cinque anni. I componenti possono essere riconfermati per non più di una volta.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE STRUTTURA DEL TERRITORIO ZONA DELLE ALPI

Art. 5.

(Funzioni amministrative)

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia normalmente mediante delega alle province, alle comunità montane, ai comprensori, ai comuni o loro consorzi.

Le Regioni e gli enti delegati possono avvalersi, nell'espletamento delle funzioni legislative e amministrative per le materie di cui alla presente legge, dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, della partecipazione e della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali, di esperti in scienze naturali (zoologi ed ecologi) e delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei lavoratori agricoli.

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 6.

(Piani regionali)

Per gli interventi nel settore della caccia le Regioni predisporranno, articolandoli per

province o per zone venatorie, piani annuali o pluriennali che prevedano:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla produzione della selvaggina, al suo irradimento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, rigorosamente regolamentati e controllati dalle Regioni, organizzati in forma di azienda e con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina naturale; la gestione di tali zone può essere affidata ad associazioni venatorie o cinofile;

f) norme che prevedano e regolamentino gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente ed alla produzione di selvaggina;

g) norme che fissino i criteri per la determinazione degli indennizzi forfettari in favore dei conduttori dei fondi, per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per gli scopi di cui ai punti a) e b).

Le zone di cui ai punti a), b) e c) saranno possibilmente delimitate da confini naturali ed indicate da apposite tabelle, esenti da tasse, a cura delle Regioni o degli enti locali, per le competenze proprie o delegate. Dette zone non possono essere, complessivamente, inferiori ad un ottavo nè superiori a un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia.

Le zone di cui al punto d) devono essere delimitate da tabelle perimetrali, secondo le disposizioni impartite dalle Regioni che fisseranno, altresì, l'ammontare delle tasse dovute in conformità dell'articolo 24.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali proprietari o gestori di terreni possono concederne l'uso alle Regioni per la costituzione delle zone di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)*.

La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato nei punti *a)*, *b)* e *c)*, deve essere notificata ai proprietari e conduttori dei fondi e pubblicata nelle forme consuete.

Avverso tale deliberazione i proprietari e conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Regione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Decorso il suddetto termine, la Regione, ove sussista il consenso dei proprietari e conduttori dei fondi costituenti almeno i due terzi della superficie complessiva che si intende vincolare, provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti o guardie venatorie.

Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.

La Regione, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità faunistiche, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

Art. 7.

(Zona delle Alpi)

Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

Le Regioni interessate, entro i limiti territoriali del comma precedente, emaneranno norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare la caccia tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

Le Regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le Regioni a statuto

speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 8.

(Esercizio della caccia)

L'esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego delle armi e dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a ciò destinati.

È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con le armi destinate a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

La selvaggina appartiene a chi legittimamente la abbatte o la cattura nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

Essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata nei limiti fissati dalla presente legge e da quelle regionali.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose.

La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle Regioni.

Per l'esercizio venatorio è, altresì, necessario essere muniti di un tesserino, possi-

bilmente omogeneo per le varie Regioni, rilasciato gratuitamente dalla Regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovrà riportare le modalità per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.

Art. 9.

(Mezzi di caccia)

La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

Nella zona faunistica delle Alpi di cui all'articolo 7 è vietato l'uso del fucile a ripetizione o semiautomatico, salvo che esso sia stato ridotto a non più di due colpi.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo e i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 10.

(Caccia controllata)

Il territorio nazionale è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di capi e di specie da abbattere, per ciascuna di quelle indicate all'articolo 11.

TITOLO IV

SPECIE CACCIABILI CONTROLLO DELLA FAUNA PERIODI DI CACCIA

Art. 11.

(Elenco delle specie cacciabili - Periodi di caccia)

È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

- quaglia (*Coturnix coturnix*);
- tortora (*Streptopelia turtur*);
- calandro (*Anthus campestris*);
- prispolone (*Anthus trivialis*);
- menlo (*Turdus merula*);

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio:

- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- folaga (*Fulica atra*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo:

- passero (*Passer Italiae*);
- passera mattugia (*Passer montanus*);
- passera oltremontana (*Passer domesticus*);
- storno (*Sturnus vulgaris*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- gazza (*Pica pica*);
- cornacchia grigia (*Corvus cornix*);
- porciglione (*Rallus aquaticus*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- canapiglia (*Anas strepera*);
- fischione (*Anas penelope*);

- codone (*Anas acuta*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);
- moretta (*Aythya fuligula*);
- beccaccino (*Capella gallinago*);
- colombaccio (*Columba palumbus*);
- frullino (*Lymocryptes minimus*);
- chiurlo (*Numenius arquata*);
- pittima minore (*Limosa lapponica*);
- pettegola (*Tringa totanus*);
- faina (*Martes foina*);
- puzzola (*Putorius putorius*);
- donnola (*Mustela nivalis*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

- cinghiale (*Sus scrofa*);
- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- lepre sarda (*Lepus capensis*);
- lepre bianca (*Lepus timidus*);
- camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
- daino (*Dama dama*);
- muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda;

uccelli:

- pernice bianca (*Lagopus mutus*);
- fagiano di monte (*Lyrurus tetrax*);
- gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);
- coturnice (*Alectoris graeca*);
- pernice sarda (*Alectoris barbara*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- fringuello (*Fringilla coelebs*);
- pispola (*Anthus pratensis*);
- peppola (*Fringilla montifringilla*);
- frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
- strillozzo (*Emberiza calandra*);

5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio:

- beccaccia (*Scolopax rusticola*);

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:

- cappellaccia (*Galerida cristata*);
- tottavilla (*Lullula arborea*);
- alodola (*Alauda arvensis*);
- cesena (*Turdus pilaris*);
- tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
- tordo sassello (*Turdus iliacus*);
- taccola (*Coloeus monedula*);
- corvo (*Corvus frugilegus*);
- cornacchia nera (*Corvus corone*);
- pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il Comitato di cui all'articolo 4.

Art. 12.

(Controllo della fauna)

Le Regioni possono vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 11 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Le Regioni provvedono inoltre al controllo delle specie di cui all'articolo 11 anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale, nonchè nei fondi chiusi di cui all'articolo 17.

Tale controllo deve, comunque, essere attuato con mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 13.

(Introduzione di selvaggina dall'estero)

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

È vietato introdurre nel territorio nazionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 14.

(Calendario venatorio regionale)

Le Regioni pubblicano, entro il 15 giugno, il calendario regionale relativo all'intera annata venatoria, nei termini, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 11, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le Regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e tenuto conto delle consuetudini locali, possono peraltro regolamentare diversamente, rispetto al tempo, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre e fra il 15 febbraio e il 31 marzo.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Non

è consentita la posta pomeridiana alla beccaccia.

TITOLO V

GESTIONE DEL TERRITORIO - DIVIETI

Art. 15.

(Gestione sociale del territorio)

Le Regioni, anche tramite gli Enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti di organizzazioni nonchè di esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.

Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono altresì affidare la gestione di territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, ad associazioni venatorie ed a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti e ai proprietari o conduttori dei fondi compresi in tali territori, con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone appenniniche classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

Le Regioni stabiliscono la percentuale, che non può superare il 20 per cento, della superficie agro-forestale da destinarsi ai territori di cui al comma precedente, e ne regolamentano i modi di gestione e di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre Regioni.

Le Regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi.

Art. 16.

(Appostamenti fissi e temporanei)

Le Regioni possono prevedere e regolamentare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione

e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi sia del proprietario sia del conduttore del fondo, lago o stagno privato.

Art. 17.

(Fondi chiusi - Terreni in attualità di coltivazione)

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri due, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri.

Fino a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i fondi chiusi delimitati ai sensi delle norme precedentemente in vigore. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali.

I proprietari o i conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato, in forma vagante, nei territori in attualità di coltivazione, secondo le disposizioni delle leggi regionali, che ne determinano i modi di individuazione e di salvaguardia, con particolare riferimento alle colture specializzate.

Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa, su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme stabilite dalle Regioni.

Art. 18.

(Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico o amatoriale)

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio ad esperti in zoologia ed al personale qualificato addetto ai gabinetti scientifici, ai giardini zoologici ed ai parchi naturali il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli, e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

Le Regioni, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono gestire in proprio o autorizzare, con precisa regolamentazione, impianti adibiti alla cattura ed alla cessione per la detenzione di specie di uccelli migratori da determinare fra quelle indicate all'articolo 11 e da utilizzare come richiami vivi nell'esercizio venatorio degli appostamenti, nonchè per fini amatoriali nelle tradizionali fiere e mercati. Tali specie potranno essere catturate in un numero di esemplari limitato e preventivamente stabilito per ciascuna di esse.

Le Regioni possono inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da Enti ed associazioni di studi ornitologici per le attività di inanellamento, nonchè, per le attività di imbalsamazione di animali da utilizzare per scopi di istruzione, persone specificamente incaricate da Musei, istituti scientifici e universitari, e, per gli scopi di istruzione ai fini dell'articolo 22, associazioni venatorie nazionali riconosciute, a catturare e utilizzare esemplari delle specie indicate nei commi precedenti.

È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

Art. 19.

(Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale)

Le Regioni possono regolamentare e autorizzare:

a) gli allevamenti di ungulati, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare o di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni, di cui al comma precedente, devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate.

Art. 20.

(Altri divieti)

È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, ad eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio ed all'allevamento della selvaggina secondo le disposizioni degli organi regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Zona militare - divieto di caccia » oppure « Monumento nazionale - divieto di caccia »;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare da distanza minore di cento-cinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate, individuate ai sensi

del quarto comma dell'articolo 17 e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi con munizione spezzata, pur non esercitando la caccia, nei periodi, nei giorni e negli orari non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni;

l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge o da quelle regionali ai sensi dell'articolo 12;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'articolo 18, secondo comma, salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali;

o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare nelle saline e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria

della pesca o la piscicoltura, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta « Valle da pesca - divieto di caccia »;

q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

s) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

t) commerciare uccelli morti di dimensioni inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi dell'articolo 6 o di altre disposizioni della presente legge o delle leggi regionali, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale.

Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

TITOLO VI

LICENZA DI CACCIA - ESAMI

Art. 21.

(Licenza di porto d'armi per uso di caccia - Commissione di esame)

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione, nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia, e composta da esperti qualificati, particolarmente in ciascuna delle materie indicate

nell'articolo seguente, la cui presenza è obbligatoria per la validità dell'esame.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

Art. 22.

(Esami)

Le Regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, su cui dovrà essere impresso il timbro « Primo rilascio », il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

TITOLO VII

TASSE

Art. 23.

(Tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia)

Le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario, da

versarsi su apposito conto corrente nazionale:

- a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco: lire 10.000;
- b) con fucile a due colpi: lire 14.000;
- c) con fucile a più di due colpi: lire 18.000.

Art. 24.

(Tasse di concessione regionale - Tasse regionali per gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche e le riserve)

Per assicurare alle Regioni i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, le licenze di porto d'armi per uso di caccia sono soggette al pagamento, oltre che delle tasse di cui all'articolo precedente, delle tasse di concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in misura non inferiore al 90 per cento e non superiore al 110 per cento delle tasse erariali di cui all'articolo precedente, da versarsi su distinti conti correnti.

Gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri privati di produzione di selvaggina e le riserve — entro i limiti di cui all'articolo 36 — sono soggetti a tasse regionali.

Art. 25.

(Ripartizione dei proventi delle tasse per la licenza di porto d'armi per uso di caccia)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo, il cui ammontare è commisurato al 13 per cento del gettito annuo delle tasse di cui all'articolo 23 e che viene ripartito, entro il mese di marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura, nel modo seguente:

- a) il 60 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzio-

ne della consistenza numerica degli iscritti sempre che i programmi svolti da ciascuna di esse nell'anno precedente corrispondano, in base al parere del Comitato previsto dall'articolo 4, ai compiti indicati dall'articolo 30;

- b) il 40 per cento all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, per i compiti di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Art. 26.

(Istituzione del fondo di tutela della produzione agricola)

Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è costituito a cura di ogni Regione un fondo regionale, al quale deve affluire anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 24 della presente legge.

Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma precedente, prevedendo per la relativa gestione un Comitato composto da rappresentanti delle organizzazioni agricole interessate più rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute più rappresentative.

TITOLO VIII

VIGILANZA VENATORIA E SUOI COMPITI

Art. 27.

(Vigilanza venatoria)

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle Regioni ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, autorizzate ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

E, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello

Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori possono esercitare le funzioni solo nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Gli agenti venatori dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5 esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

Art. 28.

(Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attività di caccia.

Nell'ipotesi di contestazione di un reato previsto dalle leggi sulla caccia, gli agenti, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 304-*quater* e 390 del codice di procedura penale, devono procedere al sequestro delle armi, dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, e della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro 30 giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, salvo che si tratti di richiami delle specie consentite ai sensi dell'articolo 18, e a vendere la selvaggina morta o i richiami. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione di colui contro il quale

è stata elevata la contravvenzione, per il caso che sia assolto.

Nel caso di condanna o di oblazione l'importo della vendita della selvaggina e dei richiami sequestrati deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti, qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalle leggi sulla caccia, devono darne immediata notizia al pretore territorialmente competente, al fine di farsi autorizzare alle ispezioni, perquisizioni e sequestri dei corpi di reato.

Gli agenti che accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

TITOLO IX

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 29.

(Riconoscimento ed iscrizioni)

Le associazioni venatorie sono libere.

Le associazioni istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore a un quindicesimo del

totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto centrale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Le associazioni di cui al secondo comma sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui all'articolo 4.

Si considerano riconosciute, agli effetti della presente legge, la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Le associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

È vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

Art. 30.

(Compiti delle associazioni venatorie riconosciute)

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre agli altri compiti loro affidati dalla presente legge e da leggi regionali, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico-organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli enti da esse delegati ai sensi dell'articolo 5;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI

Art. 31.

(Sanzioni)

Le violazioni alle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia sono punite come segue:

a) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia senza aver conseguito la relativa licenza o senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, settimo comma;

b) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia in periodo di divieto generale e per chi eserciti la caccia nell'orario non consentito dall'articolo 14, quarto comma, con l'uso di fari abbaglianti;

c) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi usi lacci, materie esplodenti o inebrianti, mezzi elettrici predisposti per fulminare la selvaggina, armi da sparo munite di silenziatore od impostate con scatto provocato dalla preda; è fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni di legge;

d) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi eserciti l'uccellazione o comunque la cattura di uccelli, in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 18;

e) con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 per chi utilizzi nell'esercizio venatorio mezzi di caccia diversi da quelli consentiti dall'articolo 9;

f) con l'ammenda da lire 300.000 a lire un milione, per chi uccida, ferisca, catturi, venda o comunque ponga in commercio od anche semplicemente detenga, sia vivi che **morti, esemplari di aquile, vulturidi, guffi** reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi, camosci d'Abruzzo e di altri ungulati di cui sia vietato l'abbattimento;

g) con l'ammenda da lire 500.000 a lire un milione per chi eserciti la caccia nei parchi nazionali e regionali o nelle riserve naturali o nelle oasi di protezione di cui all'articolo 6, primo comma, **lettera a)**, ed ultimo comma;

h) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia nei giorni settimanali di sospensione disposti ai sensi dell'articolo 14, o durante gli orari giornalieri non consentiti dallo stesso articolo, o effettui la posta alla beccaccia dopo le ore 16, o superi il numero delle giornate settimanali di caccia consentite od il numero di capi abbattibili per ciascuna specie giornalmente o durante l'intera annata venatoria;

i) con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000 per chi uccida, ferisca, catturi, venda, commerci o detenga esemplari di mammiferi e di uccelli, sia vivi che morti, appartenenti alla fauna selvatica, non compresi negli elenchi di cui all'articolo 11 o in violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 12, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18 e ad eccezione di casi di abbattimento disposti dalle Regioni per motivi di selezione;

l) con l'ammenda da lire 200.000 a lire 600.000 per chi eserciti la caccia nelle zone di ripopolamento e cattura o nei centri pubblici e privati di produzione della selvaggina o nei fondi chiusi delimitati e individuati ai sensi dell'articolo 17;

m) con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia nei terreni

in attuallità di coltivazione debitamente tabellati, o nelle aree indicate nelle lettere a), d), i) e p) dell'articolo 20;

n) con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000 per chi uccida, ferisca o catturi, durante il periodo in cui è consentita la caccia, animali delle specie previste dagli articoli 11 e 12, per i quali la caccia non sia consentita;

o) con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi eserciti la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;

p) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 50.000 per chi non abbia provveduto ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

q) con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chi, pur essendone munito, non esibisca la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino. La sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

r) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per chi violi le disposizioni di cui all'articolo 18, ultimo comma;

s) con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina viva introdotta dall'estero, o per chi introduca dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 13, o per chi violi le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 19;

t) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate nel presente articolo.

Le norme regionali prevederanno sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attuallità di coltivazione, di cui al quarto comma dell'articolo 17.

Art. 32.

(Oblazione e definizione amministrativa)

Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda è ammessa oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale.

La precedente disposizione non si applica alle sanzioni per uso di mezzi vietati di cui all'articolo 31, lettera e); per l'uccisione, ferimento, cattura, detenzione, commercio e acquisto di esemplari di specie in via di estinzione e di notevole pregio di cui all'articolo 31, lettera f); per l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e regionali o nelle riserve naturali o nelle oasi di protezione di cui all'articolo 31, lettera g); per l'uso di richiami accecati, o di richiami acustici di cui all'articolo 20, lettera o).

Tutte le infrazioni amministrative previste dalla presente legge, nonché quelle previste dalle leggi regionali, sono ammesse al pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 33.

(Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia)

La condanna per una delle infrazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g) ed l) dell'articolo 31 comporta inoltre la sospensione o la esclusione dal rilascio della licenza di porto di armi per uso di caccia fino a tre anni.

L'autorità giudiziaria, con la sentenza di condanna, nei casi di particolare gravità può disporre la revoca della licenza o la esclusione definitiva dalla concessione della licenza stessa.

Nei casi di cui ai precedenti commi, il cancelliere presso l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento ne dà notizia al questore del luogo di residenza del condannato.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E NORME TRANSITORIE

Art. 34.

(Decorrenza dell'applicazione della legge)

Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, legifereranno in materia.

Con l'entrata in vigore della presente legge hanno immediata efficacia le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

L'articolo 23 si applica dal 1º gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le tasse regionali di cui all'articolo 24 si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sempreché siano state emanate le relative norme regionali istitutive di dette tasse. In caso contrario esse decorrono dal mese successivo all'entrata in vigore delle citate leggi regionali.

Gli articoli 25 e 26 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Le somme incamerate nell'anno 1977 dovranno essere ripartite secondo le norme in vigore.

Fino a quando non saranno emanate le norme regionali di applicazione dell'articolo 17, quarto comma, continueranno ad avere vigore le disposizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne le sanzioni penali.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, rimarranno efficaci nei termini di tempo di cui al primo comma, sempre che siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Con l'entrata in vigore delle leggi regionali sono abrogate le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a tale data restano in vigore le suddette disposizioni compatibili con la presente legge.

Art. 35.*(Istituto nazionale della biologia della selvaggina)*

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di « Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 36.*(Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie)*

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica e le gestioni sociali nei territori di cui all'articolo 7.

Scaduto il triennio di cui al primo comma, le Regioni, sentito l'Istituto di biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in aziende faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati, purché presentino strutture ed ambiente adeguati.

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

Le Regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico-venatorie.

I diritti di caccia esistenti sui terreni di altrui proprietà a favore delle foreste demaniali di Tarvisio in provincia di Udine rimangono riservati all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Art. 37.*(Personale dei Comitati provinciali caccia e dell'Ente produttori selvaggina)*

I dipendenti dei Comitati provinciali caccia, in servizio alla data del 31 dicembre 1976, passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'Ente produttori selvaggina, i dipendenti della sede centrale di detto Ente, in servizio alla data del 31 dicembre 1974 passano, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, alle dipendenze di altro Ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge. Tali dipendenti dovranno essere collocati dagli Enti riceventi nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della citata legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 38.*(Disposizioni transitorie sui mezzi di caccia)*

Per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire l'adeguamento a quanto stabilito dall'articolo 9, è ammesso l'uso dei fucili a canna

liscia a ripetizione o semiautomatici a non più di quattro colpi.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni che prescrivano un numero inferiore di colpi.

F A B B R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* F A B B R I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il nostro lavoro termina positivamente questa sera al Senato con l'approvazione, che ritengo sarà unanime da parte di tutti i Gruppi politici, della nuova legge sulla caccia.

Viene a chi parla il desiderio di sottolineare che, di fronte a gravi problemi che travagliano la vita del paese, occupare uno dei due rami del Parlamento ed una Commissione per un numero elevato di sedute in un dibattito acceso e appassionato sui problemi della caccia potrebbe sembrare fuori luogo e di cattivo gusto. Forse, signor Ministro, in qualche misura lo è.

Dico subito che, pur essendomi appassionato di questa materia, avrei di gran lunga preferito discutere ed approvare oggi il suo piano agricolo-alimentare oppure avere sciolto, nelle sedute in cui ci siamo disputati sulla sopravvivenza del « combattente » o della « gambetta » (come lo chiamano certi colleghi toscani), il nodo del rapporto tra l'AIMA e la Federconsorzi.

Credo tuttavia che il lavoro che abbiamo svolto non sia un lavoro trascurabile e degno di sprezzo o di scherno da parte di chi guarda i senatori affacciati nelle questioni della caccia. Credo che in questo momento in cui si parla di austerità come valore essenziale, del messaggio dell'onorevole Berlinguer per la scoperta dell'austerità come elemento importante per la transizione ad una nuova società, avere dedicato tempo e attenzione a questo fenomeno minore, se si vuole, della vita associata, che pure ha aspetti di costume, di tradizione e cultura assai importanti, abbia consentito a noi di affermare alcuni principi nuovi che si in-

nestano (come ha ben detto il senatore Pacini, ottimo relatore alla nostra Commissione) in una visione nuova del superamento del consumismo, della caccia come saccheggio del territorio o della selvaggina e così via.

In sostanza anche in tempi di austerità, proprio perchè si dimenticano tanti aspetti minori (chi parla più oggi di turismo sociale, di organizzazione del tempo libero?) essersi occupati di questo diporto che non è certo da grandi ricchi, ma è invece uno sport popolare praticato da lavoratori, da centinaia di migliaia di cittadini, essersi occupati in questa ottica della riscoperta di alcuni nuovi valori è stato un fatto non secondario ed il segno di una evoluzione anche all'interno delle forze politiche.

Per quanto mi riguarda, il dibattito è stato interessante proprio perchè abbiamo cercato di enucleare (non siamo sempre stati coerenti, purtroppo, senatore Pacini ed in questo rimane un margine di insoddisfazione) alcuni principi nuovi nel disciplinare questa attività antica quanto il mondo. Oggi nella sua relazione di apertura lei ha ricordato Hemingway e si è riportato ad uno scrittore che mi piace anche molto di più, Ivan Turgenev, nelle « Memorie di un cacciatore ». C'è tutta una letteratura, una pubblicistica ed anche una retorica sullo sport venatorio.

Mi limiterò qui ad enunciare alcuni dei principi nuovi che devono presiedere, secondo la nostra legge, all'organizzazione dell'attività venatoria.

Il primo è quello di un rapporto nuovo fra caccia e ambiente. La regola non è più quella secondo la quale tutto è cacciabile meno alcune specie protette; la regola è che tutto è protetto, le specie sono protette, salvo una lista peraltro a mio parere troppo lunga. Abbiamo salvato molti piccoli uccelli ma ne potevamo salvare di più. Qualcuno mi ha detto che, per esempio, quel povero fringuello che abbiamo lasciato in balia degli sparatori con un voto equilibrato, 7 contro 7, (come il 10 contro 10 della Commissione inquirente) è un peccato.

A parte però queste considerazioni e a parte l'umorismo che si è fatto su certi pic-

coli uccelli che hanno dei nomi vagamente erotici che non voglio ricordare per non introdurre il turpiloquio in quest'Aula così solenne — anche se li potremmo far dire al presidente Valori che è così icastico nel linguaggio, come ha dimostrato quando ha fatto la battaglia per il divorzio — comunque, fuor di celia, rimane la questione del rapporto caccia-ambiente in una riscoperta dell'ambiente dove la selvaggina non è più *res nullius* da saccheggiare per fare carne ad ogni costo, ma è inserita in un equilibrio biologico che va salvato perchè appartiene a tutta la comunità, in una riscoperta dei valori dell'ambiente e del paesaggio come *habitat* indispensabile per una organizzazione della convivenza a misura dell'uomo. Unico rammarico è quello di aver lasciato gli appostamenti fissi, anche se abbiamo abolito l'uccellazione e le cacce primaverili. Abbiamo condotto poi una battaglia — voglio dire ciò senza ombra di alcuna polemica nei confronti dei miei simpatici amici cacciatori della Commissione — che ci ha portato a scoprire che esiste una divaricazione tra la coscienza, direi il livello culturale dei cacciatori e quello del resto della società. E, se la Commissione è già un campione della società, si è potuto notare che esiste una insofferenza per la uccisione in massa e non selettiva dei piccoli uccelli, per cui si sono verificati schieramenti piuttosto anomali rispetto a quelli consuetudinari e propri delle varie forze politiche. Ed io mi sono dovuto rammaricare del fatto che qualche gruppo particolarmente ben organizzato anche in questo caso ha dimostrato di avere una certa disciplina di gruppo, anche se tuttavia nelle votazioni sulle specie cacciabili si sono verificate maggioranze molto variegate.

Credo che le soluzioni adottate vadano nella direzione indicata dal Ministro della agricoltura con cui questa volta mi trovo totalmente d'accordo. Difatti dobbiamo far nostro il concetto secondo cui è un grosso errore quello di aumentare la possibilità di cattura di piccoli animali e di piccoli uccelli, quando non c'è la possibilità di ripristinare un equilibrio biologico e zoologico. Bisogna cioè allevare in cattività, nelle riserve

e nelle oasi allo stato naturale un numero elevatissimo di animali (uccelli minori, lepri, fagiani) per immetterli nel territorio venatorio consentendo ai cacciatori di divertirsi, ma dove non c'è tale possibilità di controllare e di governare questo rapporto tra pressione venatoria, cioè la quantità di cacciatori, e quantità e qualità della selvaggina, non si può continuamente attentare a questo equilibrio biologico.

L'aver condotto questa battaglia e l'essere riuscito a « impallinare » per 7-8 volte i miei amici contrari a certe limitazioni è stata per chi vi parla una piccola e divertente battaglia di civiltà, ed io, dico la verità, quando vedrò volare il piviere dorato che è stato escluso dalle specie cacciabili sarò contento e con me saranno contenti centinaia di giovani facenti parte di quelle associazioni protezionistiche nei confronti delle quali in Commissione — e qualcosa bisogna dire a questo proposito in questo dibattito, perchè altrimenti ci limitiamo a dare uno spolverino a quanto abbiamo già fatto — si è notata una certa diffidenza, come se questi giovani organizzati fossero quasi un corpo estraneo rispetto al tradizionale cacciatore. Ebbene bisogna dire che questa frattura va superata e dobbiamo verificare quanto ho sempre detto, senatore Ferriello, cioè che il cacciatore è il vero amico degli animali. Lo deve essere però fino in fondo e non deve, se gli si vieta di cacciare la gambetta per esempio, dire che i protezionisti accaniti sono dei rompiscatole. A questo proposito il rammarico è quello che non si sia avuto il coraggio di spingere fino in fondo e fin da ora, accettando la proposta di direttiva comunitaria in modo da ridurre al massimo le specie cacciabili. Positivo il limite dei tre colpi, non positivo il fatto che rimanga la possibilità di utilizzare la canna rigata. Un altro punto che abbiamo introdotto di grande importanza è quello del rapporto fra la caccia e il territorio. Anche qui il principio è enunciato; c'è nella legge, ma non abbiamo voluto affermarlo a vele spiegate senza condizionamenti, nel momento in cui un emendamento proposto dalla mia parte politica, che è

stato respinto, affermava che la normativa delle regioni doveva garantire l'equilibrio tra la pressione venatoria e la quantità e la qualità di selvaggina presente in un determinato territorio. Ecco, qui c'è il grosso problema del rapporto fra la caccia e il territorio e la questione della libera caccia o del libero movimento del cacciatore, che sarebbe un concetto erroneo, il cui inserimento equivarrebbe a introdurre una guarentigia e un diritto fondamentale in un campo sbagliato. Se è vero che ci deve essere questo equilibrio fra il territorio e la fauna presente, nel medesimo tempo occorre avere il coraggio anche di limitare la possibilità di accesso ai cacciatori in modo che si eviti il turbamento di questo equilibrio evidentemente a svantaggio della selvaggina presente in una determinata zona.

Credo siano importanti anche le norme che abbiamo introdotto per quanto riguarda l'agricoltura, il risarcimento dei danni subiti dagli agricoltori. In passato si aveva un po' una concezione quiritaria della caccia per cui il cacciatore poteva andare un po' dappertutto, era un signore in questo senso, tutti gli altri diritti venivano pretermessi perchè in sostanza andava affermato questo grande diritto del cacciatore. Ma i tempi sono cambiati e questo tentativo di associare nella gestione della caccia tutti i protagonisti di questo fenomeno in un contemperamento dei vari diritti credo sia un'altra affermazione importante, un'altra innovazione per cui il territorio non è più un'entità che può essere devastata, saccheggiata od occupata da squadre di cacciatori ma è una delle componenti di questo fenomeno che va programmaticamente gestito o comunque nei confronti del quale occorre un approccio di tipo completamente nuovo. Ma il concetto più fortemente innovatore di tutta la legge sulla caccia è quello che riguarda la gestione sociale della caccia, del territorio con l'introduzione di quel principio che consente alle regioni di organizzare la caccia in modo nuovo, per zona, con la collaborazione delle associazioni venatorie, degli enti locali, delle comunità montane, del comprensorio, degli agricoltori, realizzando quelle forme di autogestione che per esempio nella mia regione abbiamo già por-

tato a compimento. Quando chi vi parla ha particolarmente insistito su questo *test*, su questa esperienza, si è sentito argutamente replicare che l'Italia non finisce con l'Enza o con Parma e con il Panaro, che la varietà delle regioni italiane è notevole e così via. Io credo però di dover sottolineare l'importanza del *test* emiliano. È stato anche detto che forse culturalmente non è stata un'esperienza molto felice. Io credo, e qui sarebbe bello il dibattito se...

P R E S I D E N T E . Senatore Fabbri, il dibattito sarebbe bello, ma lei ha già superato il tempo, quindi la debbo pregare di attenersi al Regolamento.

F A B B R I . Signor Presidente, mi attengo senz'altro al rispetto del Regolamento e sottolineo quindi l'importanza di questo concetto che consente di organizzare zone autogestite sia su base regionale, sia su base provinciale, sia su base comprensoriale di comunità montane, con l'eventuale collaborazione delle associazioni venatorie.

Salutiamo con particolare felicità l'abolizione del riservismo; questo principio non è stato enfatizzato a sufficienza nel dibattito forse perchè si pensa che in fondo questa posizione non è poi così netta se è vero che almeno in ipotesi possono ritornare dalla finestra, attraverso le mentite spoglie delle aziende faunistico-venatorie, le riserve frutto di una concezione feudale di spossamento del territorio in danno delle popolazioni residenti, di fenomeni di neocolonialismo intrinseci al tipo di sviluppo economico per cui le campagne e la montagna diventavano il polmone verde da occupare e da saccheggiare. Il superamento di questo istituto che consentiva anche forme di pubbliche relazioni e di favoritismo anche veramente singolari (almeno per quelle che conosco io; ci saranno anche le riserve simpatiche ed accettabili), l'affermazione del principio dell'abrogazione di queste riserve è un fatto socialmente assai importante.

C'è il temperamento della costituzione delle aziende faunistico-venatorie. Abbiamo proposto — ma non abbiamo avuto fortuna — che si limitasse ad un cinquantesimo del

territorio cacciabile l'estensione da destinare a queste aziende. Tuttavia crediamo che essendo questa una facoltà concessa alle regioni esse sapranno farne un uso estremamente limitato e parsimonioso. E ha detto bene il presidente della nostra Commissione che dobbiamo aver fiducia nelle regioni. Abbiamo fatto una legge che dà molti poteri alle regioni e io spero che le regioni faranno bene per una gestione avanzata della legge.

In questa legge ci poteva essere di più. È una legge discreta e poteva essere migliore, ma c'è quel tanto che è necessario perchè le regioni ne diano un'applicazione avanzata in attuazione coerente di quei principi che ha così magistralmente riassunto il senatore Pacini e che hanno trovato troppi temperamenti nell'elaborazione del testo in Commissione.

Concludendo...

P R E S I D E N T E . Sì, concluda perchè ha superato già abbastanza il limite di tempo.

F A B B R I ...credo che la legge sia un fatto importante e che la prospettiva di partecipazione che suggerisce possa essere una esperienza importante, trattandosi di un fenomeno di massa, largamente popolare, anche per altri settori da un punto di vista più generale.

Vi ringrazio e mi scuso per il tempo che vi ho sottratto. (*Applausi dalla sinistra*).

Z A V A T T I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, nell'accingermi a nome del Gruppo comunista alla dichiarazione di voto sento prima di tutto il dovere di esprimere un grato apprezzamento al presidente della Commissione agricoltura, al relatore senatore Pacini, ai colleghi che hanno preso parte ai lavori del comitato ristretto, i quali con intelligente pazienza sono riusciti a far superare prevenzioni e a conciliare interessi che a prima vista sembrava-

no incompatibili ma che alla fine hanno trovato unitaria collocazione, per una materia così delicata, nel disegno di legge il cui testo reca appunto « principi generali e disposizioni per la protezione della fauna e la disciplina della caccia », e che la 9ª Commissione in sede redigente dopo ampia discussione ha licenziato ed è ora sottoposto all'approvazione dell'Aula.

Infatti il problema della difesa della fauna e dell'esercizio della caccia è senz'altro un argomento che ha provocato soprattutto in questi ultimi anni un'ampia e appassionata discussione nel paese. Ecco perchè sul contenuto del disegno di legge si sono pronunciate non solo e giustamente le regioni che hanno poteri primari in materia, ma le associazioni venatorie naturalistiche particolarmente interessate al problema, il mondo contadino, centri universitari specializzati in zoologia applicata alla caccia, esperti del Consiglio nazionale delle ricerche e altre organizzazioni.

Questo ampio ed appassionato interessamento, che ha anche suggerito al Senato nella passata legislatura di indire un'indagine conoscitiva sull'argomento, fu dovuto alla profonda crisi in termini di presenza e di conservazione fisica che investe la fauna autoctona e migratoria sia sul territorio nazionale che in quello europeo. L'indagine conoscitiva e il dibattito che ne è seguito hanno fornito gli elementi di fondo ed hanno evidenziato le cause della rarefazione della fauna sul territorio, che a noi pare si possano riassumere nei seguenti punti: in primo luogo distruzione degli ambienti naturali di sosta e di riproduzione; in secondo luogo inquinamenti sempre più massicci del suolo, dell'acqua e dell'aria; in terzo luogo eccessiva pressione venatoria dovuta alla presenza di una cospicua quantità di cacciatori e di un esercizio della caccia non sufficientemente regolamentato e controllato; infine mancanza da parte degli organi dello Stato di una qualsiasi politica a protezione e difesa della fauna.

Occorreva pertanto predisporre una legge capace di dare una risposta la più aderente possibile alle esigenze che la realtà ha posto sul tappeto superando prima di tutto il vec-

chio testo delle leggi della caccia, responsabile esso stesso, per il suo contenuto arcaico e permissivo, della rarefazione delle specie selvatiche e di un esasperato comportamento che ha snaturato il carattere sportivo dello stesso esercizio venatorio.

Con questa legge di principi, perchè tale vuol essere, noi pensiamo che finalmente si possa indicare alle regioni, agli enti locali e alle categorie più interessate il modo per uscire anche dalla crisi della fauna di cui si è indicata la natura, unendo così gli sforzi di tutti nella battaglia che ci riconduce ai grandi temi dell'ecologia.

L'obiettivo primario che interessa, che non può riguardare solo determinate categorie di cittadini, come i cacciatori o i naturalisti, ma deve interessare l'intera collettività, è quello della difesa e del ripristino degli ambienti naturali sui quali sono possibili la vita e la riproduzione della fauna.

Non si poteva certo con questa legge affrontare i problemi degli inquinamenti provocati da anticrittogamici, da insetticidi, da diserbanti, da fertilizzanti eccetera, o degli inquinamenti dell'aria e dell'acqua dovuti agli scarichi delle attività sia industriali che urbane che rendono sempre più difficile per il loro grado di tossicità la vita della fauna e provocano non di rado vere e proprie stragi di uccelli e di mammiferi.

Questa questione viene tuttavia evidenziata all'articolo 4 il quale appunto istituisce un comitato tecnico nazionale di studio dalla cui attività si potranno cogliere elementi utili per procedere quanto prima ad una regolamentazione che tenga conto parimenti dello sviluppo produttivo nei vari settori e della tutela dell'ambiente e della fauna.

Non si poteva certo affrontare in questa sede il problema della difesa degli ambienti naturali, degli insediamenti speculativi, della distruzione del nostro patrimonio boschivo e forestale cagionata spesso da incendi dolosi o dall'abbandono di sempre più vasti territori collinari e montani per la mancanza di un dignitoso reddito agricolo.

Sono temi però tutti collegati alla difesa dell'ambiente, alcuni già affrontati da altre leggi, altri, come quelli della difesa del suolo, della riforma urbanistica, del recupero

delle terre incolte, della difesa delle zone umide, che ci riguardano e ci auguriamo trovino rapida ed adeguata soluzione.

In quest'occasione tuttavia ci si è orientati a porre in primo piano la difesa degli ambienti naturali ai fini faunistici indicando l'esigenza di assicurare, attraverso piani pluriennali regionali, oasi di rifugio, zone di ripopolamento, centri di riproduzione di specie selvatiche anche allo stato naturale: cioè strutture pubbliche vietate all'esercizio venatorio che, aggiungendosi ai parchi naturali, alle bandite comprendenti le foreste demaniali e altre strutture naturalistiche, una volta realizzate possono coprire oltre un terzo del territorio agro-forestale, determinando una svolta di grande portata che porterebbe questa volta il nostro paese, almeno in questo campo, all'avanguardia in campo europeo.

Questo risultato naturalistico sarà possibile realizzarlo non solo se tutte le regioni affronteranno il problema con l'impegno del quale non dubitiamo affatto, ma anche se si saprà promuovere attorno ad esso un largo dibattito culturale che aiuti a stimolare la più ampia partecipazione delle categorie interessate, così come viene prospettato dall'articolo 6 e più ampiamente dall'articolo 15.

È chiaro infatti, onorevoli colleghi, che se vogliamo rendere operanti i principi fissati da questa legge e in modo particolare la ristrutturazione del territorio, sia a scopi faunistici che venatori, occorre promuovere la partecipazione delle categorie sociali e la convergenza delle forze politiche per affrontare con successo i problemi di interesse generale. La categoria che più di ogni altra va aiutata e sensibilizzata è quella dei produttori agricoli e dei lavoratori della terra: sono essi infatti, in primo luogo, coloro che debbono contribuire al ripristino e alla difesa degli ambienti naturali e alla salvaguardia della fauna. Bene si è fatto quindi a prevedere incentivi a favore dei conduttori agricoli sui cui terreni esistono strutture faunistiche; così è stato giusto prevedere norme a salvaguardia delle colture agricole e rimborsi di danni arrecati dal selvatico e purtroppo, in certi casi, dagli stessi cacciatori. L'altra categoria da sensibilizzare sempre più sono i cacciatori stessi, ai quali tuttavia

bisogna dare atto che fino ad oggi sono stati i più impegnati nella gestione di strutture faunistiche; essi infatti sono coscienti che le difficoltà che sta attraversando l'esercizio venatorio si risolvono allargando le aree e le strutture faunistiche nell'intero territorio nazionale.

I risultati ottenuti in diverse regioni con le gestioni sociali del territorio stanno a dimostrare che questa è la strada da perseguire per responsabilizzare maggiormente i cacciatori e le loro associazioni ad estendere il loro impegno sul fronte naturalistico ed ecologico, per raggiungere l'obiettivo di un nuovo modo di cacciare regolamentato, autocontrollato e il più possibile gestito in forma sociale.

Pensiamo che la caccia può essere « compatibile » con la salvaguardia della fauna a condizione che essa venga esercitata nel momento in cui la selvaggina è matura e quindi nei tempi in cui non si compromette la sua riproduzione, rispettando anche il prelievo che salvaguardi le basi biologiche della sua esistenza. Consideriamo pertanto giusto il principio stabilito dall'articolo 10 che afferma che tutto il territorio nazionale è soggetto a caccia controllata e per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo, di capi e di specie da abbattere; così come è stato giusto l'aver diminuito il numero delle specie ammesse alla caccia, l'aver proibito la caccia con le reti, l'aver stabilito la chiusura dell'attività venatoria non oltre il 31 marzo e l'averne limitato l'esercizio a non più di 3 giorni alla settimana. Altrettanto coerente con le finalità anzidette consideriamo la decisione di aver portato a 3 i colpi delle armi semiautomatiche. Anche i divieti e le sanzioni ci sembra corrispondano alle necessità di scoraggiare e combattere il bracconaggio, la cui pratica non può trovare cittadinanza in una società civile come la nostra.

Nel suo complesso ci pare che questo disegno di legge in alcuni punti sia migliore rispetto al testo esaminato nella passata legislatura (non andato a buon fine, come è noto, solo per il sopravvenuto scioglimento delle Camere). Innanzitutto questa volta giustamente si parte dall'elencazione dei princì-

pi di protezione e tutela della fauna; in secondo luogo c'è una più ampia osservanza dei poteri delle regioni, quindi una normativa meno dettagliata, così come si addice ad una legge di principi; in terzo luogo il provvedimento è stimolante per una ampia partecipazione delle organizzazioni e categorie sociali, il che favorisce senza dubbio la applicazione dei contenuti legislativi in esso sanzionati.

Però nel momento in cui vengono chiamati i cacciatori all'autodisciplina, all'autocontrollo, alla diminuzione della pressione venatoria e a porsi in prima fila nella costruzione e difesa delle strutture naturalistiche e faunistiche, non si sarebbero dovute permettere (sia pure per il tempo limitato dei 3 anni) strutture di privilegio nella caccia come le riserve private. I cacciatori vanno posti tutti allo stesso livello di diritti e di doveri, senza oggettive discriminazioni sociali!

Nonostante l'articolo 36 sul riservismo privato, che non ci soddisfa affatto e che abbiamo contrastato in Commissione, voteremo ugualmente a favore della legge anche perchè pensiamo che le regioni, con i poteri decisionali che hanno in questa materia, sapranno superare positivamente questa grave lacuna presente nella legge. Al di là di ciò, credo di poter dire che nel redigere questo disegno di legge la preoccupazione delle forze politiche democratiche è stata quella di trovare quel comune denominatore che permettesse di non mortificare alcuni principi di fondo, tenendo presenti le molteplici realtà del paese e le esperienze in atto, anche con scelte diverse, in alcune regioni del paese. Esse sono state tenute nella dovuta considerazione. Ci riferiamo alle autogestioni emiliane, alle aree faunistiche toscane, alle gestioni sociali attuate nella zona alpina e in altre parti del paese.

Concludendo vogliamo dare atto, non solo ai Gruppi politici dell'arco costituzionale, ma anche al rappresentante del Governo dell'impegno che tutti hanno posto nella stesura di questo testo. Ciò faciliterà, vogliamo sperare, una sollecita approvazione della legge anche nell'altro ramo del Parlamento. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista considera questa legge,

tutto sommato, equilibrata ed avanzata anche rispetto a determinate realtà europee. È noto che la Comunità europea si appresta ad emanare una direttiva sulla caccia; a tale proposito voglio solo accennare al fatto che certi ambienti esteri hanno sollevato una determinata campagna contro il nostro paese, per cui crediamo che i nostri rappresentanti alla Comunità ed il Governo italiano, anche in forza di questa legge, possono presentarsi alla discussione senza complessi.

In Italia infatti non si praticano le cacce distruttive a rastrello come avviene in altri paesi. Non si ammette la caccia ai rapaci o alle oche e il prelievo delle loro uova e quelle di altri selvatici come in altri paesi nordici. Da noi non si ammette la caccia con le reti, non si autorizza la caccia a certe specie di selvatici oltre il 28 febbraio ed il 31 marzo come avviene in certi paesi della Comunità. Proprio per questo dobbiamo essere disponibili, e lo deve essere il nostro Governo, assumendo anche opportune iniziative, ad incontrarsi con i paesi della CEE, dell'Europa e del bacino del Mediterraneo per giungere ad opportune decisioni comuni.

Con queste raccomandazioni, già espresse al Governo dalla 9ª Commissione con un ordine del giorno, ma che vogliamo ancora una volta ribadire in Aula, e con le considerazioni già svolte, il Gruppo comunista riconferma il voto favorevole al disegno di legge con l'augurio che questi principi possano essere operanti nei prossimi mesi e cioè prima dell'inizio della nuova annata venatoria. Riteniamo sia questo il modo migliore per rispondere alle tante polemiche e alle tante attese sollevate nel paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F O S C H I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F O S C H I. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mentre mi accingo a fare una dichiarazione di voto per il Gruppo della democrazia cristiana, mi rendo conto dell'ora tarda e cercherò quindi di essere il più breve possibile.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare è la risultante di una serie di contributi positivi recati con impegno e sostanziale obiettività da ogni parte politica. Nell'ambito di questo dovuto riconoscimento sia consentito anche a me di associarmi a quanti hanno già dato atto sia ai componenti della Commissione agricoltura sia al comitato ristretto del lavoro compiuto. Un vivo e cordiale apprezzamento va rivolto al relatore senatore Pacini per aver saputo recare, con intelligente impegno da ormai antica data, un prezioso e risolutivo contributo, così come chiaramente è dimostrato anche dalla odierna relazione.

Si può ben dire che il lungo e travagliato iter di questa legge ha consentito le più opportune verifiche ed anche a volte i necessari ripensamenti attorno agli aspetti più delicati di questa complessa materia. Come è stato detto, si tratta della prima legge quadro sulla caccia dalla quale potrà discendere una più articolata ed incisiva normativa delle regioni, alle quali è conferita la potestà primaria di legiferare a questo riguardo. Ci rendiamo conto che questa legge è largamente attesa, come è già stato detto da altri senatori, da importanti strati dell'opinione pubblica, in primo luogo dall'effervescente mondo dei cacciatori i quali nel nostro paese hanno ormai raggiunto il traguardo dei due milioni.

Non v'è dubbio che lo sport venatorio ha assunto un po' ovunque, specie in Italia, dimensioni davvero di massa. Questo fenomeno, di per sé positivo per i tanti aspetti magistralmente evidenziati dal relatore, comporta, d'altra parte, necessariamente l'esigenza di una sua adeguata e puntuale regolamentazione onde evitare gli effetti negativi sia sull'ambiente e sulla conservazione delle specie, sia sulle produzioni agricole ed anche, in definitiva, per salvaguardare i diritti di tutti gli altri cittadini non cacciatori.

Con questa premessa intendo ribadire che, ovviamente, anche lo sport venatorio, pur rappresentando un rilevante e positivo fenomeno sociale, deve anch'esso inquadrarsi e sottostare ad una precisa logica di salvaguardia della natura.

Mi pare, in proposito, onorevoli colleghi, che questa legge tenga dovuto conto nel suo insieme di questi valori insopprimibili, e perciò stesso segnerà un forte salto qualitativo in avanti rispetto alla situazione presente.

Anche l'aver fatto precedere nella denominazione del disegno di legge la dizione « protezione e tutela della fauna », anticipando la dizione « disciplina della caccia », è elemento non privo di significato ed evidenzia un preciso orientamento che il legislatore intende conferire al provvedimento.

D'altra parte analoga preoccupazione emerge anche nel corpo del disegno di legge. Il primo comma dell'articolo 8, ad esempio, recita testualmente: « L'esercizio della caccia è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole ».

A questo punto mi si consenta di fare alcune annotazioni che possono più concretamente dimostrare quanto questa legge di principi intenda perseguire obiettivi di armoniosa sintesi tra interessi diversi e a volte tra loro contrastanti. Per quanto riguarda l'avvertita esigenza di meglio proteggere e tutelare la fauna selvatica, merita di essere rilevato tra l'altro: a) il divieto di ogni forma di uccellazione — ed è già stato detto — onde evitare forme di caccia che spesso assumevano aspetto di vere stragi di uccelli; b) la riduzione delle specie consentite alla caccia per salvaguardare tanto quelle in via di rarefazione, quanto quelle piuttosto insignificanti ai fini venatori, ma utili all'ambiente naturale, e qui dovrei aggiungere una opportuna precisazione, in ordine alle dichiarazioni di voto dei rappresentanti del Partito socialista e del Partito comunista, da cui sembrerebbe che le specie di uccelli cacciabili possano essere ulteriormente ridotte; la verità è, e loro per primi lo sanno, che vi è stata una notevole polemica e un serrato confronto in sede di Commissione e che si è arrivati ad una intesa per la buona volontà di tutti; c) l'istituzione del regime di caccia controllata su tutto il territorio nazionale comporta limitazioni di tempo, di luogo di capi e di speci da abbattere; d) la riduzione a tre colpi, tra l'altro con il fucile

automatico, riconduce, in un certo senso, l'esercizio venatorio ad un fatto sportivo più vero e tecnicamente più suggestivo, senza vedere tante bocche di fucili come se si dovesse andare alla guerra.

Inoltre, la legge tende alla tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale. Mi limito a citare il comitato tecnico nazionale, su cui anche l'onorevole Ministro ha riferito, tra i cui compiti figura quello, non secondario, della valorizzazione dell'ambiente naturale. Mi riferisco ancora alla presenza adeguata negli organismi collegiali delle associazioni naturalistiche e protezionistiche che hanno una grande funzione da svolgere. Mi richiamo, altresì, ai compiti espressamente conferiti per legge alle stesse associazioni venatorie quando, ad esempio, alla lettera b) dell'articolo 30 è detto che le associazioni venatorie provvedono « a promuovere e diffondere tra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi ».

Altro aspetto importante è quello della tutela delle produzioni agricole. Purtroppo questo problema, al di là delle indicazioni e dei divieti previsti dalla legge, rimane certamente aperto e sarà risolto positivamente nella misura in cui i cacciatori matureranno ulteriormente la loro coscienza venatoria. I principi ci sono, onorevole Ministro, ma sappiamo anche che cosa succede durante l'esercizio venatorio nelle nostre campagne. In merito al delicato aspetto: cacciatori-produzioni agricole, la legge non ha risolto a mio parere in modo chiaro ed operativo — nè forse era attualmente in grado di farlo — la possibilità del risarcimento reale dei danni recati alle produzioni agricole non soltanto dalla selvaggina ma anche dai cacciatori, anche se è prevista l'istituzione di un fondo regionale che non si sa come e se verrà alimentato da adeguati finanziamenti. È rimasto d'altra parte da approfondire se e fino a che punto sarà possibile regolamentare l'uso di sostanze chimiche in agricoltura, cui ha fatto ampio cenno anche l'onorevole Ministro, che possono compromettere la fauna e alterare gli ambienti naturali. C'è un altro punto che desidero evidenziare; si

tratta della selezione più severa dei cacciatori. A tutti noi, onorevoli colleghi, sarà capitato di sentire proteste dalla gente minuta per lo sparo facile dei cacciatori, magari senza rispetto delle distanze da pubbliche strade o caseggiati. Sappiamo anche, purtroppo, che soprattutto nei giorni di apertura della caccia succedono tanti, troppi incidenti a volte mortali, causati quasi sempre per inavvedutezze o quanto meno per l'irrazionale emotività di certi cacciatori di fronte alla preda.

Ora, partendo dall'esame di questa realtà, reputo quanto mai giustificato l'avvenuto inserimento, nel disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, di una più severa selezione dei nuovi cacciatori, che desidero riassumere, anche se in parte è già stata ricordata, proprio per l'importanza che annesso a questa parte della legge.

Primo, elevamento da 16 a 18 anni dell'età minima per esercitare la caccia; secondo, esame dei neocacciatori per l'abilitazione all'esercizio venatorio da parte di una commissione composta di qualificati esperti nelle materie di legislazione venatoria, zoologia applicata, armi e munizioni e loro uso, tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

A questo riguardo mi sia consentito rilevare che il Gruppo della democrazia cristiana ha dato un suo particolare contributo perchè questa norma fosse di chiara e severa applicabilità.

Il terzo punto, anch'esso significativo, consiste nel fatto che il neocacciatore abilitato nei successivi 12 mesi potrà praticare l'esercizio venatorio soltanto se accompagnato da altro cacciatore con licenza da almeno tre anni.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le considerazioni da me fatte, necessariamente parziali e sommarie, non tendono a voler dare una immagine della nuova legge in chiave punitiva verso i cacciatori, ma semmai a puntare ad una loro valorizzazione e ad una valorizzazione delle associazioni venatorie che li rappresentano. Esse infatti assumono un ruolo pubblico e pluralistico con compiti assai ampi ed articolati, capaci di essere determinanti

nell'evoluzione di quella nuova e più elevata coscienza venatoria da tutti auspicata anche allo scopo di smentire con i fatti l'ingiusta o quanto meno esagerata leggenda secondo cui gli italiani sarebbero più sterminatori che cacciatori.

Il Gruppo della democrazia cristiana è consapevole che con questa legge l'Italia venatoria si pone fra i paesi che hanno avanzate legislazioni in questo settore, per cui è fiducioso che ogni componente interessata all'esercizio venatorio sappia fare fino in fondo la propria parte con senso di equilibrio e in clima di leale collaborazione.

È questa la condizione essenziale perchè la nuova legge possa dare compiutamente i propri frutti ed è con questo spirito che il mio Gruppo voterà favorevolmente il disegno di legge nella fondata speranza (e mi associo a quanto auspicato anche dal senatore Zavattini per il suo Gruppo) che anche l'altro ramo del Parlamento possa esaminare in brevissimo tempo il provvedimento onde poter dotare le regioni ed il mondo venatorio italiano di questa legge-quadro in tempo utile per l'anno venatorio 1977-78. *(Vivi applausi dal centro)*.

B O N I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, abbiamo sentito il lungo *excursus* storico fatto dal nostro valoroso relatore che ha riconosciuto che ci sono volute molte riunioni in Commissione e moltissime nel comitato ristretto per giungere a varare il disegno di legge, che è ricco di ben 38 articoli. Poichè il Regolamento del Senato con l'articolo 81 mi consente una breve dichiarazione di voto soltanto, non seguirò il relatore nel lungo *excursus* che ha fatto spiegando il valore e la praticità degli articoli che contiene la legge, ma sono invece in condizione di fare qualche osservazione sul contenuto di alcuni articoli dello stesso disegno di legge che non mancheranno di destare stupore — mi consenta — ed anche indignazione

in molti cacciatori italiani e in specie tra i 70.000 cacciatori siciliani di cui 17.000 nella sola provincia di Messina e tra i 50.000-70.000 cacciatori calabresi e pugliesi ai quali si impone praticamente di appendere da domani il fucile al chiodo dopo averlo convenientemente, se del caso, ingrassato, se non si lasceranno vincere dalla tentazione della caccia di frodo o se, nella peggiore delle ipotesi, non saranno tentati di vendere il loro fucile perchè altri ne facciano uso a canne mozze.

L'evoluzione politico-sociale del nostro paese ha fatto considerare da qualche decennio la gioventù di oggi molto più matura di quanto non fosse quella di 30 anni o di 10 anni or sono. Infatti si è concesso il diritto di voto a 18 anni, voto che ha enorme peso nell'evoluzione politica, sociale ed economica del nostro paese. Si è perfino concesso al diciottenne il diritto di contrarre matrimonio, magari senza il permesso dei genitori, sempre che il magistrato lo ritenga un fatto riparatore, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali dello sposo o della futura sposa. Non seguirò nel suo lungo *excursus* filosofico e profondamente umanitario il senatore Fabbri che prima ha parlato, però non debbo ignorare che in questa legge ci si è regolati in maniera inversa a quanto si è sempre fatto in passato. Un tempo infatti venivano autorizzati ad esercitare la caccia i giovani sedicenni sotto la responsabilità giuridica, civile e penale, senatore Fabbri, del genitore o di chi ne faceva le veci e non c'era neanche un'assicurazione che mettesse al coperto da incidenti di caccia coloro che fossero capitati sotto il tiro di un cacciatore sprovvisto.

La nuova legge invece precisa che la caccia può essere esercitata solo da chi abbia concluso il 18° anno di età, sia munito della relativa licenza e provvisto di una assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un minimo di 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di venti milioni per ogni persona danneggiata. Su questo siamo d'accordo; non siamo d'accordo invece — e forse in questo il Ministro mi vorrà contraddire — sui 5 milioni

riservati soltanto ad animali o cose. È questo un campo molto fertile per le nuove compagnie che vorranno assumersi questo tipo di rischio perchè nei 5 milioni è previsto il risarcimento per un danno subito ad esempio da un contadino che ha avuto impallinato leggermente un asino o una gallina, e il danno non potrà essere certamente di 5 milioni di lire se il cacciatore non avrà sparato su un cavallo da corsa o a un toro particolarmente apprezzato e premiato alla mostra di Verona. Ora, per ottenere il permesso di caccia non basta secondo la nuova legge aver compiuto 18 anni di età: occorre infatti, in base all'articolo 21 che si riferisce al rilascio della licenza, sostenere un esame le cui modalità non sono regolate dalla legge, ma dalle regioni come dispone l'articolo 22 nel quale si legge che le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami che debbono in particolare riguardare nozioni sulle seguenti materie: legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, armi e munizioni da caccia e loro uso, tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole. Ci vuole quindi un misto di agronomo, di balista e di avvocato.

Si precisa invece che l'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo in caso di revoca. La licenza poi ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata dal nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. E questo si fa anche per il rinnovo, per esempio, delle patenti.

Nei dodici mesi successivi, però, al rilascio della licenza, su cui dovrà essere messo il timbro « primo rilascio », il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza ottenuta da almeno tre anni. Accanto al nuovo cacciatore, che non avrà più l'età di sedici ma di almeno diciotto anni, abbiamo messo il precettore senza il quale egli non può circolare nè tanto meno sparare.

Onorevoli senatori, si lasciano circolare in Italia i ciechi senza accompagnatori, si

lasciano guidare ai minori motorette, motociclette di grossa cilindrata che possono raggiungere velocità altissime e natanti ad elica lungo le spiagge altrettanto pericolosi, senza tener conto che la percentuale dei sinistri che si verificano in Italia in conseguenza di questi mezzi motorizzati è infinitamente superiore a quella degli incidenti venatori, che peraltro si verificano in ristretti periodi dell'anno e in realtà nei primi due o tre giorni dell'apertura della caccia, come diceva un senatore che ha parlato prima di me.

L'aver devoluto alle regioni la facoltà di stabilire le modalità per lo svolgimento degli esami può portare — diciamocelo francamente — ogni sorta di arbitrarietà. Assurdo poi è che il cacciatore sia costretto, superato l'esame, a farsi accompagnare per l'esercizio venatorio da un cacciatore in possesso di una licenza rilasciata almeno da tre anni: cautela che non mi sembra abbia fondamento, anche perchè questo criterio prudenziale usato per i cacciatori non trova riscontro in nessuna attività. Perfino coloro che guidano l'automobile, dopo che hanno avuto la patente (e Dio solo sa come le rilascia la Motorizzazione), seguitano a guidare, investendo e uccidendo la gente. E non tutti sono coperti da assicurazione!

Non può essere passata poi sotto silenzio la parte della legge che si riferisce alle sanzioni, che avrebbe meritato un ben più attento esame e conclusioni — io penso — anche un pochino meno pesanti se si tiene conto che le carceri italiane non hanno spazio neppure per contenere i grandi delinquenti e che mancano persino i magistrati per giudicarli. Per non parlare poi dei danni che saranno provocati da questa legge a un certo comparto turistico e ad un vasto settore di attività terziarie e di quelle collegate (artigianato, commercio, armaioli, eccetera), mentre in altri paesi europei, come nella vicina Jugoslavia, la caccia costituisce una delle strade del turismo.

Basta pensare che si organizzano perfino dei voli *charter* per portare nel territorio jugoslavo le grandi masse dei cacciatori italiani, e non solo italiani, per lunghi *week-ends* venatori che, a conclusione della sta-

gione, costituiscono la voce determinante della bilancia dei pagamenti di quel paese per la grande circolazione di valuta estera. Ed abbiamo consentito naturalmente agli italiani di andare non soltanto a caccia ma anche a divertirsi nelle case da gioco in Jugoslavia, mentre abbiamo fatto i moralisti nel nostro paese. È un piccolo regalo dopo il trattato di Osimo di oggi.

Non c'è dubbio che questa legge, così come è stata congegnata, aprendo la caccia il 18 agosto (parlo al Ministro dell'agricoltura) e chiudendola il 31 marzo, ha posto tutti i cacciatori della Sicilia, della Calabria e della Puglia nella condizione di non potere in alcun modo dedicarsi alla caccia stessa perchè le uniche specie cacciabili ci sono nel mese di aprile e maggio: le quaglie, le tortore e gli adorni per i quali fino a qualche anno or sono era autorizzata la caccia nei due mesi primaverili su una profondità di due chilometri dalla spiaggia.

Ora, aprendo la caccia il 18 agosto, questi volatili che provengono dall'Africa arrivano sulle nostre spiagge siciliane, calabresi e pugliesi, si riposano, ingrassano e poi proseguono per andarsi a far impiombare al nord della linea gotica. Aprendo la caccia il 18 agosto questi uccelli andranno poi al Nord a impiguare, ripeto, i carnieri dei nostri amici dalla linea gotica in su, in Francia, in Germania, negli altri paesi della CEE.

Abbiamo sentito dianzi il senatore Zavattini lamentare una certa presa di posizione dei paesi della CEE che considerano i cacciatori italiani come degli uomini estremamente crudeli, mentre sono semplicemente loro dei grossi ipocriti. Dicevo ancora che in definitiva i cacciatori meridionali avranno solo la possibilità di dedicarsi all'esercitazione delle gare e delle manifestazioni sportive di tiro a volo servendosi esclusivamente dei piccioni zuaras di provenienza spagnola senza poter neppure utilizzare passerì e storni che tanto danno — mi rivolgo a un senatore pugliese qui presente — fanno alle colture, alle primizie primaverili, ai frutteti, ai ciliegi, alle fragole, al grano che in luglio e agosto da noi già si miete e che è lasciato alla mercè dei passerì e di

tutti gli uccelli di passaggio. Potranno però — ironia della sorte — servirsi, sembra che la legge lo dica molto chiaramente, dei falchi e dell'arco di medievale memoria, in ricordo di Guglielmo Tell.

Diceva San Francesco ai suoi frati (in mezzo a voi ci sono molti seguaci di San Francesco, io spero): se accadrà che io parli all'imperatore lo supplicherò per amor di Dio di fare una legge e un bando che alcuno non catturi le allodole sorelle e non faccia loro male. Questa preghiera la potranno ripetere solo i cacciatori dell'Italia meridionale, voi a quella preghiera rispondete con il piombo.

Queste sono le parole che i cacciatori di Sicilia, di Calabria e di Puglia ricorderanno pensando a questa legge che non solo è profondamente ingiusta per i cacciatori ma è dannosa per l'agricoltura meridionale. È una legge che rappresenta, a mio modesto avviso, un'autentica ingiustizia, è una legge alla quale io darò, a titolo personale, con questo non intendendo dissociarmi dal mio Gruppo, voto contrario.

BALBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. Gli interventi dei colleghi mi esimono dal ripetere cose che perfettamente condivido, però non mi esimono dal ringraziare il relatore senatore Pacini per la sua opera veramente meritevole, per quanto ha detto questa sera e per quanto ha fatto in Commissione. Ha fatto un'opera intelligente e paziente. E dico paziente perché quando si parla di una passione come quella della caccia è difficile trovare dei punti di incontro. Fa poi stupire che si possa discutere per intere mattinate sulla possibilità o meno di abbattere un animaletto che pesa solo alcuni grammi.

Ad ogni modo, nonostante tutto, abbiamo trovato tutti assieme un punto di incontro per fare una legge che certamente non soddisfa tutti e non soddisfa neppure noi. Però è un qualche cosa che era atteso da tempo e che bisognava risolvere.

Ebbene, in un momento come questo, discutere per un tempo così lungo un provvedimento che andava altalenando da anni, fa stupire noi parlamentari e preoccupa il cittadino che, in un momento come l'attuale, vede discutere un problema, che ritiene esclusivamente sportivo, per mesi. Ma questo provvedimento, che sembra interessare solo lo sport, investe grossi problemi che riguardano i produttori di armi per la caccia, l'ecologia e l'agricoltura; tutti problemi grossi che sono stati investiti da questa legge.

Penso che non accontentiamo gli interessati a questi problemi, però diamo loro un certo respiro. Ritengo che questa legge oggi ci voglia, ma non sia, come tutte le leggi, definitiva. Il tempo e l'esperienza ci faranno vedere gli errori che abbiamo compiuti e si potrà tornare sull'argomento cercando di rimediare e di inquadrare meglio il problema in quella legislazione comunitaria che in alcuni paesi ci ha preceduto e in altri no. Noi possiamo costituire un esempio per quegli Stati accusatori nei nostri confronti, i quali dovranno rivedere le loro posizioni e rimettersi essi in carreggiata, mentre noi già ci siamo.

Ebbene, questo provvedimento lo voterò anche se non mi accontenta in pieno, nell'augurio che anche la Camera voglia fare altrettanto perché una volta tanto si arrivi a promuovere e a approvare una legge che giunga tempestivamente e che affronti fin d'ora il problema che oggi si intende risolvere.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Boggio, prima di darle la parola, mi consenta una precisazione in tema di Regolamento, perché i casi sono due: o lei esprime un voto diverso da quello del suo Gruppo, ed allora, a norma del Regolamento (articolo 109, ultima parte del secondo comma), ha quindici minuti di tempo, come tutti gli altri colleghi che hanno parlato; se invece vuole annunciare il suo voto, allora può soltanto, senza specificarne i motivi, dichiarare, co-

me prescrive il Regolamento, se è favorevole o contrario o se si astiene.

Poichè mi è capitato altre volte di dover richiamare dei colleghi su questo punto, non vorrei essere parziale non richiamando anche lei.

* **B O G G I O**. Signor Presidente, intendo motivare il mio voto, diverso da quello del mio Gruppo. Comunque parlerò brevemente, non più di due minuti. Diversifico il mio voto da quello del mio Gruppo avendo seguito questo dibattito, avendo preso cognizione del disegno di legge e avendo sentito quello che ha detto il Ministro il quale mi pare abbia manifestato alcune perplessità.

Mi asterrò, pertanto, dalla votazione che segue il dibattito, nonostante ritenga che la nuova normativa rappresenti un grosso e necessario passo avanti. Forse si tratta della migliore normativa oggi possibile. Tuttavia, permangono in me amare riserve sul disegno di legge nel suo complesso, nonostante l'apprezzabile lavoro della Commissione, alla quale do atto di aver lavorato nel migliore dei modi.

Il disegno di legge, a mio avviso, si presenta a maglie ancora troppo larghe e non dissolve completamente le ombre di crudeltà e di devastazione che purtroppo tuttora avvolgono l'attività venatoria.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Convocazione del Senato per la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3 (464)

P R E S I D E N T E. Poichè sono stati esauriti tutti gli argomenti iscritti nel calendario dei lavori per la corrente settimana, la seduta di domani, 25 febbraio, non avrà più luogo.

Il Senato è convocato per mercoledì 2 marzo, alle ore 17, in seduta pubblica, avendo all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 464, concernente « Conver-

sione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate ».

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province » (566).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L O, segretario:

BASSO, ANDERLINI, SIGNORI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, **LA VALLE, CIPPELLINI, PIERALLI, CALAMANDREI, MASSULLO, GALANTE GARRONE**. — *Al Ministro degli affari esteri*. — Per sapere qual è il suo giudizio sulla grave situazione in cui attualmente versa l'Argentina; in tale Paese le violazioni dei diritti dell'uomo diventano ogni giorno più gravi e si è oramai instaurato un regime di terrore, che pratica la persecuzione e la tortura nei confronti degli oppositori politici; vittime di tale regime sono anche non pochi cittadini italiani: l'Argentina ospita, infatti, numerosissimi italiani, emigrati in anni passati e recenti, che si vedono ora minacciati nella loro vita, nella loro libertà e nei loro beni.

Gli interpellanti chiedono di conoscere qual è il giudizio del Ministro sul grave deterioramento della situazione argentina nel campo dei diritti dell'uomo; ne ha anche parlato la stampa internazionale più autorevole, come il *Washington Post* (5 febbraio 1977), e testimonianze e prove documentali inoppugnabili sono contenute nel dettagliato rapporto della « Commissione argentina per i diritti dell'uomo » pubblicato nel gennaio 1977 e distribuito agli Stati membri dell'ONU.

Si chiede, inoltre, di sapere quale sia il giudizio del Governo sul fatto che il 28 gennaio 1977 un gruppo di autorevoli uomini politici europei ha inviato un telegramma alla Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU; in tale telegramma la Commissione dell'ONU, attualmente in sessione, viene sollecitata a dedicare la sua attenzione alle gravi violazioni dei diritti dell'uomo che avvengono in Argentina; il telegramma è firmato, tra l'altro, da Bruno Kreisky, Willy Brandt, François Mitterrand, Ivo van den Hul, Olof Palme, Giuseppe Saragat e Bettino Craxi.

Tenendo conto del fatto che il nostro Governo ha già svolto in passato, in seno all'ONU, un'azione meritoria per proteggere i diritti dell'uomo in Cile, e che, inoltre, l'Italia ha già espresso, nel 1976, in seno ad un altro organo dell'ONU (la Sottocommissione delle minoranze e la discriminazione razziale) la sua viva preoccupazione per la situazione argentina, si chiede al Ministro quale azione il nostro Governo intende svolgere nel prossimo futuro, sia, in generale, nell'interesse dei diritti dell'uomo, che, in particolare, per la salvaguardia dei diritti e dei beni dei nostri concittadini in Argentina.

Gli interpellanti tengono, infine, a sottolineare che nei prossimi giorni, a Ginevra, la Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, organo di cui l'Italia è membro di pieno diritto, discuterà la situazione argentina, e chiedono, pertanto, se in quella occasione il nostro Governo vorrà svolgere un' incisiva azione a favore del ripristino dei diritti dell'uomo in Argentina.

(2 - 00084)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VIGNOLO, segretario:

VIGNOLO, LI VIGNI, BERTI, BERTONE.
— *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia, pubblicata da « Il Corriere della Sera » del 23 febbraio 1977, circa la richiesta di danni da parte della società « Itavia » alla Cassa di risparmio di Asti, per un importo di 70 miliardi di lire, a causa di impegni assunti e non mantenuti in rapporto ad un prestito in valuta estera per l'acquisto di aerei da parte della predetta società.

Per conoscere, inoltre, qualora la notizia corrisponda al vero, i termini esatti della deliberazione ed i fini che tale deliberazione intendeva cogliere, nonché la compatibilità dell'Istituto di credito con l'operazione deliberata.

(3 - 00335)

FERRALASCO, DALLE MURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se è a conoscenza, anche in relazione alle recenti notizie riportate dalla stampa, della situazione di disagio e di tensione esistente alla Corte dei conti per la linea autoritaria e discriminatrice instaurata dai vertici dell'Istituto subito dopo la nomina del nuovo presidente, dottor Campbell;

se è informato del fatto che è stato istituito un procedimento disciplinare nei confronti del magistrato Luigi Schiavello, reo di aver espresso sull'« Avanti! » critiche alla gestione ed al funzionamento dell'istituto;

se non ritiene che tale iniziativa — già grave di per sé in quanto si rivolge contro l'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero — si ricolleggi a gravissime precedenti posizioni assunte, come risulta dal relativo verbale, dai componenti della Sezione del controllo nell'adunanza del 28

giugno 1975 presieduta dal dottor Campbell, i quali, a proposito di rimostranze sollevate dall'Associazione magistrati circa la prassi di « adunanze ufficiose », chiesero che venissero « represse » ed « in avvenire » evitate critiche interne di cui sarebbe potuta venire a conoscenza la stampa, « con gli immaginabili negativi riflessi che ciò comporta sull'opinione pubblica e sul senso di prestigio di cui gode e deve necessariamente godere l'Istituto »;

se ritiene che tale teorizzazione degli auspicati interventi repressivi sia concepibile in una Repubblica democratica, in cui vanno, invece, favorite tutte le critiche utili a stabilire dei confronti e, quindi, atte a migliorare il funzionamento delle pubbliche istituzioni, facendo, nel contempo, conoscere quali eventuali iniziative intende promuovere per meglio garantire lo *status* dei magistrati e se, in particolare, non ritiene di dover intervenire, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, al fine di non sottrarre il magistrato Luigi Schiavello al giudice in materia disciplinare, come previsto dal primo comma dello stesso articolo.

(3 - 00336)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

GIUDICE, GUARINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali in alcune Prefetture italiane, come ad esempio in quella di Palermo, il rinnovo della patente di guida, smarrita o rubata, richiede circa due anni di tempo a partire dalla domanda dell'interessato.

(4 - 00821)

URBANI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali è tuttora bloccata, a livello ministeriale, la procedura relativa alla cassa integrazione dei lavoratori delle aziende ex « Mammot », attualmente trasformate in « Geri-14 » del gruppo GEPI;

se non ritengono opportuno promuovere al più presto le iniziative necessarie, al fine di eliminare il lamentato ritardo per il quale oltre 200 lavoratori non percepiscono alcuna forma di salario da alcuni mesi, nonostante i molteplici impegni più volte ottenuti in relazione sia alle prospettive di ristrutturazione aziendale, sia alla continuità dell'integrazione salariale per i lavoratori che — attualmente esuberanti — dovranno attendere il progressivo attuarsi delle misure di ristrutturazione per poter essere nuovamente inseriti nell'azienda.

(4 - 00822)

PINNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risulti che il commissario straordinario dell'ENPAS (di nomina ministeriale), con una decisione improvvisa e quanto mai opinabile, ha sospeso il convenzionamento ai biologi ed ha inoltre bloccato oltre 32 pratiche di convenzionamento già perfezionate.

Il commissario, pur avendo sempre assicurato che, entro un breve lasso di tempo, avrebbe revocato il provvedimento su precisato, fino a questo momento non ha modificato il suo atteggiamento, lesivo degli interessi della categoria.

Poichè la situazione, anche se illegittima, persiste per l'atteggiamento assunto dal commissario, si chiede di conoscere quali urgenti ed indilazionabili provvedimenti saranno adottati per far cessare tale arbitrio che si risolve in un danno per i biologi, ai quali viene negata la possibilità della immissione nel sistema dell'assistenza ENPAS.

(4 - 00823)

CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali ragioni abbiano determinato i seguenti fatti relativi all'ANMIC di Genova.

Dopo il congresso dell'ANMIC, tenuto a Genova nel giugno del 1975, fu trasmessa al prefetto di Genova la documentazione congressuale con la proposta di nomina per riconferma del signor Ricci Federico quale presidente dell'Ente per il triennio 1975-77. Dalla Prefettura non arrivava risposta. Do-

po un anno e mezzo il prefetto, con lettera del 3 gennaio 1977, nominava il signor Arvigo Giorgio — attualmente commissario della LANMIC (Libera associazione nazionale mutilati invalidi civili) — presidente dell'Ente per il triennio 1977-79.

Gli iscritti all'Ente (ANMIC) non comprendono le ragioni del ritardo di un anno e mezzo nella nomina del presidente, nè i motivi di una scelta diversa da quella da loro operata a suo tempo in sede congressuale; inoltre, considerano inopportuna la nomina del presidente attuale a causa del suo contemporaneo incarico commissariale nella libera associazione.

(4 - 00824)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che l'Università di Salerno è occupata dal giorno 18 febbraio 1977 ed è presidiata da studenti extra-parlamentari di sinistra, che ne hanno danneggiato anche il patrimonio;

che il presidio non viene rimosso dall'autorità accademica che finora non ha ritenuto di riunirsi per l'esame della situazione, resa ancora più incresciosa dal bivacco degli studenti, i quali impediscono l'ingresso per qualsiasi motivo, tanto che, la sera del 23 febbraio, il giovane Pasquale Cuofano, nel mentre si accingeva ad entrare nella facoltà di magistero nella centralissima piazza XXIV Maggio, è stato aggredito, malmenato e percosso ed ha dovuto essere ricoverato all'ospedale, con prognosi di 7 giorni di guarigione;

che l'episodio di inaudita ferocia ha destato il più vivo risentimento nei giovani che frequentano l'Università e che vengono dal Cilento, dal Vallo di Diano e dall'Agro sarnese-nocerino, i quali sono privati, dall'inerzia del rettorato e del senato accademico, della frequenza delle lezioni finchè non saranno ripristinati l'ordine e la libertà di accedere all'Università,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati e quali si intendono adottare allo scopo di eliminare i gravi inconvenienti che si lamentano.

(4 - 00825)

CATELLANI. — *Al Ministro delle finanze.*

— Premesso:

che nel sistema tributario attuale l'imposta personale (IRPEF) non è sempre indicativa dell'integrale assolvimento dell'obbligo tributario del cittadino, in quanto non comprende i cespiti sottoposti a separata tassazione, sia essa vincolata (per esempio interessi su depositi bancari), sia essa opzionale (redditi sui dividendi);

che, conseguentemente, la pubblicazione di detti ruoli offre un'immagine alle volte parziale (e quindi non reale e veritiera) di quanto il cittadino ha effettivamente versato al fisco a titolo di imposte sul reddito,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intende adottare adeguati provvedimenti per evitare che dati parziali ed incompleti siano fonte di ingiuste critiche o denigrazioni nei riguardi di quei contribuenti che, invece, hanno fatto per intero il loro dovere nei confronti del fisco e, nel contempo, si chiede che venga invece richiamata la attenzione della pubblica opinione sugli effettivi evasori fiscali.

(4 - 00826)

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 2 marzo 1977

P R E S I D E N T E. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 25 febbraio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 2 marzo, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (464).

La seduta è tolta (ore 21,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari